

SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE
Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19 e, smi

PIANO D'AREA DEL PARCO NATURALE DEL TICINO



RAPPORTO AMBIENTALE

Gennaio 2019

Dott. arch. Monica Perroni

Dott. agr. Camilla Scalabrini



1. PREMESSA	4
2. INQUADRAMENTO NORMATIVO	6
3. CONTENUTI E OBIETTIVI PRINCIPALI DEL PIANO E RAPPORTO CON ALTRI PIANI O PROGRAMMI 8	
3.1. CONTENUTO E OBIETTIVI PRINCIPALI DEL PIANO	8
3.2. AZIONI E INTERVENTI.....	10
3.3. RAPPORTO CON ALTRI PIANI	12
3.3.1. Piano Paesaggistico Regionale (PPR).....	12
3.3.2. Piano Territoriale Regionale (PTR)	69
3.3.3. Piano delle attività estrattive della Provincia di Novara (PAEP)	72
3.3.4. Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdG Po).....	73
3.3.5. Piano Territoriale di Coordinamento del Parco naturale della Valle del Ticino (Lombardo).....	76
3.3.6. Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI)	77
3.3.7. PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI NEL DISTRETTO DEL PO (PGRA)	78
3.4. COERENZA INTERNA	81
4. STATO ATTUALE DELL'AMBIENTE E SUA PROBABILE EVOLUZIONE SENZA L'ATTUAZIONE DEL PIANO	83
5. CARATTERISTICHE DELLE AREE SIGNIFICATIVAMENTE INTERESSATE	85
5.1. DESCRIZIONE DEL TERRITORIO	85
5.2. ASPETTI IDROLOGICI	88
5.3. ASPETTI GEOLOGICI, GEOMORFOLOGICI.....	91
5.4. SUOLI.....	92
5.5. ARIA.....	94
5.6. PAESAGGIO	95
5.7. PATRIMONIO CULTURALE, ARCHITETTONICO, ARCHEOLOGICO.....	99
5.8. NATURA e BIODIVERSITA'	107
5.8.1. Vegetazione	107
5.8.2. Fauna	113
6. PROBLEMI AMBIENTALI ESISTENTI PERTINENTI AL PIANO.....	120
7. OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE A LIVELLO INTERNAZIONALE, COMUNITARIO O DEGLI STATI MEMBRI.....	121
8. POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE.....	123
9. MISURE PREVISTE PER IMPEDIRE, RIDURRE E COMPENSARE GLI EVENTUALI EFFETTI SIGNIFICATIVI	126

10.	VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE.....	128
11.	MONITORAGGIO E CONTROLLO DEGLI EFFETTI SIGNIFICATIVI.....	130
12.	ALLEGATI: STUDIO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA, PIANO DI MONITORAGGIO, SINTESI NON TECNICA.....	131

1. PREMESSA

Il Parco naturale del Ticino è stato istituito come area protetta regionale ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 19/2009 "Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", che ha confermato l'istituzione del Parco naturale della Valle del Ticino avvenuta con L.R. 53 del 21/08/1978. Il Testo Unico prevede per i parchi naturali la redazione di un Piano d'area.

Con L.R. n. 10 del 22 febbraio 1993 è stato ampliato il Parco Naturale del Ticino sull'area denominata "Località Cascina Picchetta" nel Comune di Cameri con conseguente variante al Piano d'Area del Parco del Ticino (del DCR n. 839-2194 del 21.02.1985) approvata con DCR 388-30951 del 26 Ottobre 2004.

Lo stesso è attualmente dotato di un Piano d'area del Parco Naturale della Valle del Ticino dal 1985 e ha avviato nel 2001 l'iter per la Revisione generale del piano d'area del Parco naturale della Valle del Ticino, che è soggetto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi del D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale". La Revisione generale del piano d'area è stata adottata in via definitiva nel novembre 2010.

L'autorità competente per la VAS è la Regione, che esprime il parere motivato di valutazione ambientale relativo alla Revisione generale del piano d'area del Parco naturale della Valle del Ticino, avvalendosi del proprio Organo Tecnico (OTR).

La Regione Piemonte con D.G.R. N. 76-6278 del 2 agosto 2013, in qualità di autorità competente per la VAS, ha espresso il parere motivato di valutazione ambientale, comprensivo della valutazione positiva di incidenza in merito alla Revisione generale del piano d'area del Parco naturale della Valle del Ticino, sulla base degli esiti dell'istruttoria tecnica svolta dal proprio Organo Tecnico (OTR), parere in cui sono confluiti i contributi delle strutture regionali competenti in materia ambientale o comunque interessate dal piano e dell'Arpa Piemonte.

Viste le numerose modifiche apportate al piano a seguito del parere motivato di valutazione ambientale espresso con D.G.R. N. 76-6278 del 2 agosto 2013, si è ritenuto necessario riadottare la Revisione generale del Piano d'area e procedere ad una nuova fase di valutazione ambientale strategica della proposta di Piano aggiornata e modificata, dando atto che la precedente fase di valutazione e il richiamato parere motivato hanno costituito, nell'ambito della procedura di VAS, la fase di specificazione (scoping).

Con D.C. n. 39 del 26 Ottobre 2016 "Approvazione Documento Programmatico per adeguamento Revisione Generale di Piano d'Area adottata con DCD n. 17/2010 e 39/2012" l'Amministrazione ha disposto l'avvio della procedura di un nuovo Piano d'Area sulla base degli indirizzi istitutivi:

- a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in zone caratterizzate da forme differenziate di uso e tutela in relazione alle diverse caratteristiche territoriali e naturalistiche;
- b) vincoli e norme di attuazione relative alle diverse zone;
- c) sistemi di accessibilità veicolare, ciclabile e pedonale con particolare riguardo alle esigenze dei disabili;
- d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la fruizione sociale del parco, musei, centri visita, aree attrezzate;
- e) recupero e rinaturazione delle aree degradate;
- f) tutela e riqualificazione del patrimonio storico-culturale ed architettonico;

f bis) interventi in materia di sviluppo delle attività turistico-sostenibili e di accoglienza.

E i seguenti indirizzi complementari:

- aggiornamento a livello cartografico, di analisi e di progetto in tutti i suoi elaborati e le sue parti tenuto conto dell'obbligo di utilizzo della cartografia di base BDTRE (Base Dati Territoriale di Riferimento degli Enti della Regione Piemonte) e di un format fornito dal Settore Regionale.
- Verifica di coerenza a tutti i piani territoriali urbanistici sovraordinati cogenti ed anche al nuovo Piano Paesaggistico Regionale.
- adeguamento del testo normativo alle previsioni dettate dalle Norme di conservazione regionali e alle norme di conservazione sito specifiche del SIC-ZPS IT 1150001 "Valle del Ticino".
- Adempimento alle prescrizioni e raccomandazioni dettate dal parere di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 76-6278 del 02/08/2013 (qualora non fosse possibile ottemperare alle prescrizioni dettate dal parere sopra richiamato contro dedurre le motivazioni di impossibilità di adeguamento).
- ove possibile, al fine di rendere immediata la consultazione anche da parte degli utenti, snellimento del testo delle norme tecniche di attuazione e del numero delle tavole di analisi e di progetto facendo riferimento alla tematizzazione dei dati ufficiali del GeoPortale Piemonte.
- eliminazione dell'obbligo di redazione dei piani attuativi ove previsti ma indicarne l'opportunità.

2. INQUADRAMENTO NORMATIVO

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è stata introdotta in Europa con la Direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati Piani e Programmi sull'ambiente.

La Direttiva ha l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente (art. 1 della Direttiva)

Ai sensi dell'art. 5 della Direttiva il rapporto ambientale è il documento in cui sono individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull'ambiente, nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma. Il rapporto ambientale comprende le informazioni che possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma e, per evitare duplicazioni della valutazione, della fase in cui si trova nell'iter decisionale e della misura in cui taluni aspetti sono più adeguatamente valutati in altre fasi di detto iter. Possono essere utilizzate per fornire le informazioni, quelle pertinenti disponibili sugli effetti ambientali dei piani e dei programmi e ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o attraverso altre disposizioni della normativa comunitaria.

A livello nazionale la Direttiva 2001/42/CE è stata recepita con il D.Lgs. 152/2006 Parte II modificata e integrata dal D.Lgs. n. 4/2008 e dal D. Lgs. n. 128/2010.

A livello regionale la DGR n. 12-8931 del 2008 stabilisce che “in attesa dell'adeguamento – con apposita legge - dell'ordinamento regionale alle disposizioni della normativa nazionale di recepimento della direttiva 2001/42/CE, come modificata dal decreto correttivo, trova pertanto applicazione, nel caso della Regione Piemonte, l'articolo 20 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40, che, anticipando le previsioni europee e nazionali di settore, prevede l'adozione e l'approvazione di determinati piani e programmi alla luce dell'analisi di compatibilità ambientale”.

La Revisione generale del piano d'area del Parco naturale della Valle del Ticino è pertanto soggetta alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi del D.Lgs. 152/2006 Parte II e alla procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”. La Valutazione di Incidenza viene effettuata nell'ambito del procedimento di VAS (art. 10, comma 3 del D.lgs. 152/2006).

Secondo l'art. 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. la valutazione ambientale di piani e programmi, o valutazione ambientale strategica (VAS), è il processo che comprende lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio.

Secondo l'art. 6, comma 1 *“la valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale”*.

Il comma 2 stabilisce che *“fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:*

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, **della pianificazione territoriale** o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del presente decreto.

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.”

L'art. 13 del Decreto al comma 4 stabilisce che “nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso. L'allegato VI al presente decreto riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma. Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative”.

Il presente Rapporto Ambientale è pertanto redatto in accordo con l'art. 13 del D.Lgs. 52/2006.

3. CONTENUTI E OBIETTIVI PRINCIPALI DEL PIANO E RAPPORTO CON ALTRI PIANI O PROGRAMMI

3.1. CONTENUTO E OBIETTIVI PRINCIPALI DEL PIANO

La L.R.19/2009 individua per le aree protette delle finalità di carattere generale:

- a) tutelare le risorse naturali del territorio attraverso strategie di gestione sostenibile concertate tra le istituzioni;
- b) promuovere la fruizione sociale e sostenibile e la diffusione della cultura e dell'educazione ambientale;
- c) favorire la fruizione didattica ed il supporto alle scuole di ogni ordine e grado ed alle università sulle tematiche dell'ambiente e dell'educazione alla sostenibilità;
- d) integrare le competenze istituzionali dei soggetti gestori con gli obiettivi e le strategie generali della rete ecologica regionale;
- e) favorire la partecipazione dei cittadini attraverso forme associative a sostegno delle azioni volte al raggiungimento delle finalità dell'area protetta.

Nei parchi naturali il testo unico prevede, inoltre, le seguenti finalità:

- 1) tutelare, gestire e ricostituire gli ambienti naturali e seminaturali che costituiscono habitat necessari alla conservazione ed all'arricchimento della biodiversità;
- 2) sviluppare la ricerca scientifica applicata alla gestione degli ambienti naturali e seminaturali oggetto della tutela e promuovere e diffondere i modelli sperimentati;
- 3) valorizzare il patrimonio storico-culturale e architettonico;
- 4) promuovere iniziative di sviluppo compatibile con l'ambiente favorendo le attività produttive e lo sviluppo delle potenzialità turistiche e di altre forme di fruizione dell'area protetta che realizzano una equilibrata integrazione delle attività umane con la conservazione degli ecosistemi naturali.

Il Piano d'area attualmente vigente è del 1985; tale piano ricalcava, per impostazione generale e contenuti, i principali orientamenti espressi dal quadro normativo dei primi anni ottanta, con una zonizzazione che articolava il territorio in subaree e un approccio alle problematiche ambientali improntato a logiche di tipo vincolistico; il nuovo Piano si configura invece come strumento aperto e flessibile che individua le politiche di tutela e le norme di settore per la valorizzazione delle peculiarità ambientali, ecologiche, paesaggistiche e storico-culturali del Parco. Le strategie di Piano sono improntate ai nuovi concetti di sostenibilità dello sviluppo, competitività e cooperazione.

Gli obiettivi generali del nuovo piano d'area del Parco naturale del Ticino sono i seguenti:

OBIETTIVI GENERALI
l'adeguamento dei contenuti programmatici e prescrittivi alla normativa nazionale ed europea
la coerenza delle politiche di Piano rispetto alle diverse scale e livelli della pianificazione sovraordinata e sottordinata, per promuovere il coordinamento e l'orientamento delle politiche settoriali coinvolte, in particolare, per l'uso e la qualità delle acque, per le attività agricole, per le attività estrattive, per il riassetto idrogeologico, per la navigabilità, per il turismo e il tempo libero
la tutela attiva del territorio, da attuarsi attraverso forme di programmazione e gestione partecipate, capaci di promuovere lo sviluppo socio-economico e la riqualificazione paesaggistica ed ambientale, con la ricostruzione e la rinaturalizzazione degli ambienti degradati, il recupero e la salvaguardia delle risorse idriche anche con riferimento a processi di integrazione rapportati al più ampio contesto territoriale
la conservazione integrata dei delicati equilibri ambientali che caratterizzano il Parco
l'utilizzazione sostenibile delle risorse ambientali nonché il recupero e la rifunzionalizzazione delle strutture esistenti e valorizzazione dei beni culturali nel contesto territoriale d'area vasta

Il Piano d'Area è redatto tenuto conto che il Parco del Ticino appartiene alla Rete Natura 2000 come Zona Speciale di Conservazione e ZPS IT1150001 "Valle del Ticino", dotata di misure sito specifiche approvate con DGR n. 53-4420 del 19.12.2016 e, dall'anno 2002, è inserito nella rete UNESCO delle Riserve della Biosfera MaB (Man and Biosphere) e in quanto tale persegue le finalità del Programma MaB UNESCO (art. 15 NTA) :

- a. individuare e valutare i cambiamenti nella biosfera determinati dalle azioni umane e dagli eventi naturali, e gli effetti degli stessi sull'uomo e l'ambiente, soprattutto nel contesto delle azioni di contrasto ai cambiamenti climatici.
- b. studiare e comparare i rapporti dinamici tra gli ecosistemi naturali ed i processi socio-economici, soprattutto con riferimento alla progressiva perdita della diversità biologica e culturale ed alle serie minacce per gli ecosistemi e per la loro capacità di fornire servizi essenziali per il benessere umano.
- c. assicurare sviluppo eco-compatibile ed un ambiente vivibile in un contesto globale caratterizzato da processi di rapida urbanizzazione e di eccessivo consumo energetico considerati come fattori scatenanti dei cambiamenti climatici.
- d. promuovere lo scambio e la divulgazione di conoscenze sui problemi ambientali e sulle eventuali soluzioni, nonché la formazione ambientale nel settore della gestione e dello sviluppo sostenibile.

Gli obiettivi che la Riserva vuole perseguire, come indicati nel dossier di candidatura, si riassumono in tre azioni principali:

- capitalizzare gli errori e le esperienze già svolte, puntare sulle competenze già acquisite, inventarsi nuovi ruoli, migliorare la comunicazione, educare;
- sperimentare: rendere la Riserva un driver di sostenibilità in cui far emergere nuovi ambiti e ricerche come agro-ecologia, green economy, economie circolari, mobilità e turismo sostenibile, gestione sostenibile delle acque urbane, energie rinnovabili.... per immaginare uno sviluppo sostenibile del proprio territorio da cui esportare modelli di sostenibilità verso l'esterno;

- gestire: fare rete ed esportare i propri modelli, diventare punto di riferimento per le Comunità e gli attori operanti sul territorio.

3.2. AZIONI E INTERVENTI

La tutela attiva del territorio si articola in strategie integrate di azioni e interventi programmati per salvaguardare:

- la riduzione della perdita e la tutela della biodiversità;
- la sostenibilità ambientale;
- il sistema delle acque, sia dal punto di vista della regimazione, sia della qualità;
- il suolo, inteso come parte integrante del patrimonio paesaggistico e naturale del Parco e delle aree contermini, comprese quelle edificate;
- il patrimonio faunistico, per salvaguardare e mantenere l'equilibrio biologico ed ambientale del territorio;
- l'agricoltura, per il suo ruolo di salvaguardia, gestione e conservazione del territorio
- la qualità dell'aria;
- le risorse storico-culturali e paesaggistiche e le emergenze archeologiche e architettoniche, considerati elementi fondamentali di caratterizzazione territoriale e paesaggistica;
- la cultura e delle tradizioni popolari della Valle del Ticino.

Fermo restando che, come prescrizione generale, su tutto il territorio del Parco non possono essere svolte attività ed effettuati interventi incompatibili con le finalità e gli obiettivi della legge istitutiva 19/2009 e, s.m.i., il Piano d'area definisce una **zonizzazione del territorio**, articolato in sette tipologie di aree, cui corrispondono **livelli di tutela diversi**.

- a. zone di riserva naturale speciale
- b. zona agricola speciale
- c. zone naturalistiche di interesse botanico e faunistico
- d. zone agricole e forestali
- e. zone di fruizione articolata e puntuale
- f. zone di riqualificazione ambientale
- g. zone con attività produttive esistenti

Per le prime tre tipologie (zone di riserva naturale speciale, zona agricola speciale, zone naturalistiche di interesse botanico e faunistico), a più elevata tutela, è vietata qualsiasi nuova costruzione ed è consentita unicamente la realizzazione di manufatti e servizi funzionali alle attività dell'Ente Parco (adottando opportuni accorgimenti per garantire un corretto inserimento ambientale nel rispetto degli ecosistemi e dei valori paesistici). Sono ammessi interventi di manutenzione, recupero e ristrutturazione di fabbricati esistenti e, ad esclusione delle zone di Riserva Naturale speciale, l'eventuale ampliamento massimo del 20%, soggetto in alcuni casi a pianificazione esecutiva convenzionata. Queste aree rappresentano circa il 60% superficie del Parco.

Per le altre quattro tipologie, che riguardano il restante 34% circa della superficie, sono invece ammessi interventi di carattere edilizio più o meno complessi.

Nelle zone agricole e forestali (circa il 31% della superficie) è consentita la realizzazione delle residenze rurali e di nuovi fabbricati a servizio dell'attività agricola e zootecnica, quali stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione e la conservazione e vendita dei prodotti agricoli, quando tali spazi non possano essere reperiti attraverso interventi di recupero dei manufatti esistenti in tutto o in parte inutilizzati, con la precisazione che, per la costruzione di nuove stalle o strutture legate all'allevamento, è necessario un patto unilaterale o convenzione con l'Ente Parco.

Le zone di fruizione (35) sono distinte in: zone di fruizione articolata, caratterizzate da una distribuzione sul territorio di più attività ricreative e di tempo libero, che necessitano di una organizzazione o riorganizzazione con criteri tali da garantire, oltre alla tutela naturalistica delle aree circostanti, lo svolgimento controllato della fruizione; zone di fruizione puntuale, che si caratterizzano per una minore estensione e un minor numero di attività ricreative e di tempo libero consentite.

In queste aree sono ammessi, a seconda dei casi, interventi di recupero e trasformazione di attività, aree e/o edifici esistenti, eventuale sviluppo limitato di nuove iniziative, interventi di sviluppo organico di nuove iniziative o centri e itinerari didattico/scientifici. In undici di queste zone è prevista la necessità di strumenti attuativi.

Per le zone di riqualificazione ambientale (pari a circa l'1,6% della superficie del Parco), che comprendono le cave dove permangono attività di lavorazione degli inerti ovvero cave dismesse senza progetti di ripristino ambientale o con progetti considerati incompatibili con le finalità del Parco e le discariche, cioè zone considerate critiche per pregresse situazioni di degrado, compromissione o incompatibilità nella destinazione d'uso con l'ambiente e il paesaggio circostante, il Piano prevede un recupero compatibile con le esigenze generali di tutela ambientale e paesaggistica del Parco, sulla base di Piani attuativi. Queste zone saranno vincolate, al termine della riqualificazione, a zona di fruizione o a zona naturalistica di interesse botanico e faunistico.

Per quanto riguarda le zone con attività produttive, premesso che è vietata l'apertura di nuove attività all'interno del Parco, quelle attualmente esistenti rappresentano lo 0,5% della superficie del Parco, il quale ne riconosce la rilevanza socio-economica, ammettendo interventi necessari per l'adeguamento ad esigenze funzionali di efficienza, efficacia, sicurezza e qualificazione dei cicli produttivi, con incremento massimo del 30% della superficie, subordinati alla verifica e valutazione degli impatti ambientali. In caso di dismissione delle attività produttive, è prevista la trasformazione in zone di fruizione o in zone agricole e forestali, subordinata alla redazione di un Piano attuativo.

Il Piano d'area, inoltre, stabilisce norme di settore per:

- la sostenibilità ambientale (art. 15);
- la tutela delle risorse idriche (art. 16);
- la tutela e valorizzazione dell'agricoltura (art. 17);
- la tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico, storico-culturale ed edilizio (art. 18);
- la tutela della qualità dell'aria e protezione dall'inquinamento acustico (art. 19);
- l'abbattimento dell'inquinamento ottico e luminoso (art. 29);
- le infrastrutture, la viabilità minore e i parcheggi, gli impianti tecnologici (art. 21);
- la disciplina della circolazione (art. 22);
- le attività di ricerca, educazione e promozione (art. 23).

Per quanto riguarda le infrastrutture, la viabilità minore e i parcheggi, gli impianti tecnologici, eventuali interventi di nuova realizzazione, ampliamento e modifica delle infrastrutture e degli impianti tecnologici, gli interventi ammessi sulla viabilità minore (percorsi pedonali, ciclabili ed

equestri, spazi per la sosta, aree verdi attrezzate, parcheggi), su altre strade pubbliche, comunali o gravate di servitù d'uso pubblico, che costituiscono nel loro complesso viabilità di interesse consortile per l'accesso e fruizione pubblica dell'ambiente, sono soggetti a parere obbligatorio dell'Ente Parco.

3.3. RAPPORTO CON ALTRI PIANI

In questa sede viene verificata la "coerenza esterna" del Piano rispetto agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica sovraordinati (PPR, PTR) e di pari livello.

- a. Piano Paesaggistico Regionale (PPR)
- b. Piano Territoriale Regionale (PTR)
- c. Piano delle attività estrattive della Provincia di Novara (PAEP)
- d. Piano di gestione del distretto idrografico del Fiume Po (PdG Po 2015)
- e. Piano d'area vigente del Parco Ticino Lombardo (PTC)
- f. Piano di assetto idrogeologico PAI
- g. Direttiva alluvioni

3.3.1. Piano Paesaggistico Regionale (PPR)

Premessa

Il Piano di area del Parco Naturale della Valle del Ticino ai sensi dell'art. 26 della L.R.n. 19/2009 e smi ha valore di piano territoriale regionale e sostituisce le norme difformi dei piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello, fatta eccezione per il piano paesaggistico, di cui all'articolo 135 del decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Il presente elaborato viene redatto per evidenziare come le finalità della Piano d'Area siano coerenti con gli obiettivi del PPR stesso e in che modo si sia data attuazione ai contenuti presenti nei diversi elaborati.

Ai sensi dell'art. 43 delle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale del PPR "Copianificazione e coordinamento per l'attuazione del Ppr" I piani territoriali provinciali e i piani locali concorrono all'attuazione delle finalità generali del Ppr mediante l'articolazione a livello locale di strategie di azione coerenti con il quadro di obiettivi di cui all'articolo 8. La Regione, in accordo con il Ministero, può promuovere intese con gli enti locali e gli enti di gestione delle aree protette per favorire il processo di adeguamento degli strumenti di pianificazione al Ppr.

Il piano di area è stato redatto tenendo conto delle relazioni ecosistemiche, socioeconomiche, paesistiche, culturali e turistiche che legano l'area al contesto territoriale e definisce, in particolare, i seguenti aspetti:

- a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in zone caratterizzate da forme differenziate di uso e tutela in relazione alle diverse caratteristiche territoriali e naturalistiche;
- b) vincoli e norme di attuazione relative alle diverse zone;
- c) sistemi di accessibilità veicolare, ciclabile e pedonale con particolare riguardo alle esigenze dei disabili;

d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la fruizione sociale del parco, musei, centri visita, aree attrezzate;

e) recupero e rinaturazione delle aree degradate;

f) tutela e riqualificazione del patrimonio storico-culturale ed architettonico;

f bis) interventi in materia di sviluppo delle attività turistico-sostenibili e di accoglienza.

Le Norme Tecniche di attuazione (NTA) del Piano d'Area, costituiscono il fondamentale riferimento per le scelte di governo del territorio del Parco. Il testo normativo associato alle tavole di zonizzazione (13 a-n) è costituito da disposizioni, norme di regime di protezione, politiche e norme di settore. Con riferimento all'apparato prettamente normativo, il Piano d'Area conformemente al PPR prevede all'interno delle NTA obiettivi, indirizzi, direttive e prescrizioni.

Il Piano d'Area, con riferimento alla tutela e valorizzazione del paesaggio, garantisce la coerenza di tutte le azioni trasformative in progetto con quanto previsto dal PPR, attraverso: la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale, storico, culturale, paesaggistico e delle attività connesse; la riqualificazione delle aree urbane e la rigenerazione delle aree dismesse e degradate; il recupero e la riqualificazione di aree degradate poste in territori rurali; il contenimento del consumo di suolo; il contenimento dell'edificazione frammentata e dispersa, al fine di evitare la dequalificazione del paesaggio e la modifica, in modo diffuso, dei suoi connotati tradizionali.

La tutela attiva del territorio si articola in strategie integrate di azioni e interventi programmati per salvaguardare:

- la riduzione della perdita e la tutela della biodiversità.
- la sostenibilità ambientale.
- il sistema delle acque, sia dal punto di vista della regimazione sia della qualità.
- il suolo, inteso come parte integrante del patrimonio paesaggistico e naturale del Parco e delle aree contermini, comprese quelle edificate.
- il patrimonio faunistico, per salvaguardare e mantenere l'equilibrio biologico ed ambientale del territorio.
- l'agricoltura, per il suo ruolo di salvaguardia, gestione e conservazione del territorio.
- la qualità dell'aria.
- le risorse storico-culturali e paesaggistiche e le emergenze archeologiche e architettoniche, considerati elementi fondamentali di caratterizzazione territoriale e paesaggistica.
- la cultura e le tradizioni popolari della Valle del Ticino.

A tal fine, costituiscono obiettivi fondamentali del Piano:

- l'adeguamento dei contenuti programmatici e prescrittivi alla normativa nazionale ed europea.
- la coerenza delle politiche di Piano rispetto alle diverse scale e livelli della pianificazione sovraordinata e sottordinata, per promuovere il coordinamento e l'orientamento delle politiche settoriali coinvolte, in particolare, per l'uso e la qualità delle acque, per le attività agricole, per le attività estrattive, per il riassetto idrogeologico, per la navigabilità, per il turismo e il tempo libero.

- la tutela attiva del territorio, da attuarsi attraverso forme di programmazione e gestione partecipate, capaci di promuovere lo sviluppo socio-economico e la riqualificazione paesaggistica ed ambientale, con la ricostruzione e la rinaturalizzazione degli ambienti degradati, il recupero e la salvaguardia delle risorse idriche anche con riferimento a processi di integrazione rapportati al più ampio contesto territoriale.
- Il Piano d'Area, in linea con PPR e PTR, detta disposizioni per gli strumenti della pianificazione territoriale, urbanistica e settoriale, che, ai diversi livelli, concorrono alla sua attuazione ed al perseguimento degli obiettivi assunti, stabilendo indirizzi (I), direttive (D) e prescrizioni (P). Gli indirizzi consistono in disposizioni di orientamento e criteri rivolti alle pianificazioni territoriali, urbanistiche e settoriali dei diversi livelli di governo del territorio, cui lasciano margini di discrezionalità nell'attenervisi. Le direttive sono connotate da maggior specificità e costituiscono disposizioni vincolanti, ma non immediatamente precettive, la cui attuazione comporta l'adozione di adeguati strumenti da parte dei soggetti della pianificazione territoriale, urbanistica e settoriale e della programmazione che sono tenuti al recepimento delle stesse, previa puntuale verifica. Eventuali scostamenti devono essere motivati ed argomentati tecnicamente. Le prescrizioni sono disposizioni che incidono direttamente sul regime giuridico dei beni disciplinati, regolando gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite. Le prescrizioni devono trovare piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati, secondo le modalità previste dal Piano di Area, e prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute negli strumenti vigenti.

Tabella di raffronto tra le norme del Ppr e le previsioni delle varianti agli strumenti urbanistici

A. RAFFRONTO TRA LE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELLE SCHEDE DEL CATALOGO PER I BENI EX ARTICOLI 136 E 157 DEL CODICE E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE	
Prescrizioni specifiche	Riscontro
B. RAFFRONTO TRA LE NORME DI ATTUAZIONE DEL PPR E LE PREVISIONI DELLE VARIANTI	
Articolo 13. Aree di montagna	
<p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentati:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - aree di montagna (tema areale che rappresenta l'area montana, incluse le aree di montagna rappresentate nella Tav. P2); - vette (tema puntuale costituito da 307 cime), anche esterne dall'area montana; - sistema di crinali montani principali e secondari (tema lineare costituito da 612 elementi e corredato da un buffer di 50 sui crinali); - ghiacciai, rocce e macereti (tema areale). <p>Nella Tav. P2 sono rappresentate le aree di montagna tutelate ai sensi dell'art. 142, lett. d., e. del d.lgs.42/2004.</p>	
<p><u>Indirizzi</u></p> <p><i>comma 6</i></p> <p>I piani territoriali provinciali e i piani locali definiscono normative volte a disciplinare la previsione di nuovi bivacchi e altre attrezzature dedicate alle attività escursionistiche, alpinistiche o sciistiche.</p> <p><i>comma 7</i></p> <p>I piani locali, al fine di potenziare i sistemi di accessibilità ai territori, mirati al consolidamento delle tradizionali attività agricole e forestali e della fruizione compatibile delle risorse naturali, culturali e paesaggistiche, individuano la rete dell'accessibilità locale, riservata alle attività agricole, zootecniche e forestali, all'esercizio e alla manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità non altrimenti raggiungibili e all'espletamento delle funzioni di vigilanza, dei servizi antincendio e di protezione civile.</p> <p><u>Direttive</u></p> <p><i>comma 9</i></p>	<p><i>Nel Parco Naturale del Ticino non sono presenti aree di montagna</i></p>

<p>I piani locali, in sede di adeguamento al Ppr ai sensi dell'art. 46 comma 2, d'intesa con il Ministero e la Regione, possono precisare alla scala di dettaglio la delimitazione delle aree di montagna, garantendo altresì la tutela delle vette e dei crinali individuati nella Tavola P4 ancorché esterni alla perimetrazione delle aree di montagna stesse; eventuali interventi di trasformazione che interessino le vette e i sistemi di crinali montani sono consentiti solo qualora la progettazione assicuri il rispetto dei fattori caratterizzanti la componente montagna.</p> <p><i>comma 10</i></p> <p>I piani locali, anche sulla base di adeguate analisi valutative del patrimonio edilizio, urbanistico e infrastrutturale esistente e non più utilizzato per le attività tradizionali, definiscono normative volte a:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. finalizzare il potenziamento delle funzioni residenziali, delle attività turistiche, ricreative o produttive, degli spazi per nuove attrezzature, per impianti e manufatti necessari a usi diversi da quelli agricoli e forestali, principalmente al recupero, alla riqualificazione o al completamento del patrimonio edilizio esistente; b. reperire gli spazi per nuove attrezzature, impianti e manufatti necessari a usi diversi da quelli tradizionali, agricoli e forestali, prioritariamente nelle aree già urbanizzate; c. garantire la compatibilità qualitativa degli interventi con le caratteristiche tipologiche, geomorfologiche e paesaggistiche dei territori interessati. 	
<p><u>Prescrizioni</u></p> <p><i>comma 11</i></p> <p>Nelle aree di montagna individuate nella Tavola P4:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. la viabilità a uso agricolo e forestale e le vie di esbosco eventualmente necessarie devono essere realizzate nel rispetto delle disposizioni della l.r. 4/2009 e delle presenti norme; b. gli interventi per la produzione, la trasmissione e la distribuzione dell'energia, compresi gli impianti idroelettrici e i campi eolici, oltre ad applicare le norme di cui agli articoli 14 e 39 e del successivo comma 12, devono essere coerenti con la programmazione settoriale di livello regionale, nazionale e comunitario e con gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale; la progettazione di tali interventi deve garantire il rispetto dei fattori caratterizzanti la componente montagna, ivi compresi le vette e i sistemi dei crinali montani; i progetti devono altresì prevedere specifiche misure di mitigazione e compensazione di tipo paesaggistico e ambientale, da realizzarsi in via prioritaria nei medesimi siti d'intervento e da eseguirsi contestualmente alla realizzazione degli interventi stessi. <p><i>comma 12</i></p> <p>Nelle aree di montagna individuate nella Tavola P4, nell'intorno di 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali montani principali e secondari rappresentati nella Tavola stessa, è vietato ogni intervento di trasformazione eccedente quanto previsto alle lettere a., b., c., d., comma</p> 	<p>Nel Parco Naturale del Ticino non sono presenti aree di montagna</p>

1, articolo 3, del DPR n. 380 del 2001, fatti salvi gli interventi:

- a. *necessari per la difesa del suolo e la protezione civile e quelli di cui al comma 11, lettera a.;*
- b. *relativi al completamento dell'abitato e all'ampliamento delle costruzioni preesistenti;*
- c. *necessari per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema degli impianti sciistici, volti prioritariamente alla riduzione del numero dei tracciati degli impianti, o comunque alla mitigazione degli impatti paesaggistici pregressi, limitatamente alle strutture tecniche necessarie per la funzionalità degli impianti stessi;*
- d. *relativi ad attività estrattive, a rilevanza almeno regionale, per la ricerca e la coltivazione di pietre ornamentali aventi carattere storico, o di minerali industriali che non sia sostenibile, dal punto di vista tecnico, economico, paesaggistico e ambientale reperire altrove;*
- e. *necessari per la produzione di energia, di cui al comma 11, lettera b., qualora sia dimostrato il rilevante interesse pubblico dell'impianto e l'intorno di 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali in cui sorge l'impianto non ricada altresì in aree e immobili individuati ai sensi degli articoli 134, comma 1, lettere a. e c. e 157 del Codice; all'interno delle suddette aree e immobili sono consentiti, nell'intorno dei 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali, esclusivamente i tracciati viari per la realizzazione degli impianti; per tali tracciati, al termine delle opere è previsto il ripristino integrale dei luoghi e, ove necessario, la trasformazione in tracciato di ridotta larghezza utilizzabile per la manutenzione degli impianti;*
- f. *relativi alla rete di livello almeno regionale di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, di cui al comma 11, lettera b., e alla diffusione delle telecomunicazioni, solo se volti alla riqualificazione o alla manutenzione di impianti già esistenti nella medesima area di montagna o, per quelli nuovi, se necessari per l'attraversamento trasversale del versante nei punti a minore visibilità dall'intorno e, nel caso di impianti per la diffusione delle telecomunicazioni, se non localizzabili altrove, anche prevedendo eventuali accordi tra i soggetti gestori per contenere il numero dei relativi sostegni.*

Gli interventi di cui al presente comma possono essere consentiti esclusivamente qualora il rispetto delle condizioni sopra descritte sia dimostrato in sede progettuale e valutato in sede autorizzativa e non sussistano localizzazioni alternative di minor impatto al di fuori dell'intorno dei 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali montani, la soluzione progettuale risulti la più idonea sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico e le valutazioni tecniche espresse in sede di approvazione dei singoli progetti abbiano conseguito esito favorevole relativamente alle valutazioni di carattere ambientale e paesaggistico; i progetti devono altresì prevedere specifiche misure di mitigazione e compensazione di tipo paesaggistico da realizzarsi in via prioritaria nei medesimi siti d'intervento e da eseguirsi contestualmente alla realizzazione degli interventi stessi.

comma 13

<p>Nei territori coperti dai ghiacciai, individuati nella Tavola P2, sono consentiti esclusivamente interventi finalizzati:</p> <ol style="list-style-type: none"> alla difesa dell'equilibrio idrogeologico ed ecologico; alla conoscenza e a un corretto rapporto con la natura, anche attraverso la promozione di specifiche attività scientifiche e divulgative; alla difesa del territorio nazionale e alla tutela delle popolazioni interessate. 	
---	--

Articolo 14. Sistema idrografico

Nella Tav. P4 sono rappresentati:

- sistema idrografico (tema lineare costituito da circa 1800 corpi idrici e coincidente con i corpi idrici tutelati ai sensi dell'art. 142, lett. c. del d.lgs.42/2004 rappresentato nella Tav. P2);
- zona fluviale allargata (tema areale presente solo per i corpi idrici principali, è costituito dalla zone A, B e C del PAI, dalle cosiddette fasce "Galasso" di 150 metri, nonché da aree che risultano collegate alle dinamiche idrauliche, dei paleovalvi e delle divagazioni storiche dei corsi d'acqua con particolare riguardo agli aspetti paesaggistici);
- zona fluviale interna (tema areale, presente per ogni corpo idrico rappresentato, che comprende le cosiddette fasce "Galasso" di 150 metri e le zone A e B del PAI. In assenza di quest'ultime coincide con la cosiddetta fascia "Galasso").

Nella Tav. P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici, seconda parte, sono rappresentati i corpi idrici tutelati ai sensi dell'art. 142, lett. c. del d.lgs.42/2004 (tema lineare costituito da circa 1800 corpi idrici tutelati e coincidente con il sistema idrografico della tav. P4) con le relative fasce fluviali (tema areale che rappresenta per ogni corpo idrico la fascia di 150 m tutelata ai sensi dell'art. 142 (cosiddetta fascia "Galasso").

Indirizzi

comma 7

Per garantire il miglioramento delle condizioni ecologiche e paesaggistiche delle zone fluviali, fermi restando, per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, i vincoli e le limitazioni dettate dal PAI, nonché le indicazioni derivanti da altri strumenti di pianificazione e programmazione di bacino, nelle zone fluviali "interne" i piani locali, anche in coerenza con le indicazioni contenute negli eventuali contratti di fiume, prevedono a:

- limitare gli interventi trasformativi (ivi compresi gli interventi di installazione di impianti di produzione energetica, di estrazione di sabbie e ghiaie, anche sulla base delle disposizioni della Giunta regionale in materia, di sistemazione agraria, di edificazione di fabbricati o impianti anche a scopo agricolo) che possano danneggiare eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua, quali cascate e salti di valore scenico, e interferire con le dinamiche evolutive del corso d'acqua e dei connessi assetti vegetazionali;
- assicurare la riqualificazione della vegetazione arborea e arbustiva ripariale e dei lembi relitti di vegetazione planiziale, anche sulla base delle linee guida predisposte dall'Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI;
- favorire il mantenimento degli ecosistemi più naturali, con la rimozione o la mitigazione dei fattori di frammentazione e di isolamento e la realizzazione o il potenziamento dei corridoi di connessione ecologica, di cui all'articolo 42;

Il Piano risulta coerente poiché all' Articolo 16 delle NTA "TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE" delle norme tecniche di attuazione del Piano d'Area ogni intervento sulle acque viene rimandato alla verifica in ordine alla compatibilità con le previsioni dei Piani di bacino e di sub-bacino previsti dalla normativa e con le esigenze di sicurezza idraulica.

E' previsto un parere parere obbligatorio dell'Ente Parco circa la tutela degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti nei progetti di regolazione del corso dei fiumi, negli interventi di bonifica e similari, compresi quelli di estrazione di materiale litoide dal demanio fluviale, a fini manutentivi, che incidono sul regime delle acque, su zone umide, fontanili, laghetti di cava, con particolare riferimento alla qualità delle acque e alla salvaguardia dell'ittiofauna presente nelle stesse.

Ai fini della tutela idrogeologica e della difesa del suolo si rimanda obbligatoriamente al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI), redatto dall'Autorità di bacino del fiume Po; il presente Piano recepisce all'interno delle fasce A e B quanto previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione agli artt. 29, 30 e 38, 39 del PAI. Il Piano rimanda alle previsioni del

Piano di gestione del rischio di alluvioni

	<p>(PGRA), introdotto dalla Direttiva europea 2007/60/CE (recepita nel diritto italiano con D.Lgs. 49/2010 per ogni distretto idrografico). Per la salvaguardia del rapporto ambientale della rete idrica ed irrigua si prevede una fascia di rispetto su entrambi i corsi d'acqua naturali (lanche, zone umide, fontanili, risorgive) del canale Regina Elena, dei Navigli Langosco e Sforzesco, delle Rogge Molinare di Oleggio e Galliate da mantenersi boscata, fatto salvo strade esistenti.</p>
<p>4. migliorare l'accessibilità e la percorribilità pedonale, ciclabile e a cavallo, nonché la fruibilità di eventuali spazi ricreativi con attrezzature e impianti a basso impatto ambientale e paesaggistico.</p>	<p>Il Piano risulta coerente poiché all' Articolo 21 delle NTA</p> <p>“INFRASTRUTTURE, VIABILITA' MINORE E PARCHEGGI, IMPIANTI TECNOLOGICI” si prevede quanto segue:</p> <p>Per quanto concerne la viabilità minore, sono individuati con apposito simbolo nelle Tav. 12 a-b i principali accessi e il percorso ciclabile del Parco, le aree attrezzate e i parcheggi.</p> <p>Gli interventi ammessi sulla viabilità minore, da realizzarsi previo parere obbligatorio dell'Ente Parco, consistono in:</p> <ul style="list-style-type: none"> -percorsi pedonali, ciclabili ed equestri -spazi per la sosta -aree verdi attrezzate per il gioco all'aria aperta che non comportino manufatti edilizi salvo che per servizi igienico-sanitari -parcheggi prioritariamente in corrispondenza degli spazi di sosta e delle aree verdi attrezzate o in corrispondenza di insediamenti rurali, legati alla presenza di attività agrituristiche. <p>I percorsi pedonali, ciclabili ed equestri devono essere opportunamente segnalati e oggetto di periodica manutenzione da parte dei soggetti gestori e la pavimentazione deve essere conservata nei suoi caratteri tradizionali. Nei percorsi ciclabili presenti nelle aree di maggiore fruizione turistica sono possibili interventi di stabilizzazione del fondo stradale o l'impiego di materiali a base bituminosa con finitura superficiale a basso impatto ambientale. Per i percorsi ciclabili site negli ambiti di pregio naturalistico, ove possibile, la pavimentazione deve essere mantenuta o realizzata con materiali naturali e permeabili, congrui con quelli caratteristici del paesaggio agrario storico del parco.</p>

<p>Direttive</p> <p><i>comma 8</i></p> <p>All'interno delle zone fluviali, ferme restando, per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, le prescrizioni del PAI nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione e programmazione di bacino, i comuni in accordo con le altre autorità competenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. verificano e precisano le aree di cui al comma 2, lettere a. e b., anche in conseguenza dell'adeguamento alla pianificazione di bacino; b. nelle zone fluviali "interne" prevedono: <ol style="list-style-type: none"> I. il ricorso prioritario a tecniche di ingegneria naturalistica per la realizzazione delle opere di protezione delle sponde; II. il ripristino della continuità ecologica e paesaggistica dell'ecosistema fluviale; III. azioni di restauro ambientale e paesaggistico mirate alla salvaguardia di aree a particolare fragilità ambientale e paesaggistica; IV. il recupero e la riqualificazione delle aree degradate o abbandonate; V. che, qualora le zone fluviali interne ricomprendano aree già urbanizzate, gli interventi edilizi siano realizzati secondo criteri progettuali tali da garantire un corretto inserimento paesaggistico; in caso di presenza di tessuti edificati storicamente consolidati o di manufatti di interesse storico, tali interventi dovranno essere rivolti alla conservazione e valorizzazione dei manufatti stessi, nonché alla continuità delle cortine edilizie poste lungo fiume; c. nelle zone fluviali "allargate" limitano gli interventi di trasformazione del suolo che comportino aumenti della superficie impermeabile; qualora le zone allargate ricomprendano aree già urbanizzate, gli eventuali interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana, ivi compresi quelli di cui all'articolo 34, comma 5, dovranno garantire la conservazione o la realizzazione di idonee aree verdi, anche funzionali alle connessioni ecologiche di cui all'articolo 42. <p><i>comma 9</i></p> <p>In sede di adeguamento al Ppr ai sensi dell'articolo 46, comma 2, i comuni d'intesa con il Ministero e la Regione precisano, alla scala di dettaglio del piano locale, la delimitazione e rappresentazione dei beni di cui all'articolo 142, comma 1, lettera c. del Codice sulla base dei criteri predisposti dalla Regione e dal Ministero e dell'Allegato C alle presenti norme, anche per i singoli tratti indicati nel Regio Decreto 1775/1933 limitatamente ai corpi idrici non denominati "fiume" o "torrente", nonché la precisa delimitazione degli ambiti di cui all'articolo 142, comma 2 del Codice; la Regione, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, provvede all'aggiornamento delle banche dati del Ppr.</p> <p><i>comma 10</i></p>	<p>Il Piano risulta coerente poiché all' Articolo 16 delle NTA "TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE" Ove è prevista per la sicurezza e per la salvaguardia dei valori ambientali della rete idrica e irrigua, l'applicazione delle seguenti fasce di rispetto di inedificabilità: per fiumi, torrenti e canali non arginati (100 metri) e arginati (25 metri dal piede esterno), consentendo unicamente percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde. Almeno una delle sponde deve essere mantenuta alberata. Nelle fasce di cui sopra possono essere realizzate, su autorizzazione degli organi competenti le sole opere previste dal Piano Territoriale, quelle che abbiano conseguito la dichiarazione di pubblica utilità e quelle attinenti al regime idraulico, alle derivazioni d'acqua o a impianti di telecomunicazione e ad altre attrezzature per l'erogazione di pubblici servizi, nel rispetto delle leggi nazionali vigenti..Le fasce di rispetto di cui sopra sono individuate in apposita cartografia con l'indicazione degli edifici per i quali eccezionalmente è stabilita una fascia di rispetto più ridotta, della larghezza di metri 25, in quanto sono presenti argini o terrazzamenti a protezione degli stessi. L'autorizzazione di nuovi scarichi e la modifica sostanziale di quelli esistenti è subordinata al rispetto dei criteri generali di cui all'art. 45 del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 e successive modifiche e integrazioni. Le acque scaricate nel fiume Ticino e negli altri corpi idrici ricettori superficiali e del sottosuolo devono possedere requisiti di qualità compatibili con lo stato di qualità potenzialmente migliore del ricettore e con il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dal Piano di tutela delle acque della Regione Piemonte. Devono inoltre essere compatibili con le finalità istitutive e di conservazione del ZSC</p> <p>Sono inoltre previste le seguenti previsioni:</p> <p>L'estrazione di materiale litoide dal demanio fluviale a scopo commerciale è sempre vietata, tranne che per gli interventi di sistemazione idraulica, di cui al comma successivo, effettuati da Enti pubblici.</p> <p>È vietata la copertura di corsi d'acqua naturali, canali e rogge, cavi irrigui, salvo diversa disposizione dell'Ente Parco.</p> <p>Per la salvaguardia del rapporto storico tra rete irrigua e agglomerati rurali è vietato posare canalette, tombare e/o interrare cavi, rogge e fontanili, salvo deroga rilasciata</p>
--	--

<p>Nell'ambito dell'adeguamento al Ppr ai sensi dell'articolo 46, comma 2, il comune può proporre l'esclusione dei beni di cui all'articolo 142, comma 1, lettera c. del Codice, ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici; la Regione, d'intesa con il Ministero, valuta la possibilità per tali casi di attivare le procedure di cui all'articolo 142, comma 3, del Codice stesso.</p>	<p>dall'Ente Parco.</p> <p>E' vietata l'impermeabilizzazione di fossi e dei canali.</p> <p>L'Ente Parco tutela il sistema delle lanche e delle risorgive per la loro importanza ambientale e paesaggistica, come zone di elevato pregio naturalistico, attraverso opportuni interventi di gestione che rallentano l'evoluzione naturale e la tendenza all'interramento.</p> <p>Nel caso in cui l'approvvigionamento idrico dovesse avvenire tramite il prelievo di acque sotterranee, il posizionamento delle opere di captazione dovrà essere effettuato tenendo in considerazione i rischi di esondazione e, nella realizzazione dei manufatti, dovranno essere previste modalità tecniche costruttive tali da scongiurare la comunicazione della falda emunta con acquiferi differenti e/o provenienti dalla superficie, nel rispetto della normativa vigente in tema di derivazioni.</p>
<p>Prescrizioni</p> <p><i>comma 11</i></p> <p>All'interno delle zone fluviali "interne", ferme restando le prescrizioni del PAI, nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione e programmazione di bacino per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, valgono le seguenti prescrizioni:</p> <p>a. le eventuali trasformazioni devono garantire la conservazione dei complessi vegetazionali naturali caratterizzanti il corso d'acqua, anche mediante misure mitigative e compensative atte alla ricostituzione della continuità ambientale del fiume e al miglioramento delle sue caratteristiche paesaggistiche e naturalistico-ecologiche, tenendo conto altresì degli indirizzi predisposti dall'Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI e di quelli contenuti nella Direttiva Quadro Acque e nella Direttiva Alluvioni;</p> <p>b. la realizzazione degli impianti di produzione idroelettrica deve rispettare gli eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua, quali cascate e salti di valore scenico, nonché l'eventuale presenza di contesti storico-architettonici di pregio ed essere coerente con i criteri localizzativi e gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale.</p>	<p>Il Piano risulta coerente poiché all' Articolo 16 delle NTA "TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE" delle norme tecniche di attuazione del Piano d'Area ogni intervento sulle acque viene rimandato alla verifica in ordine alla compatibilità con le previsioni dei Piani di bacino e di sub-bacino previsti dalla normativa e con le esigenze di sicurezza idraulica.</p> <p>Ai fini della tutela idrogeologica e della difesa del suolo si rimanda obbligatoriamente al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI), redatto dall'Autorità di bacino del fiume Po; il presente Piano recepisce all'interno delle fasce A e B quanto previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione agli artt. 29, 30 e 38, 39 del PAI. Il Piano rimanda alle previsioni del Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA), introdotto dalla Direttiva europea 2007/60/CE (recepita nel diritto italiano con D.Lgs. 49/2010 per ogni distretto idrografico). Per la salvaguardia del rapporto ambientale della rete idrica ed irrigua si prevede una fascia di rispetto su entrambi i corsi d'acqua naturali (lanche, zone umide, fontanili, risorgive) del canale Regina Elena, dei Navigli Langosco e Sforzesco, delle Rogge Molinare di Oleggio e Galliate da mantenersi boscata, fatto salvo strade esistenti</p>
<p>Articolo 15. Laghi e territori contermini</p>	

Nella Tav. P4 sono rappresentati i laghi (tema areale che contiene 1467 elementi, inclusi i laghi rappresentati nella Tav. P2).

Nella Tav. P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici, seconda parte, sono rappresentati laghi e relative fasce di 300 m tutelati ai sensi dell'art. 142, lett. b. del d. lgs. 42/2004 (tema areale che contiene 199 elementi).

Indirizzi

comma 6

Per le aree di cui ai commi 1 e 3, i piani e programmi settoriali, i piani territoriali provinciali e i piani locali, in funzione delle diverse competenze, definiscono discipline, anche in coerenza con gli eventuali contratti di lago, atte a:

- a. preservare l'elevato grado di naturalità dello specchio lacustre, delle sue rive e delle differenti connotazioni ambientali e paesaggistiche delle aree contermini, con specifico riferimento al sistema insediativo, alla struttura ripariale naturale e agli eventuali lembi di bosco planiziale;
- b. garantire la qualità delle acque e il livello minimo vitale del bacino e dei corsi d'acqua affluenti e defluenti, con particolare riguardo per i tratti nei quali vengono effettuati prelievi idrici;
- c. assicurare, nelle fasce contermini ai laghi, la realizzazione di adeguate opere di mitigazione e di inserimento nell'assetto vegetale del contesto per tutte le opere edilizie e infrastrutturali, limitando i nuovi interventi e garantendo la conservazione e/o la riqualificazione degli approdi e pontili esistenti;
- d. assicurare l'attenta localizzazione e la corretta contestualizzazione e mitigazione degli interventi sulle infrastrutture, gli impianti, le reti e le strutture per la produzione di energia, e, in genere, sugli edifici posti in prossimità delle rive;
- e. valorizzare il sistema della viabilità minore e dei belvedere di cui all'articolo 30, quali capisaldi di fruizione paesaggistica e di sviluppo turistico compatibile;
- f. promuovere azioni di riqualificazione e mitigazione delle situazioni di degrado, abbandono e compromissione paesaggistica, volte in particolare alla valorizzazione delle identità e della cultura locale legate al sistema lago;
- g. migliorare la compatibilità paesaggistica delle strutture ricettive per la fruizione e la balneazione (parcheggi, zone di sosta pedonali, campeggi, villaggi turistici e strutture ricettive similari), valutando per le situazioni più critiche la possibilità di rilocalizzazione;
- h. promuovere azioni finalizzate a incrementare la fruibilità pubblica delle sponde, anche attraverso il mantenimento e il ripristino della continuità longitudinale e trasversale e della percorribilità delle rive lacustri ascrivibili a demanio pubblico, con particolare riferimento ai laghi di cui al comma 4.

Nel Parco Naturale del Ticino non sono presenti laghi e territori contermini.

Direttive

comma 7

Per le aree di cui al comma 1, fermi restando i vincoli e le limitazioni dettate dal PAI, nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione e programmazione di bacino e per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, i piani locali:

Nel Parco Naturale del Ticino non sono presenti laghi e territori contermini.

<p>a. consentono la previsione di interventi di ristrutturazione urbanistica, quando finalizzati al recupero e alla valorizzazione delle aree interne all'urbanizzato e di interventi di nuova edificazione quando risulti opportuna una maggiore definizione dei bordi dell'insediato, da perseguire attraverso il disegno d'insieme del fronte costruito e delle eventuali infrastrutture viarie;</p> <p>b. consentono il recupero e la riqualificazione delle aree urbanizzate dismesse o già artificializzate comprensivi di interventi di tipo ambientale e paesaggistico finalizzati a incrementare la naturalità delle sponde lacustri e la loro percorribilità pedonale;</p> <p>c. non consentono la previsione di nuovi impianti per il trattamento rifiuti, per nuove attività estrattive o di lavorazione di inerti, se non inseriti all'interno di piani settoriali o di progetti organici di recupero e riqualificazione paesaggistica.</p> <p><i>comma 8</i></p> <p>In sede di adeguamento al Ppr, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, i comuni, d'intesa con il Ministero e la Regione, precisano alla scala di dettaglio dello strumento urbanistico comunale la delimitazione e rappresentazione dei laghi di cui al comma 1 e dei territori contermini (compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia), individuati dal Ppr ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera b. del Codice, in base ai Criteri di cui all'Allegato C alle presenti norme; i comuni dovranno altresì rappresentare i laghi di cava con le relative fasce di tutela, come definiti al comma 2, ancorché non riportati nella cartografia del Ppr. La Regione, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, provvede all'aggiornamento delle banche dati del Ppr.</p>	
<p><u>Prescrizioni</u></p> <p><i>comma 9</i></p> <p>Nei laghi di cui al comma 4 la realizzazione di interventi relativi a nuovi porti, pontili o ad ampliamenti superiori al 20% della lunghezza dei moli o delle aree esterne esistenti di supporto alla funzionalità dei porti, è subordinata alla verifica della coerenza paesaggistica dell'intervento complessivo, prevedendo adeguati interventi e opere di integrazione con il paesaggio urbano e naturale circostante, da valutarsi in sede di procedure di VIA, ove prevista, e di autorizzazione paesaggistica.</p> <p><i>comma 10</i></p> <p>Nei territori contermini ai laghi di cui al comma 1, gli interventi di recupero e di riqualificazione degli ambiti urbanizzati o quelli di nuova costruzione devono essere realizzati secondo criteri progettuali di coerenza dimensionale e morfologica con i caratteri tipologici del tessuto edificato storicamente consolidato e di ripristino e valorizzazione delle relazioni paesaggistiche del territorio interessato, che ne contraddistinguono la connotazione e l'identità; il rispetto di tale prescrizione deve trovare riscontro all'interno della relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005.</p>	<p>Nel Parco Naturale del Ticino non sono presenti laghi e territori contermini.</p>
<p>Articolo 16. Territori coperti da foreste e da boschi</p>	
<p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentati i territori a prevalente copertura boscata (tema areale che comprende i boschi tutelati rappresentati nella Tav. P2 e le aree di transizione dei boschi con le morfologie insediative).</i></p>	

Indirizzi

comma 5

Nei territori di cui ai commi 1 e 2, gli strumenti di pianificazione forestale sulla base delle esigenze di tutela delle diverse categorie o tipi forestali, che tengono conto degli habitat di interesse comunitario, della biodiversità e del livello di naturalità, individuano destinazioni funzionali prevalenti:

- a. di protezione diretta di insediamenti, manufatti e vite umane;
- b. di protezione generale;
- c. naturalistica;
- d. di fruizione-turistico-ricreativa;
- e. produttiva.

comma 6

Per i territori di cui ai commi 1 e 2 i piani locali in coerenza con la normativa forestale vigente provvedono a:

- a. accrescere l'efficacia protettiva dei boschi, come presidio degli insediamenti e delle infrastrutture da valanghe, cadute massi, dissesto idrogeologico;
- b. promuovere la gestione forestale sostenibile finalizzata alla tutela degli ecosistemi forestali di valore paesaggistico e naturalistico, con particolare riferimento ai siti di interesse comunitario e ai nodi della rete ecologica riconosciuti dal Ppr;
- c. conservare e accrescere le superfici boscate, in aree di pianura o collinari con forte presenza di colture agrarie intensive o pressione insediativa;
- d. salvaguardare la qualità e la naturalità degli ambienti forestali e la permanenza dei valori paesaggistici e storico-documentari;
- e. tutelare e conservare gli elementi forestali periurbani, definire i bordi urbani e riqualificare le zone degradate;
- f. disciplinare gli interventi di riqualificazione e recupero delle aree agricole, dei terrazzamenti e dei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico, oggetto di invasione vegetazionale, previa individuazione delle aree interessate.

comma 7

Il Ppr promuove la salvaguardia di:

- a. castagneti da frutto che, pur non essendo bosco ai sensi della normativa statale e regionale vigente, costituiscono elementi qualificanti del paesaggio rurale, con particolare riferimento ai soggetti di maggiori dimensioni;
- b. prati stabili, prato-pascoli, aree agricole di montagna e collina, aree umide, brughiere, aree di crinale intervisibili, anche limitando il rimboschimento, l'imboschimento e gli impianti di arboricoltura da legno.

Si evidenzia che oltre alle norme tecniche di attuazione del Piano d'Area è vigente il Piano di gestione forestale del Parco naturale della Valle del Ticino

Il Piano risulta coerente all' Articolo 8 delle NTA "ZONA DI RISERVA NATURALE SPECIALE"

Le riserve naturali speciali sono complessi eco-sistemici di elevato valore naturalistico, destinati alla conservazione di particolari valori ambientali esistenti, e comportano specifici compiti di conservazione. Esse sono caratterizzate da boschi particolarmente importanti dal punto di vista botanico-vegetazionale, da zone umide (lanche, mortizze, ghiaieti del fiume Ticino, zone naturalistiche perfluviali, fontanili, risorgive) nelle quali conservare alcune strutture naturali tipiche e da aree nelle quali è riconosciuta la presenza di fauna di particolare interesse. Sono di particolare interesse per la ricerca scientifica finalizzata alla migliore comprensione degli ecosistemi presenti.

All' Articolo 10 delle NTA" ZONE NATURALISTICHE DI INTERESSE BOTANICO E FAUNISTICO"

Sono individuate come zone naturalistiche di interesse botanico e faunistico quelle parti del territorio costituite da complessi ecosistemici a prevalente carattere botanico-forestale e di rilevante interesse faunistico, incluse le zone umide, a basso livello di antropizzazione, in cui l'obiettivo primario è preservare gli equilibri ecologici fondamentali, in particolare per quanto riguarda la vegetazione, la flora e la fauna, il suolo e il sistema idrico, e garantire la rinnovazione, l'affermazione e lo sviluppo dei boschi misti pluristratificati, e della struttura della comunità vegetale. Sono incluse altresì quelle parti del territorio a preminente vocazione forestale: boschi, fasce boscate, macchie isolate, boscaglie, arbusteti, rimboschimenti, e terreni incolti che possono essere destinati ad uso forestale. In tali ambiti è riconosciuto quale obiettivo primario assicurare, oltre al mantenimento della superficie boschiva nel miglior stato di conservazione colturale, la promozione di un uso multiplo e sostenibile dei complessi boscati.

	<ol style="list-style-type: none"> 1. In tali aree è ribadita la funzione essenziale dei complessi boscati per la conservazione degli habitat forestali, con falda freatica alta e con falda freatica bassa, come aree di collegamento ecologico funzionale, per la biodiversità ivi presente, in particolare per favorire la riproduzione della fauna selvatica stanziale, la sosta e la riproduzione della fauna migratoria, e la presenza della fauna minore. 2. Le finalità dell'istituzione di tali aree includono la realizzazione di misure conformi agli equilibri ecologici, quali: 3. a) la conservazione, dove possibile, di boschi disetanei a composizione naturalmente mista, coerente con la tappa matura della serie di vegetazione autoctona (climax); 4. b) il mantenimento di radure, per favorire la diversità ambientale anche in relazione alle esigenze della fauna; 5. c) il mantenimento di alberi vetusti e la conservazione di una porzione delle piante morte, capaci di ospitare sia animali vertebrati che invertebrati.
<p>Direttive</p> <p><i>comma 8</i></p> <p>Nei territori di cui al comma 1 i piani locali:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. identificano il valore paesaggistico delle zone forestali anche mediante l'individuazione dell'ubicazione, della destinazione funzionale prevalente, della tipologia forestale; b. individuano i boschi con funzione protettiva, all'interno dei quali prevedere interventi finalizzati al mantenimento della funzione stessa. <p><i>comma 9</i></p> <p>La pianificazione locale recepisce la disciplina in materia di compensazioni forestali ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 4/2009.</p> <p><i>comma 10</i></p> <p>In sede di adeguamento al Ppr ai sensi dell'articolo 46, comma 2, i comuni, d'intesa con il Ministero e la Regione precisano l'identificazione delle foreste, dei boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e dei territori sottoposti a vincoli di rimboschimento ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera g. del Codice, sulla base delle norme definite in materia dalla l.r. 4/2009; la Regione, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, provvede all'aggiornamento delle banche dati del Ppr; per l'individuazione delle aree danneggiate dal fuoco, costituiscono riferimento il censimento regionale riportato nel "Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi</p>	<p>Si evidenzia che oltre alle norme tecniche di attuazione del Piano d'Area è vigente il Piano di gestione forestale del Parco naturale della Valle del Ticino</p> <p>Il Piano risulta coerente all' Articolo 8 delle NTA "ZONA DI RISERVA NATURALE SPECIALE"</p> <p>Nelle riserve naturali speciali sono ammessi, previa autorizzazione dell'Ente Parco, esclusivamente interventi di carattere didattico, tecnico, tecnico- faunistico e scientifico. Per la tutela degli habitat.</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Gli interventi antropici unicamente consentiti sono finalizzati alla riqualificazione naturalistica; in particolare l'attività agroforestale consentita nelle aree boscate e nelle aree intercluse attualmente di minor pregio naturalistico deve essere comunque orientata al raggiungimento dell'equilibrio ecosistemico. b) La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione di parti della flora

boschivi" e i catasti incendi comunali di cui all'articolo 10 della legge 353/2000.

erbacea ed arbustiva sono vietati, fatte salve le operazioni autorizzate dall'Ente Parco, connesse alle attività selvicolturali e agricole e alla manutenzione ordinaria di sentieri e per le normali operazioni agricole.

Per la tutela del suolo e delle aree boscate.

- a) La gestione del bosco tipico del Ticino fa riferimento al Piano di gestione forestale vigente nonché alle norme sito specifiche in vigore.
- b) È vietato impiantare nuovi pioppeti o altre colture a rapido accrescimento.
- c) Relativamente ai pioppeti esistenti, fatto salvo quanto previsto dal Piano di gestione forestale, all'abbattimento delle piante deve seguire un rimboscimento con specie forestali autoctone effettuato dal proprietario. I pioppeti nei quali la copertura arborea derivante dai pioppi si sia ridotta a meno del 50% della copertura totale, sono considerati di fatto come formazioni boschive a tutti gli effetti.
- d) Sono vietati l'allevamento e il pascolo.
- e) Sono vietati tutti gli interventi di modificazione del suolo, fatti salvi quelli con finalità di conservazione degli ecosistemi perifluviali, quelli legati a finalità di interesse scientifico, quelli di restituzione dei caratteri di naturalità in situazioni di preesistente degrado.

In tali aree:

- f) È vietata qualsiasi nuova costruzione.
- g) È consentita unicamente la realizzazione di manufatti e servizi funzionali alle attività dell'Ente Parco. Si dovranno in ogni caso mettere in atto opportuni accorgimenti per garantire un corretto inserimento ambientale nel rispetto degli ecosistemi e dei valori paesistici.
- h) Per gli edifici esistenti sono ammessi: la manutenzione ordinaria e straordinaria, il

restauro e il risanamento conservativo. È altresì vietato il cambio di destinazione d'uso. Non sono consentite nuove opere di urbanizzazione.

- i) È consentito unicamente il cambio di destinazione d'uso per gli edifici esistenti da destinare a finalità didattica o scientifica.
- j) È vietata la realizzazione di linee elettriche e cabine fino a 15.000 Volt. Per le linee elettriche e le cabine esistenti non saranno autorizzati di norma allacciamenti di edifici esistenti in area di riserva naturale, né l'attraversamento di tali aree con linee aeree, salvo diversa disposizione dell'Ente Parco, valutata di volta in volta considerando la natura dei luoghi.
- k) È vietata la costruzione di elettrodotti oltre i 15.000 Volt. Per i tracciati esistenti, nel caso di ricostruzione dovrà essere individuato un percorso alternativo, salvo diversa disposizione dell'Ente Parco, valutata di volta in volta considerando la natura dei luoghi.
- l) È vietata la posa di ripetitori di telefonia cellulare, televisivi, radiofonici o similari.

Inoltre:

Sono vietate, salvo quanto diversamente previsto dal Piano di gestione forestale, la conversione dei boschi di alto fusto in cedui e la conversione dei cedui composti in cedui semplici.

Su tutta la fauna, anche su insetti e fauna minore, sono consentite esclusivamente operazioni connesse all'applicazione delle norme di polizia sanitaria, fitopatologica, veterinaria, igienica, forestale e ricerca scientifica, a cura dei soggetti autorizzati dall'Ente Parco.

Con riferimento alla caratterizzazione forestale del territorio, agli interventi di gestione del patrimonio forestale, nonché ai tempi di esecuzione dei medesimi si rimanda ai contenuti e alle

	<p>prescrizioni del Piano di gestione forestale vigente e alle misure di sito specifiche vigenti.</p> <p>Il proprietario di aree boscate, o chiunque ne abbia la disponibilità, è tenuto ad attuare tutti gli interventi necessari per preservare o curare i boschi dall'invasione di insetti o crittogame o da altre patologie.</p> <p>Non sono consentiti nuovi allevamenti suinicoli, ittici e di animali domestici e/o esotici</p> <p>Sono consentiti gli allevamenti di bovini, equini, ovi-caprini e avicoli a terra, nel rispetto di un rapporto con il terreno che consenta la gestione dell'azoto zootecnico secondo i criteri della del regolamento regionale vigente. Per gli allevamenti esistenti, l'Ente Parco ha la facoltà di redigere appositi regolamenti che stabiliscono norme di compatibilità ambientale.</p>
<p><i>comma 11</i></p> <p>I boschi identificati come habitat d'interesse comunitario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e che sono ubicati all'interno dei confini dei siti che fanno parte della Rete Natura 2000 costituiscono ambiti di particolare interesse e rilievo paesaggistico; all'interno di tali ambiti fino all'approvazione dei piani di gestione o delle misure di conservazione sito-specifiche si applicano le disposizioni di cui alle "Misure di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 in Piemonte" deliberate dalla Giunta regionale.</p> <p><i>comma 12</i></p> <p>Nei territori di cui al comma 1 gli interventi che comportino la trasformazione delle superfici boscate devono privilegiare soluzioni che consentano un basso impatto visivo sull'immagine complessiva del paesaggio e la conservazione dei valori storico-culturali ed estetico-percettivi del contesto, tenendo conto anche della funzione di intervallo fra le colture agrarie e di contrasto all'omogeneizzazione del paesaggio rurale di pianura e di collina.</p> <p><i>comma 13</i></p> <p>Nei territori di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 11 del presente articolo, per la gestione delle superfici forestali si applicano le disposizioni e gli strumenti di pianificazione di cui alla l.r. 4/2009 e i relativi provvedimenti attuativi.</p>	<p>Il Piano risulta coerente in quanto ai sensi dell'art. 1 comma 6 delle NTA tiene conto delle misure generali "Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte" di cui alla DGR n. 54-7409 del 7 aprile 2014 e smi, e delle misure sito specifiche vigenti approvate con DGR n. 53-4420 del 19.12.2016 DGR 30-4238 del 21-11-2016</p> <p>Il Piano risulta coerente in quanto ai sensi dell'art. 8 e 10 delle NTA.</p> <p>Si evidenzia che alle norme tecniche di attuazione del Piano d'Area è vigente il Piano di gestione forestale del Parco naturale della Valle del Ticino</p>
<p>Articolo 17. Aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico</p>	

Nella Tav. P4 sono rappresentati aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico (tema puntuale che contiene 297 elementi senza rilevanza visiva e 131 elementi con rilevanza visiva; tali elementi sono costituiti dai geositi e dalle singolarità geologiche [grotte, miniere, incisioni glaciali, massi erratici, calanchi, cascate, ecc.], dalle aree umide e dagli alberi monumentali).

Nella Tav. P2 sono rappresentati i 40 alberi monumentali riconosciuti quali beni paesaggistici (che coincidono con quelli individuati nella Tav. P4).

Le morene e gli orli di terrazzo sono rappresentati nella Tav. P1.

Indirizzi

comma 5

I piani locali, sulla base delle indicazioni sintetiche della Tavola P1 e della documentazione esistente e disponibile nelle banche dati regionali, precisano e delimitano le morene e gli orli di terrazzo, disciplinando gli interventi in essi ammissibili; per quanto attiene le conoidi alluvionali, i comuni fanno riferimento alle perimetrazioni già esistenti e disponibili sui propri strumenti urbanistici o su piani sovraordinati.

Direttive

comma 6

I piani locali individuano eventuali ulteriori elementi di interesse geomorfologico e naturalistico, di cui al comma 1, applicando i seguenti criteri di selezione:

- a. rarità nel contesto geomorfologico e naturalistico regionale;
- b. chiara distinguibilità dai territori circostanti per posizione nel paesaggio, relazioni con gli altri elementi morfologici, tipo di copertura vegetale, emergenza percepibile degli elementi;
- c. ruolo svolto o potenziale nella rete ecologica di cui all'articolo 42.

In particolare l'elenco dei geositi e delle singolarità geologiche è precisato, localizzato ed arricchito con una selezione che applichi i seguenti criteri:

- I. rarità, integrità, rappresentatività;
- II. dimensioni ed estensione;
- III. motivi d'interesse oltre a quello scientifico didattico;
- IV. presenza di biotopi;
- V. valore scenico o paesaggistico;
- VI. ruolo nella storia del territorio.

Tali individuazioni sono formulate anche sulla base di dati predisposti e resi disponibili dalla Regione a seguito di studi di carattere settoriale, nonché con riferimento al censimento dei massi erratici di alto pregio paesaggistico, naturalistico e storico di cui alla l.r. 23/2010.

comma 7

Per i geositi e le singolarità geologiche di cui al comma 1 i piani locali:

- a. salvaguardano i caratteri specifici e di leggibilità di ciascun sito con particolare riferimento a quelli di valore scientifico, segnalati da studi e piani di settore, per i quali sono da evitare alterazioni dei luoghi anche mediante restrizioni della fruizione;

Nel Parco Naturale del Ticino non sono presenti elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico.

Nel Parco Naturale del Ticino non sono presenti elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico.

Nel Parco Naturale del Ticino non sono presenti geositi.

<p><u>Directive</u></p> <p><i>comma 6</i></p> <p>Per le aree di cui al comma 2, lettera c. i piani locali disciplinano le modalità per perseguire gli obiettivi di cui al comma 3, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 42 e nel rispetto di quanto previsto per tali ambiti dalla l.r. 19/2009.</p>	<p>Il Piano risulta coerente con le disposizioni di cui all'art.142 del Dlgs 42/2004 e smi.</p>
<p><u>Prescrizioni</u></p> <p><i>comma 7</i></p> <p>Fino alla verifica o all'adeguamento al Ppr di cui all'articolo 3, comma 9, nei parchi nazionali, regionali e provinciali dotati di piano d'area sono consentiti esclusivamente gli interventi conformi con i piani d'area vigenti, se non in contrasto con le prescrizioni del Ppr stesso.</p> <p><i>comma 8</i></p> <p>Nei parchi privi di piano d'area fino all'approvazione del piano d'area adeguato al Ppr sono cogenti le norme prescrittive di quest'ultimo e, per quanto non in contrasto, quelle contenute negli strumenti di governo del territorio vigenti alla data dell'approvazione del Ppr stesso, nel rispetto delle norme di tutela e di salvaguardia stabilite dalla legge istitutiva dell'area protetta e delle eventuali misure di conservazione della Rete Natura 2000.</p>	<p>Il Piano d'Area rimanda alle T1150001 - Misure di conservazione sito-specifiche del Sito IT1150001 – Valle del Ticino</p> <p>Il Piano d'Area rimanda alle T1150001 - Misure di conservazione sito-specifiche del Sito IT1150001 – Valle del Ticino</p>
<p>Articolo 19. Aree rurali di elevata biopermeabilità</p>	
<p><i>Nella Tav.P4 sono rappresentate:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - praterie rupicole (tema areale presente nell'area montana); - praterie, prato-pascoli, cespuglieti (tema areale presente prevalentemente in montagna e in collina); - aree non montane a diffusa presenza di siepi e filari (tema areale presente in pianura). 	
<p><u>Indirizzi</u></p> <p><i>comma 7</i></p> <p>I piani settoriali e i piani locali, per quanto di rispettiva competenza, al fine di garantire la salvaguardia dei prati stabili, dei prato-pascoli, dei pascoli e dei filari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. promuovono il mantenimento delle colture prative e delle infrastrutture tradizionali per l'irrigazione e la riconversione delle altre colture agrarie verso la praticoltura stabile; b. incentivano la manutenzione e il ripristino delle formazioni lineari, anche in coordinamento con le linee di azione del piano di sviluppo rurale. 	<p>Il Piano risulta coerente ai sensi dell'art. 15 delle NTA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE e 17 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AGRICOLTURA</p> <p>L'Ente Parco promuove le forme di agricoltura sostenibile nella coltura e produzione agricola e agroalimentare che privilegiano quei processi naturali che consentono di preservare la "risorsa ambiente" mediante le buone pratiche e il recupero delle tradizioni</p> <p>Il Piano persegue obiettivi generali di tutela dell'agricoltura che, per il suo ruolo di attività imprenditoriale multifunzionale, svolge una</p>

<p><i>comma 8</i></p> <p>I piani territoriali provinciali e i piani locali valorizzano, altresì, l'alpicoltura, promuovendo attività turistiche e fruibili integrative, nel rispetto del paesaggio e delle tipologie di costruzioni tradizionali, compatibilmente con i criteri definiti all'articolo 40 sugli insediamenti rurali.</p> <p><u>Direttive</u></p> <p><i>comma 9</i></p> <p>I piani locali possono approfondire e precisare le aree di cui al comma 1 sulla base dei seguenti criteri:</p> <ol style="list-style-type: none"> idoneità pedologica e geomorfologica; esigenze di difesa del suolo da erosione e dissesto, in coerenza con gli studi di approfondimento del quadro del dissesto connessi alle varianti dei piani locali di adeguamento al PAI, ove presenti; acclività e accessibilità; grado di infrastrutturazione ai fini agro-silvo-pastorali; frammentazione dell'ecotessuto e delle proprietà fondiarie; potenziale quali-quantitativo delle risorse foraggiere prato-pascolive; presenza di filiere produttive pastorali o di sistemi zootecnici locali finalizzati a produzioni locali tipiche, riconosciute con certificazione di qualità di cui all'articolo 20; relazioni scenico percettive con il contesto paesaggistico e con la rete di connessione paesaggistica di cui agli articoli 30, 31, 32 e 42. 	<p>funzione fondamentale al fine della salvaguardia, gestione e conservazione del territorio del Parco; per il perseguimento di tali obiettivi, il Piano di avvale degli strumenti di attuazione e di gestione di cui all'art. 3.</p> <p>Le attività agricole devono essere preferibilmente indirizzate verso la promozione e il miglioramento dell'utilizzazione colturale in termini tecnici, economici ed ambientali, secondo metodologie agronomiche ecocompatibili, al fine di migliorare la qualità dell'ambiente fisico e delle acque, e di ridurre sprechi e cattivo uso delle risorse idriche. L'Ente Parco, in collaborazione con le Associazioni di Categoria Agricole promuove fra le aziende che operano nel territorio del Parco l'applicazione dei metodi di agricoltura sostenibile, biologica o integrata. L'agricoltura sostenibile è caratterizzata da pratiche agricole che perseguono:</p> <ul style="list-style-type: none"> il mantenimento e/o l'aumento della fertilità del suolo e della sua attività microbiologica; la prevenzione dell'insorgenza di malattie crittogamiche; la prevenzione del pullulare di organismi dannosi; il ripristino ed il rispetto della complessità ambientale (biodiversità); la riduzione e possibilmente l'eliminazione dell'immissione nell'ambiente di prodotti inquinanti. <p>L'Ente Parco promuove la riduzione dell'impiego dei fertilizzanti chimici e dei prodotti fitosanitari ed incentiva l'uso di reflui zootecnici e ammendanti organici naturali. Sostiene, inoltre, la conservazione e la realizzazione di elementi dell'agroecosistema a prevalente funzione ambientale e paesaggistica, allo scopo di realizzare corridoi ecologici naturali per il collegamento in rete delle riserve naturali speciali.</p> <p>L'Ente Parco promuove l'agriturismo, così come disciplinato ai sensi della normativa vigente in materia che costituisce riferimento per i requisiti tecnici e igienico sanitari delle strutture. Promuove le buone pratiche e le zone di fruizione turistiche e agrituristiche.</p> <p>Il Piano risulta coerente ai sensi dell'art. 16</p>
--	--

<p><i>comma 10</i></p> <p>Nelle aree di cui al comma 1, lettere a., b., c. i piani locali possono prevedere nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative basate sul riuso e la riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti; in particolare è da dimostrarsi l'effettiva domanda, previa valutazione del patrimonio edilizio esistente e non utilizzato, di quello sotto-utilizzato e di quello da recuperare. Nelle aree di cui al comma 1, lettera d. deve essere garantita la conservazione degli aspetti peculiari del paesaggio caratterizzato dalla presenza delle formazioni lineari di campo esistenti.</p>	<p>Vengono infatti disciplinate la difesa del suolo con richiami, la tutela e gestione delle acque meteoriche, superficiali e sotterranee al fine di mantenere e migliorare l'assetto ecologico complessivo delle singole componenti degli ecosistemi ricompresi nel territorio del Parco. Ogni intervento sulle acque deve essere verificato in ordine alla compatibilità con le previsioni dei Piani di bacino e di sub-bacino previsti dalla normativa e con le esigenze di sicurezza idraulica. Tutti gli interventi sulla rete idrografica devono essere eseguiti con modalità tali da non comportare un'alterazione dell'equilibrio ambientale ed idrologico del sistema.</p> <p>Il Piano persegue obiettivi generali di tutela dell'agricoltura che, per il suo ruolo di attività imprenditoriale multifunzionale, svolge una funzione fondamentale al fine della salvaguardia, gestione e conservazione del territorio del Parco.</p> <p>Le attività agricole devono essere preferibilmente indirizzate verso la promozione e il miglioramento dell'utilizzazione colturale in termini tecnici, economici ed ambientali, secondo metodologie agronomiche ecocompatibili, al fine di migliorare la qualità dell'ambiente fisico e delle acque, e di ridurre sprechi e cattivo uso delle risorse idriche. L'Ente Parco, in collaborazione con le Associazioni di Categoria Agricole promuove fra le aziende che operano nel territorio del Parco l'applicazione dei metodi di agricoltura sostenibile, biologica o integrata.</p> <p>L'Ente Parco promuove la riduzione dell'impiego dei fertilizzanti chimici e dei prodotti fitosanitari ed incentiva l'uso di reflui zootecnici e ammendanti organici naturali. Sostiene, inoltre, la conservazione e la realizzazione di elementi dell'agroecosistema a prevalente funzione ambientale e paesaggistica, allo scopo di realizzare corridoi ecologici naturali per il collegamento in rete delle riserve naturali speciali.</p> <p>Gli interventi di sistemazione agraria, miglioramento fondiario, infrastrutturazione e edificazione devono essere subordinati al rispetto e alla ricostruzione del reticolo dei corridoi ecologici; i progetti relativi a tali interventi sono sottoposti a parere obbligatorio dell'Ente Parco e devono essere corredati dal rilievo dello stato di fatto esteso all'intorno più prossimo, atto a documentare la localizzazione, i collegamenti ai margini e la quantificazione della dotazione esistente di</p>
---	--

elementi vegetali minori e di altri elementi minori, siano essi individuati o meno dallo strumento urbanistico. I progetti devono altresì prevedere le opere necessarie a ristabilire tutte le precedenti connessioni ecologiche e/o a crearne di nuove, riconoscendo agli elementi vegetali minori un ruolo fondamentale nella realizzazione dei corridoi ecologici.

Il Piano risulta coerente ai sensi dell'art. 11 ZONE AGRICOLE E FORESTALI delle NTA

È consentita la realizzazione delle residenze rurali e di nuovi fabbricati a servizio dell'attività agricola e zootecnica, quali stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione e la conservazione e vendita dei prodotti agricoli, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 56/77 e successive modifiche e integrazioni, quando tali spazi non possano essere reperiti attraverso interventi di recupero dei manufatti esistenti in tutto o in parte inutilizzati. La realizzazione delle nuove strutture deve essere motivata in relazione alle effettive esigenze dell'azienda da definirsi in base, all'ubicazione della sede, alla capacità produttiva della stessa e in ogni caso la superficie coperta non deve eccedere il 15% della superficie del lotto di pertinenza catastale degli insediamenti preesistenti escludendo le aree boscate. In un'ottica di riduzione di consumo di suolo, sarà possibile edificare nuove residenze rurali e nuovi fabbricati a servizio dell'attività agricola e zootecnica solo comprovando l'impossibilità di utilizzare immobili esistenti e/o immobili dismessi e/o aree già degradate o pregiudicate anziché suolo agricolo e comunque nel rispetto delle previsioni normative del PTR in tema di consumo del suolo.

Sono consentiti interventi di rinaturalizzazione, finalizzata a ridurre l'impatto ambientale e a valorizzare il paesaggio e la cultura agraria, attraverso scelte che riguardano le modalità di occupazione del suolo: forestazione, naturalizzazione, introduzione di colture di interesse storico ed ambientale previo parere obbligatorio dell'Ente Parco.

Articolo 20. Aree di elevato interesse agronomico

Nella Tav. P4 sono rappresentate le aree di elevato interesse agronomico (tema areale costituito da territori appartenenti a suoli con capacità d'uso di I e II classe, da cui sono escluse le grandi aree edificate e le zone coperte dalle morfologie insediative urbane consolidate, dai tessuti urbani esterni ai centri, dai tessuti discontinui suburbani, dagli insediamenti specialistici organizzati, dalle aree a dispersione insediativa prevalentemente residenziale e specialistica, dalle insule specializzate e dai complessi infrastrutturali. Si trovano in pianura e parzialmente in collina).

Indirizzi

comma 3

Oltre ai territori di cui al comma 1, gli strumenti di governo del territorio, alle diverse scale possono individuare le aree di interesse agronomico anche in relazione ad altri parametri, quali ad esempio la presenza di territori ricadenti in III classe di capacità d'uso del suolo, qualora nel territorio di riferimento, i terreni in I classe siano assenti o inferiori al 10%.

comma 4

Nelle aree di elevato interesse agronomico i piani locali prevedono che le eventuali nuove edificazioni siano finalizzate alla promozione delle attività agricole e alle funzioni ad esse connesse; la realizzazione di nuove edificazioni è subordinata alla dimostrazione del rispetto dei caratteri paesaggistici della zona interessata.

Il Piano risulta coerente ai sensi dell'art. 11 ZONE AGRICOLE E FORESTALI delle NTA

Sono individuate come zone agricole e forestali quelle parti del territorio destinate alla conduzione agricola e forestale in cui prevalgono gli elementi di valore paesaggistico, pur in presenza di elementi naturali sufficientemente estesi, che consentono la permanenza di biocenosi diversificate. Tali ambienti coltivati sono infatti ambienti naturali costituiti da un mosaico di ecosistemi, inframmezzati da lembi di foresta, da ecosistemi fluviali, da fasce ripariali, zone umide, etc., pertanto suscettibili di incrementare, con la riduzione delle coltivazioni intensive e la riqualificazione degli elementi naturali, il valore naturalistico del Parco.

Le zone agricole e forestali sono istituite a supporto di uno sviluppo agricolo orientato in funzione degli equilibri ecologici e funzionali degli ecosistemi; la ricostituzione della rete ecologica mira a ristabilire i rapporti tra gli elementi frammentati e gli ambienti naturali, nonché tra i diversi ambienti, da quelli più naturali a quelli più influenzati dalle attività antropiche.

Le attività agricole e forestali esistenti devono essere indirizzate al mantenimento delle buone pratiche agronomiche, nonché con funzione di salvaguardia del sistema idrogeologico, del paesaggio agrario, dell'equilibrio ecologico e naturale.

L'agricoltura si esercita nelle forme e nei terreni entro cui tale attività è attualmente praticata. Non sono consentiti interventi relativi a miglioramenti fondiari che possono comportare modificazioni degli elementi fisico-morfologici e storico-culturali esistenti.

La modificazione delle colture di prati e marcite devono essere preventivamente valutate dall'Ente Parco.

Direttive

comma 5

<p><i>comma 9</i></p> <p>Nelle aree di interesse agronomico, fermo restando quanto specificato al comma 7, lettera b., la realizzazione di impianti di produzione dell'energia, compresi quelli da fonti rinnovabili, deve essere coerente, oltre che con le previsioni delle presenti norme, con i criteri localizzativi e qualitativi definiti a livello nazionale e regionale.</p>	<p>Il Piano risulta coerente ai sensi dell'art. 11 ZONE AGRICOLE E FORESTALI delle NTA</p>
<p>Articolo 21. Disciplina generale delle componenti di interesse storico culturale</p>	
<p><i>Le componenti storico culturali sono rappresentate nella Tav. P4 e normate nello specifico negli articolo dal 22 al 29</i></p>	
<p>Indirizzi</p> <p><i>comma 3</i></p> <p>I piani locali, al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio storico-culturale, precisano e disciplinano d'intesa con la Regione e il Ministero gli elementi riconosciuti nei piani locali ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 56/1977 e individuano, anche in aggiunta a quanto definito dal Ppr, le permanenze materiali e i singoli complessi e manufatti caratterizzanti i sistemi storico-territoriali, i caratteri costruttivi e gli altri aspetti specifici che connotano il patrimonio edilizio e urbanistico anche in base a specifiche tecnologie e tradizioni costruttive.</p> <p><i>comma 4</i></p> <p>I piani territoriali provinciali e i piani locali riconoscono le componenti storico-culturali, valutandone le condizioni e la rilevanza, tenendo conto:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. del patrimonio conoscitivo storico-territoriale raccolto dal Ministero e dalla Regione; b. degli aspetti rilevati nelle carte IGM 1881 – 1924 della Carta Topografica d'Italia alla scala 1:25.000; c. di coeve fonti cartografiche storiche, con particolare riferimento ai nuclei storici e agli insediamenti rurali; d. dello stato dei luoghi, da documentare con particolare riferimento ai casi di scomparsa, erosione o degrado delle presistenze segnalate nelle carte storiche, ove ciò comporti la perdita di significativa testimonianza storico-culturale; e. delle fonti documentarie locali, con particolare riferimento al patrimonio informativo e progettuale disponibile (carte storiche, catasti, progetti); f. del ruolo delle componenti e dei contesti, esaminati rispetto agli obiettivi di tutela e di valorizzazione del Ppr. 	<p>Il Piano risulta coerente ai sensi dell'art. 18 VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PAESAGGISTICO, STORICO- CULTURALE ED EDILIZIO delle NTA.</p> <p>L'intero territorio del Parco è area soggetta a tutela paesaggistica ai sensi dell'articolo 142 del d. lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137". Il Piano persegue quindi obiettivi di tutela delle qualità estetico-visuali, dei caratteri storico-culturali del paesaggio e dei beni che lo costituiscono, quale risorsa fondamentale da salvaguardare e quale elemento di riconoscibilità territoriale della Valle del Ticino da valorizzare anche ai fini della fruizione, in un'ottica di sostenibilità ambientale e secondo modalità coerenti con le esigenze di tutela naturalistica ed ecologica, nonché ai sensi del PPR vigente.</p> <p>Sono considerati dal presente Piano, in conformità al PPR, elementi del paesaggio della Valle del Ticino di particolare interesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> le zone di particolare valore paesaggistico la rete stradale storica il sistema agrario storico il sistema insediativo storico le visuali panoramiche gli accumuli di ciottoli in località Campo dei Fiori <p>Tali beni non devono essere oggetto d'interventi che comportino, in modo diretto o indiretto, il loro degrado ovvero la perdita di valore, anche parziale.</p>

Articolo 22. Viabilità storica e patrimonio ferroviario

Nella Tav.P4 è rappresentata:

- rete viaria di età romana e medievale (tema lineare);
- rete viaria di età moderna e contemporanea (tema lineare);
- rete ferroviaria storica (tema lineare).

Indirizzi

comma 2

Gli interventi sul sistema della viabilità storica, previsti dagli strumenti di pianificazione, sono tesi a garantire la salvaguardia e il miglioramento della fruibilità, della riconoscibilità dei tracciati e dei manufatti a essi connessi, favorendone l'uso pedonale o ciclabile o comunque a bassa intensità di traffico, anche con riferimento alla Rete di connessione paesaggistica di cui all'articolo 42.

Il Piano risulta coerente ai sensi dell'art. 18 VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PAESAGGISTICO, STORICO- CULTURALE ED EDILIZIO delle NTA.

Ai sensi del PPR risulta presente per parte del territorio di Castelletto Sopra Ticino e Varallo Pombia la rete ferroviaria storica

Direttive

comma 3

I piani territoriali provinciali e i piani locali precisano e completano il censimento di quanto al comma 1, sulla base dei seguenti aspetti:

- a. i tratti di strada e i manufatti a essi connessi che costituiscono permanenze archeologiche;
- b. i percorsi connessi a fattori identitari di rilevanza regionale, come in particolare:
 - I. le strade significative per specifiche memorie storiche o i percorsi devozionali, con le relative testimonianze materiali (cappelle, piloni votivi, monumenti, ecc.);
 - II. la viabilità di rango minore (comprese le mulattiere e i sentieri), anche con riferimento ai materiali (lastricature, parapetti, muri a secco) o al ruolo strutturale per gli impianti insediativi rurali identificati all'articolo 40 (di costa, di valico, di cresta) o per le connessioni transfrontaliere;
 - III. le aree limitrofe alle carreggiate stradali storiche, i cui impianti insediativi sono direttamente coinvolti nelle modalità d'uso della strada (in termini di tipi edilizi, accessi ai lotti, siti di sosta o mercato, ecc.);
 - IV. le opere d'arte e i manufatti dell'infrastruttura (es. ponti, gallerie, viadotti, scarpate, opere di presidio, ecc.) e gli elementi architettonici (es. stazioni, caselli, casotti daziari, ecc.);
 - V. le "porte urbane" e gli assi viari progettati con ruolo scenografico o ordinatore, in particolare ove connessi a centri e complessi architettonici significativi;
 - VI. i tratti delle strade e delle linee ferroviarie storiche dotati di panoramicità, per i quali valgono le norme di cui all'articolo 30;
 - VII. le visuali di e da strada o ferrovia testimoniate in modo ricorrente o esemplare nelle arti figurative, nella letteratura e nell'iconografia storica.

Il Piano risulta coerente ai sensi dell'art. 18 VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PAESAGGISTICO, STORICO- CULTURALE ED EDILIZIO delle NTA.

La rete stradale storica, di cui alla lettera b) del comma 2, è costituita dai tracciati su strada, sterrato o ferro di cui è accertabile la presenza nella prima cartografia IGM 1:25.000 e dal confronto con le cartografie preunitarie. Essa costituisce la matrice sulla quale si è formato nei secoli il sistema insediativo locale. Gli interventi e i progetti sulla rete stradale storica devono garantire:

- la permanenza, la continuità e la leggibilità dei tracciati di riconosciuto valore storico-culturale;
- la leggibilità dei segni che li hanno storicamente caratterizzati (allineamenti degli edifici, visuali, alberature, muri di contenimento);
- la possibilità di fruizione panoramica e ambientale legata al loro utilizzo, a fini didattici e turistico-ricreativi.

<p><i>comma 4</i></p> <p>Per quanto individuato al comma 1 e al comma 3, i piani locali:</p> <p>a. disciplinano gli interventi in modo da assicurare l'integrità e la fruibilità d'insieme, il mantenimento e il ripristino, ove possibile, dei caratteri costruttivi, morfologici e vegetazionali, con particolare riferimento alle eventuali alberate, caratterizzanti la viabilità;</p> <p>b. sottopongono i manufatti edilizi o di arredo interessati a una normativa specifica che garantisca la leggibilità dei residui segni del loro rapporto con i percorsi storici, anche con riferimento alla valorizzazione di alberature, sistemi di siepi, recinzioni, cippi, rogge, canali significativi, oppure alla riduzione di impatti negativi di pali e corpi illuminanti, pavimentazioni, insegne, elementi di arredo urbano e di colore.</p>	<p>Il Piano risulta coerente ai sensi dell'art. 18 VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PAESAGGISTICO, STORICO- CULTURALE ED EDILIZIO delle NTA.</p> <p>La rete stradale storica, di cui alla lettera b) del comma 2, è costituita dai tracciati su strada, sterrato o ferro di cui è accertabile la presenza nella prima cartografia IGM 1:25.000 e dal confronto con le cartografie preunitarie. Essa costituisce la matrice sulla quale si è formato nei secoli il sistema insediativo locale. Gli interventi e i progetti sulla rete stradale storica devono garantire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la permanenza, la continuità e la leggibilità dei tracciati di riconosciuto valore storico-culturale; • la leggibilità dei segni che li hanno storicamente caratterizzati (allineamenti degli edifici, visuali, alberature, muri di contenimento); • la possibilità di fruizione panoramica e ambientale legata al loro utilizzo, a fini didattici e turistico-ricreativi.
<p>Art. 23. Zone d'interesse archeologico</p>	
<p><i>Nella Tav. P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, seconda parte, sono rappresentate le zone di interesse archeologico, art. 142 lett. m. del d.lgs. 42/2004 (tema areale che contiene 94 elementi).</i></p> <p><i>Nella Tav. P5 sono rappresentati i siti archeologici di rilevanza regionale.</i></p>	
<p><u>Indirizzi</u></p> <p><i>comma 4</i></p> <p>I piani locali individuano, d'intesa con il Ministero, le aree a rischio archeologico, ancorché non costituiscano zone di interesse archeologico tutelate ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera m. del Codice, al fine di garantire la salvaguardia di potenziali ambiti da assoggettare a specifica tutela archeologica.</p> <p><i>comma 5</i></p> <p>I piani locali tutelano e valorizzano le zone di interesse archeologico di cui al comma 1 e i siti di cui al comma 3, al fine di preservarne i valori, favorirne la conoscenza e incentivarne la fruizione.</p>	<p>Non sono presenti aree di interesse archeologico tutelate ai sensi dell'art. 142 comma 1 D.lgs n. 42/2004 e smi</p> <p>Seppur il Piano d'Area all'art. 18 prevede La località Campo dei Fiori, a Varallo Pombia, è individuata dal Piano quale ambito con presenza di accumuli di ciottoli, testimonianza di una antica aureofodina. In tale località:</p> <p>-il Piano tutela la conservazione della aureofodina, per la sua rilevante importanza</p>

<p>valorizzazione dei luoghi nei quali i manufatti sono inseriti;</p> <p>b. gli eventuali interventi di ampliamento del patrimonio edilizio, purché siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale degli immobili;</p> <p>c. gli interventi di esclusivo adeguamento delle sezioni e dei tracciati viari esistenti, nel rispetto degli assi prospettici e della vegetazione d'alto fusto esistente;</p> <p>d. l'ampliamento di cave attive, solo se funzionali alla riqualificazione, al ripristino e all'adeguata sistemazione paesaggistica finale dei luoghi;</p> <p>e. l'utilizzo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili di pertinenza degli edifici esistenti e integrati nelle relative strutture edilizie;</p> <p>f. la realizzazione di opere infrastrutturali a rete, pubbliche o di interesse pubblico, purché sia dimostrata l'assoluta necessità o il preminente interesse per la popolazione residente e non siano localizzabili altrove.</p> <p><i>comma 9</i> Gli interventi di cui al comma 8, lettere a., b., e c. devono garantire il mantenimento, il recupero o il ripristino delle caratteristiche costruttive, delle tipologie, dei materiali, dei colori tradizionali del luogo.</p>	
Articolo 24. Centri e nuclei storici	
<p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentati:</i></p> <p>- Torino e centri di I-II-III rango (tema puntuale che classifica 524 centri abitati in ranghi di importanza storica);</p> <p>- struttura insediativa storica di centri con forte identità morfologica (tema puntuale che suddivide 1150 centri in: permanenze archeologiche di fondazioni romane e protostoriche, reperti e complessi edilizi isolati medievali, insediamenti di nuova fondazione di età medievale, insediamenti con strutture signorili e/o militari caratterizzanti, insediamenti con strutture religiose caratterizzanti, rifondazioni o trasformazioni urbanistiche di età moderna, rifondazioni o trasformazioni urbanistiche di età contemporanea).</p>	
<p>Direttive</p> <p><i>comma 5</i></p> <p>In sede di adeguamento al Ppr, ai sensi dell'art. 46 comma 2, i piani locali anche in coerenza con le indicazioni del Ptr e dell'articolo 24 della l.r. 56/1977:</p> <p>a. verificano le perimetrazioni dei centri e nuclei storici individuati nei piani regolatori vigenti, motivando eventuali scostamenti da queste ultime sulla base di rilievi, analisi critiche e valutazioni che approfondiscano gli studi e le documentazioni prodotte per il Ppr. Tale</p>	<p>Il Piano risulta coerente ai sensi dell'art. 18 VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO</p>

<p>verifica è finalizzata a salvaguardare le relazioni fondamentali delle suddette strutture con il contesto paesaggistico, includendo aree di bordo e spazi liberi in quanto parte integrante delle strutture stesse;</p> <p>b. definiscono, anche con l'ausilio degli strumenti di cui all'articolo 5, comma 1, una disciplina di dettaglio che assicuri la conservazione e la valorizzazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> I. della morfologia di impianto dei centri e degli aspetti di interazione tra sistemi storico-territoriali alla scala locale, riferiti alla viabilità di connessione, alla intervisibilità, alle relazioni con elementi isolati costruiti o naturali; II. delle specificità delle strutture in relazione agli aspetti geomorfologici del sito, alla giacitura d'impianto, agli elementi rilevanti del contesto, all'accessibilità; III. delle specificità delle strutture in relazione agli elementi storicamente rilevanti di cui al comma 2; IV. delle tipologie edilizie, della tessitura degli involucri edilizi e dei caratteri tipizzanti che connotano il patrimonio costruito; V. degli elementi di valenza paesaggistico-percettiva, citati da fonti storiche, quali scenari e fondali, visuali, fulcri prospettici progettati, assialità viarie significative, limiti e bordi di insediamenti di antico impianto, come meglio specificato agli articoli 30 e 31; <p>c. tutelano gli spazi urbani e i complessi urbanistici di particolare valore storico-architettonico, con particolare attenzione:</p> <ol style="list-style-type: none"> I. per gli spazi urbani progettati (piazze, viali, assi rettori, quinte urbane, tratti di mura urbane e porte, bordi urbani significativi, quali quelli mercatali o lungo antiche strade o in corrispondenza di mura non più esistenti); II. per le modalità di completamento in coerenza con i caratteri di impianto, soprattutto per quanto riguarda tipologie edilizie, orientamenti, dimensioni degli edifici e caratteri costruttivi, al fine di evitare l'inserimento di manufatti che possano interferire negativamente con i connotati visivi maggiormente significativi o che si accostino o sovrappongano in modo incongruo con elementi distintivi del paesaggio urbano, causandone la perdita di leggibilità; III. per gli scenari e fondali, gli aspetti di porta e di ingresso, i fulcri e le mete visive nel tessuto urbano storico, quali torri, campanili, chiese, castelli, belvedere; IV. per i centri urbani connotati dal disegno territoriale sabauda o da residenze appartenenti al sistema della <i>corona di delitie</i>, prevedendo interventi di valorizzazione da attuarsi secondo uno studio paesaggistico esteso ai complessi architettonici dell'intero sistema, con le loro proiezioni viarie, gli spazi urbani connessi, i relativi parchi e giardini; V. per gli insediamenti e i complessi architettonici moderni (XIX-XX secolo), disciplinando il mantenimento del rapporto tra edifici, spazi pubblici e verde urbano, nonché le caratteristiche peculiari e la materialità degli edifici stessi; 	<p>PAESAGGISTICO, STORICO- CULTURALE ED EDILIZIO delle NTA.</p> <p>Sono considerati dal presente Piano, in conformità al PPR, elementi del paesaggio della Valle del Ticino di particolare interesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le zone di particolare valore paesaggistico • la rete stradale storica • il sistema agrario storico • il sistema insediativo storico • le visuali panoramiche • gli accumuli di ciottoli in località Campo dei Fiori <p>Tali beni non devono essere oggetto d'interventi che comportino, in modo diretto o indiretto, il loro degrado ovvero la perdita di valore, anche parziale.</p> <p>Il sistema insediativo storico, di cui alla lettera d) del comma 2, è costituito da beni e agglomerati di particolare interesse storico, paesaggistico e ambientale, ai sensi dell'art. 24-25 PPR. La tutela del sistema insediativo storico deve essere finalizzata a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • conservare e trasmettere gli organismi insediativi nel loro complesso e nel pieno rispetto degli elementi di connotazione peculiare dell'insediamento e delle caratteristiche tipologiche degli edifici. • mantenere il sistema di relazioni, rapporti visivi e strutturali delle diverse parti di uno stesso centro o nucleo e tra questo ed il suo contesto territoriale; • impedire la saturazione territoriale con urbanizzazioni che vadano ad inglobare i nuclei rurali storici. <p>I beni di rilevanza storico-architettonica e culturale individuati dal PPR devono essere mantenuti nel miglior stato di conservazione dal proprietario o possessore. L'Ente Parco ha la facoltà di concedere eventuali contributi per promuovere la conservazione stessa dei beni.</p>
---	--

<p>d. tutelano i valori storici e architettonici del patrimonio edilizio mediante:</p> <p>I. la definizione dei tipi di interventi edilizi consentiti all'interno dei centri e nuclei storici, in coerenza con le indicazioni di cui alla lettera b., ponendo particolare attenzione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - evitare l'inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione, evitando in ogni caso inserimenti visibili da spazi pubblici a rilevanza paesaggistica; - evitare l'installazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili collocate su copertura in posizione tale da interferire con le visuali principali e panoramiche o tali da essere visibili da spazi pubblici aventi rilevanza paesaggistica; - evitare interventi che alterino le caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi quelli rivolti alla conservazione o alla riqualificazione e valorizzazione degli edifici storici, anche attraverso la demolizione di parti, elementi o strutture di recente realizzazione estranei alle caratteristiche storiche-tipologiche del complesso, o irrimediabilmente compromesse sotto il profilo strutturale. <p>II. l'identificazione delle aree da assoggettare a piano particolareggiato o piano di recupero per gli ambiti che necessitano di riqualificazione complessiva, assicurando in tali aree la coerenza degli interventi con gli schemi aggregativi originari dell'edificato, gli allineamenti, l'articolazione e il dimensionamento plano-volumetrico, i rapporti tra pieni e vuoti, l'orientamento delle coperture, i materiali e i cromatismi tipici del luogo.</p>	
<p>Articolo 25. Patrimonio rurale storico</p>	
<p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentati:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale (tema puntuale costituito da 5070 elementi articolati in: permanenze di centuriazione e riorganizzazione produttiva di età romana; permanenze di colonizzazione rurale medievale religiosa o insediamento rurale disperso con presenza di castelli agricoli; aree con nuclei rurali esito di riorganizzazione di età moderna; aree di rilevante valenza storico-ambientale territoriale caratterizzate da colture e nuclei rurali esito di riorganizzazione di età contemporanea); - nuclei alpini connessi agli usi agro-silvo-pastorali (tema areale costituito da 544 elementi localizzati in montagna); - presenza stratificata di sistemi irrigui (tema lineare costituito dai principali canali storici localizzati soprattutto nell'area delle risaie). 	
<p>Indirizzi</p> <p>comma 3</p> <p>I piani territoriali provinciali e i piani locali, anche sulla base degli studi di settore effettuati a livello regionale, approfondiscono e precisano le indicazioni di cui al comma 1, individuando altri eventuali elementi quali:</p> <p>a. castelli agricoli e grange medievali;</p>	<p>Il Piano risulta coerente ai sensi dell'art. 18 VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO</p>

<p>b. sistemi di cascinali di pianura (case padronali con eventuali annessi);</p> <p>c. sistemi di nuclei rurali di collina o montagna;</p> <p>d. cascine o insediamenti rurali isolati con specifiche tipologie insediative o costruttive tradizionali;</p> <p>e. sistemi diffusi di permanenze edilizie del paesaggio agrario, quali complessi di case padronali con i relativi annessi;</p> <p>f. sistemi irrigui storici con i relativi canali principali, nonché corpi idrici appartenenti al reticolo idrografico minore legato alle opere irrigue;</p> <p>g. assetti vegetazionali, testimonianza residua di modalità colturali tradizionali quali filari di alberi, siepi, alteni, ecc.</p> <p>Direttive</p> <p><i>comma 4</i></p> <p>I piani locali incentivano la valorizzazione e conservazione delle testimonianze del territorio agrario storico, verificando la presenza, tra le aree e gli elementi di cui ai commi precedenti, di quelli costituenti patrimonio rurale storico da salvaguardare, rispetto ai quali prevedere il divieto di produrre significativi e duraturi cambiamenti in grado di determinare la perdita delle testimonianze del territorio agrario storico, con particolare riferimento alla localizzazione di attività estrattive e infrastrutture ad alto impatto paesaggistico.</p> <p><i>comma 5</i></p> <p>I piani locali promuovono la conservazione e la valorizzazione delle testimonianze del territorio agrario storico, laddove ancora riconoscibili, attraverso:</p> <p>a. il mantenimento delle tracce delle maglie di appoderamento romane (centuriazione) o comunque storiche, con i relativi elementi di connessione funzionale (viabilità, rogge e canali, filari alberati, siepi e recinzioni storiche);</p> <p>b. la tutela e il mantenimento delle opere, di età medievale o posteriore, di regimazione delle acque, con particolare riferimento alle opere di ingegneria ottocentesca del Canale Cavour e di altri manufatti similari;</p> <p>c. la mitigazione dell'impatto sulle trame agrarie consolidate degli interventi di nuova viabilità, attrezzature o costruzioni, anche mediante opportune piantumazioni;</p> <p>d. la coerenza delle opere di sistemazione colturale con le modalità tradizionali di inserimento nel contesto pedologico, geomorfologico e climatico, e l'inserimento compatibile delle attrezzature proprie delle conduzioni agrarie (quali serre, serbatoi, capanni, pali tutori, ecc.), disincentivando le pratiche che possono costituire elementi di detrazione o perdita paesaggistica;</p> <p>e. il rispetto, nella realizzazione di nuovi edifici, della coerenza con le tipologie tradizionali locali e con le testimonianze storiche del territorio rurale;</p> <p>f. la disciplina degli interventi sui fabbricati esistenti e sulle loro aree di pertinenza, favorendo:</p> <p>I. la ricostituzione degli spazi aperti, anche attraverso la sostituzione di strutture e corpi incongrui addossati agli edifici o posti impropriamente al loro</p>	<p>PAESAGGISTICO, STORICO- CULTURALE ED EDILIZIO delle NTA.</p> <p>Sono considerati dal presente Piano, in conformità al PPR, elementi del paesaggio della Valle del Ticino di particolare interesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le zone di particolare valore paesaggistico • la rete stradale storica • il sistema agrario storico • il sistema insediativo storico • le visuali panoramiche • gli accumuli di ciottoli in località Campo dei Fiori <p>Tali beni non devono essere oggetto d'interventi che comportino, in modo diretto o indiretto, il loro degrado ovvero la perdita di valore, anche parziale.</p> <p>Ogni intervento progettuale su grandi cascine e cascine a corte deve tutelare e valorizzare i caratteri ricorrenti e tipici dell'edilizia rurale, garantendo la riconoscibilità ambientale percettiva degli spazi, dei caratteri tipologici e morfologici, e dei caratteri costruttivi e architettonico-decorativi. In tal senso è vietato il frazionamento e la privatizzazione degli spazi aperti comuni, all'interno delle grandi cascine e delle cascine a corte. Deve altresì essere garantito il mantenimento dell'impianto infrastrutturale originario, con il rispetto di cortine edilizie e allineamenti stradali preesistenti.</p> <p>Gli interventi di ristrutturazione edilizia sugli edifici esistenti a destinazione agricola e residenza rurale, laddove consentiti dalle disposizioni di zona di cui al Titolo II, e finalizzati sia all'utilizzo a scopi agricoli degli immobili che al loro riutilizzo funzionale, devono avere carattere prevalentemente conservativo e prestare particolare attenzione alla realizzazione di nuovi collegamenti verticali all'interno degli immobili, alla dotazione di nuovi spazi accessori alla residenza, ed al parziale tamponamento dei consistenti volumi vuoti esistenti. In tal senso valgono le seguenti indicazioni progettuali:</p> <p>a) I nuovi blocchi scala devono essere realizzati in prosecuzione delle maniche dei fabbricati esistenti, con la stessa profondità e lo stesso modulo distributivo delle aperture, evitando l'apposizione di corpi edilizi posticci.</p> <p>b) Il tamponamento dei fabbricati parzialmente aperti quali portici e fienili deve avvenire in arretramento rispetto al</p>
--	--

<p>interno con corpi edilizi coerenti volumetricamente con i caratteri di impianto e tipologici tradizionali;</p> <p>II. la promozione di interventi di recupero che rispettino tipologie, impianti, orientamenti, tecniche costruttive, materiali e scansione delle aperture secondo le tradizioni locali.</p>	<p>filo degli elementi verticali di sostegno, con materiali, che permettano di riconoscere la struttura esistente, nel rispetto delle regole compositive originarie per quanto concerne i nuovi orizzontamenti, e salvaguardando le caratteristiche grate in laterizio.</p> <p>Per il recupero funzionale dei rustici il rapporto di copertura riferito alle superfici dell'edificio principale e alle superfici oggetto di recupero non può superare il 40% per ogni singolo lotto di pertinenza degli edifici ai sensi della normativa vigente in materia.</p>
---	--

Articolo 26. Ville, giardini e parchi, aree ed impianti per il loisir e il turismo

Nella Tav. P4 sono rappresentati:

- sistemi di ville, giardini e parchi (tema puntuale costituito da 767 elementi concentrati particolarmente sulle rive del Lago Maggiore, Lago d'Orta, areali pedemontani e collina di Torino);
- luoghi di villeggiatura e centri di loisir (tema areale costituito da 171 elementi, localizzati prevalentemente nell'area montana e nelle fasce lacuali);
- infrastrutture e attrezzature turistiche per la montagna (tema areale costituito da 62 elementi).

Nella Tav. P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici, prima parte, sono rappresentati i beni tutelati ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. b. del d.lgs. 42/2004.

<p>Direttive</p> <p>comma 3</p> <p>I piani locali, fatto salvo quanto disposto dalla Parte seconda del Codice, stabiliscono normative rispettando i seguenti principi:</p> <p>a. tutela e valorizzazione:</p> <p>I. delle aree e degli elementi concorrenti a definire i caratteri identitari e storici dei luoghi;</p> <p>II. dei luoghi a valenza turistica con particolare attenzione al mantenimento delle strutture storiche di fruizione della montagna e della rete sentieristica;</p> <p>III. dei complessi architettonici, delle costruzioni pertinenziali di servizio, dei giardini e parchi e degli spazi aperti di connessione.</p> <p>b. restauro delle architetture, dei giardini e dei parchi, con interventi volti al mantenimento delle testimonianze storiche e della loro leggibilità, utilizzo e riuso appropriato e coerente con i caratteri tipologici della preesistenza;</p> <p>c. rispetto dei caratteri architettonici e stilistici propri del complesso e delle relazioni visive e funzionali fra gli edifici e i giardini e i parchi storici di pertinenza;</p> <p>d. rispetto delle viste d'insieme e delle emergenze dei complessi in oggetto, per quanto tradizionalmente leggibili da luoghi di alta frequentazione e in particolare dai percorsi e dai siti di cui al comma 2;</p> <p>e. rispetto dell'impianto originario e delle interconnessioni tra complessi architettonici e corredi vegetali, con attenzione per:</p> <p>I. gli allineamenti e i profili altimetrici;</p> <p>II. gli aspetti tipologici, dei materiali e dei trattamenti di finitura e del colore;</p>	<p>Il Piano risulta coerente ai sensi dell'art. 12 ZONE DI FRUIZIONE delle NTA</p> <p>Il Piano individua 35 zone di fruizione, suddivise in zone di fruizione articolata FA e in zone di fruizione puntuale FP.</p> <p>Le zone di fruizione articolata si caratterizzano per una distribuzione sul territorio di più attività ricreative e di tempo libero e per la necessità di procedere ad una loro organizzazione o riorganizzazione con criteri tali da garantire, oltre alla tutela naturalistica delle aree circostanti, lo svolgimento controllato della fruizione.</p> <p>Le zone di fruizione puntuale si caratterizzano per una minore estensione e un minor numero di attività ricreative e di tempo libero consentite.</p> <p>I caratteri degli interventi ammessi si suddividono in cinque tipologie:</p> <p>T interventi di recupero e trasformazione di attività, aree e/o edifici esistenti</p> <p>R interventi di contenimento e razionalizzazione delle attività esistenti e eventuale sviluppo limitato di nuove iniziative strettamente complementari alle esistenti</p> <p>S interventi di riorganizzazione delle attività esistenti e di sviluppo limitato di nuove iniziative</p> <p>N interventi di sviluppo organico di nuove iniziative</p> <p>D centri e itinerari didattico/scientifici.</p>
---	--

<p>III. le relazioni tra corte, giardino e aree verdi progettate circostanti;</p> <p>IV. la trama viaria locale, la rete di canalizzazioni irrigue e le acque di decorazione dei giardini;</p> <p>V. le assialità dei percorsi di accesso, il ruolo di quinta o di fondale di architetture costruite o di alberature;</p> <p>VI. le recinzioni.</p>	<p>nonché ai sensi dell'Articolo 18 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PAESAGGISTICO, STORICO-CULTURALE ED EDILIZIO</p> <p>I beni di rilevanza storico-architettonica e culturale individuati dal PPR devono essere mantenuti nel miglior stato di conservazione dal proprietario o possessore. L'Ente Parco ha la facoltà di concedere eventuali contributi per promuovere la conservazione stessa dei beni.</p>
<p><u>Prescrizioni</u></p> <p>comma 4</p> <p>Sulle ville, giardini e parchi individuati ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera b. e dell'articolo 157 del Codice e rappresentati nella Tavola P2 e nel Catalogo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c., al fine della loro conservazione e valorizzazione:</p> <p>a. sono consentiti, anche in relazione a una diversa destinazione d'uso compatibile con le caratteristiche del bene, esclusivamente interventi coerenti con le valenze storiche e paesaggistiche del sistema della villa, del giardino e del parco e delle sue componenti (architettoniche, vegetali, idriche, topografiche e ambientali), che non interferiscano con prospettive, visuali e allineamenti consolidati e siano comunque realizzati nel rispetto dei principi descritti al comma 3;</p> <p>b. è consentita la sola demolizione di parti, elementi o strutture estranei alle caratteristiche storico-tipologiche del complesso di recente realizzazione, individuati a seguito di idonei studi e/o elaborati tecnico-scientifici.</p> <p>Tali interventi per essere considerati ammissibili devono dimostrare, nella relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005, il rispetto del processo storico che ha caratterizzato il complesso, mediante una lettura storico critica comparata, ed essere supportati da approfonditi studi e ricerche volti a precisarne gli aspetti tipologici e architettonici, nonché le condizioni da rispettare per garantirne il corretto inserimento nel contesto interessato.</p>	<p>Il Piano risulta coerente ai sensi dell'art. 12 ZONE DI FRUIZIONE delle NTA</p> <p>Il Piano individua 35 zone di fruizione, suddivise in zone di fruizione articolata FA e in zone di fruizione puntuale FP.</p> <p>Le zone di fruizione articolata si caratterizzano per una distribuzione sul territorio di più attività ricreative e di tempo libero e per la necessità di procedere ad una loro organizzazione o riorganizzazione con criteri tali da garantire, oltre alla tutela naturalistica delle aree circostanti, lo svolgimento controllato della fruizione.</p> <p>Tra le 35 zone si evidenzia la presenza di Villa Picchetta a Cameri "Bene culturale" ai sensi del D.M.</p> <p>Le zone di fruizione puntuale si caratterizzano per una minore estensione e un minor numero di attività ricreative e di tempo libero consentite.</p> <p>I caratteri degli interventi ammessi si suddividono in cinque tipologie:</p> <p>T interventi di recupero e trasformazione di attività, aree e/o edifici esistenti</p> <p>R interventi di contenimento e razionalizzazione delle attività esistenti e eventuale sviluppo limitato di nuove iniziative strettamente complementari alle esistenti</p> <p>S interventi di riorganizzazione delle attività esistenti e di sviluppo limitato di nuove iniziative</p> <p>N interventi di sviluppo organico di nuove iniziative</p> <p>D centri e itinerari didattico/scientifici.</p> <p>nonché ai sensi dell'Articolo 18 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PAESAGGISTICO, STORICO-CULTURALE ED EDILIZIO</p> <p>I beni di rilevanza storico-architettonica e</p>

	<p>culturale individuati dal PPR devono essere mantenuti nel miglior stato di conservazione dal proprietario o possessore. L'Ente Parco ha la facoltà di concedere eventuali contributi per promuovere la conservazione stessa dei beni.</p>
<p>Articolo 27. Aree ed impianti della produzione industriale ed energetica di interesse storico</p>	
<p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentati:</i></p> <p>- aree ed impianti della produzione industriale ed energetica di interesse storico (tema puntuale costituito da 692 elementi suddivisi in: poli e sistemi della protoindustria, sistemi della produzione industriale dell'Ottocento e del Novecento, aree estrattive di età antica e medievale, e di età moderna e contemporanea, infrastrutture per la produzione di energia idroelettrica di valenza storico-documentaria).</p>	
<p>Direttive</p> <p><i>comma 2</i></p> <p>I piani territoriali provinciali e i piani locali precisano e aggiornano il censimento delle aree interessate dagli impianti della produzione industriale ed energetica individuate dal Ppr, prevedendo, nel rispetto della funzionalità degli impianti ancora in essere, normative finalizzate:</p> <p>a. al recupero, riuso, valorizzazione e fruizione delle aree, dei fabbricati e degli impianti abbandonati o dismessi, per nuove attività produttive, economiche o sociali compatibili o per la realizzazione di spazi verdi o altri servizi pubblici, inclusi quelli museali o ecomuseali;</p> <p>b. alla tutela e bonifica dei siti sotto il profilo idrogeologico e dell'inquinamento, in funzione delle diverse utilizzazioni prevedibili e in coerenza con la legislazione vigente;</p> <p>c. alla mitigazione degli effetti paesaggistici e ambientali negativi determinati dalle attività nuove e/o pregresse;</p> <p>d. alla salvaguardia delle significative testimonianze di architettura e ingegneria industriale nei luoghi storici di produzione, anche in rapporto con i lasciti immateriali delle culture industriali implicate.</p> <p><i>comma 3</i></p> <p>I piani settoriali e i piani locali assicurano il riconoscimento e la salvaguardia dei siti e degli immobili che caratterizzano il patrimonio industriale: edifici, infrastrutture idriche, macchinari, anche in connessione con episodi architettonici e urbanistici correlati (villaggi operai, case per dipendenti e dirigenti) con il mantenimento dei sistemi d'acqua, della componente vegetale se correlata alla produzione (es. setifici), delle caratteristiche architettoniche e decorative degli edifici, dei sistemi di accesso e dei fattori costitutivi del paesaggio industriale, verificate le condizioni di rischio idraulico e idrogeologico.</p>	<p>il Piano risulta coerente Art. 15 SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE</p> <p>L'Ente Parco promuove il ricorso a forme di energia rinnovabile quali ad esempio fotovoltaico (non a terra), geotermico e biomasse. Al fine di incentivare il ricorso a forme di energia rinnovabili è consentita:</p> <p>1) la realizzazione di nuove centraline idroelettriche all'interno di strutture esistenti già finalizzate a tale scopo, anche con interventi di ristrutturazione edilizia di queste ultime. Gli spazi esistenti non utilizzati potranno essere destinati, previa convenzione con l'Ente Parco, ad altre attività compatibili</p> <p>2) la realizzazione di nuove centraline idroelettriche (Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po n. 10 del 22.07.2009). Tali interventi sono subordinati alle seguenti due condizioni:</p> <p>-stipula di convenzione con l'Ente Parco;</p> <p>-redazione di un strumento attuativo di cui all'art. 3.</p>
<p>Articolo 28. Poli della religiosità</p>	
<p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentati i poli della religiosità (tema puntuale costituito da 178 elementi, suddivisi in sacri monti e percorsi devozionali - compresi i Sacri Monti UNESCO - e santuari e opere "di committenza" di valenza territoriale).</i></p>	

<p>Direttive</p> <p><i>comma 2</i></p> <p>Al fine di garantire la salvaguardia dei complessi religiosi comprendenti gli immobili, i percorsi (tracciati, manufatti e accessi) e le opere connesse, quali piloni e cappelle:</p> <p>a. i piani territoriali provinciali definiscono l'intorno visivo dei poli nel quale evitare la localizzazione di attività a rischio d'incidente rilevante, nonché nuovi impianti per il trattamento rifiuti, nuove cave o attività per la lavorazione di inerti;</p> <p>b. i piani locali:</p> <p>I. assicurano la salvaguardia dei sistemi di relazioni visive che legano gli edifici sacri ai percorsi devozionali, favorendo la tutela o il ripristino delle visuali storiche da e verso i santuari e i Sacri Monti, con opportune limitazioni dell'edificazione e dell'altezza degli edifici nelle aree interessate da tali visuali;</p> <p>II. prevedono il mantenimento o il ripristino della componente vegetazionale, garantendo il rispetto filologico dell'assetto storico, nonché dei bordi e dei margini delle aree sacre, garantendo inoltre la visibilità e l'emergenza della corona apicale degli edifici dal contesto urbano o boscato sottostante;</p> <p>III. localizzano le attività e le attrezzature di servizio (accessibilità, ricezione, sosta, illuminazione, cartelloni e arredo) in modo da evitare ogni impatto negativo.</p>	<p>Il Piano è coerente.</p> <p>All'interno del territorio del Parco in comune di Oleggio è presente l'Oratorio di San Donato.</p> <p>L'Oratorio di San Donato sorge in prossimità dell'ultimo terrazzo alluvionale prospiciente la vallata del Ticino. Tra i più antichi edifici di culto del territorio oleggese, viene citato per la prima volta nel 973, anche se le sue forme attuali sono attribuibili al XV secolo.</p> <p>Risulta ricompresa, ai sensi dell' Articolo 10 ZONE NATURALISTICHE DI INTERESSE BOTANICO E FAUNISTICO e sensi dell' Articolo 18 VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PAESAGGISTICO, STORICO-CULTURALE ED EDILIZIO</p>
<p>Articolo 29. Sistemi di fortificazioni</p>	
<p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentati i sistemi di fortificazioni (tema puntuale costituito da 70 elementi suddivisi in sistemi di fortificazioni "alla moderna" e linee di fortificazione di età contemporanea).</i></p>	
<p>Indirizzi</p> <p><i>comma 2</i></p> <p>I piani territoriali provinciali e i piani locali assicurano, per quanto di rispettiva competenza, la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione dei sistemi di fortificazioni, mediante:</p> <p>a. la promozione di interventi di restauro degli edifici e degli spazi aperti per le nuove forme di fruizione ospitabili, quali in particolare quelle museali, educative, formative, di ricerca e comunicazione pubblica;</p> <p>b. la valorizzazione dell'emergenza iconica e dello skyline storicamente consolidato;</p> <p>c. il rafforzamento del rapporto funzionale, fruitivo e visuale tra gli elementi dei sistemi lineari di difesa un tempo interconnessi.</p>	<p>Non presenti</p>
<p>Direttive</p> <p><i>comma 3</i></p> <p>I piani territoriali provinciali e i piani locali assicurano, per</p>	

<p>quanto di rispettiva competenza, la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione dei sistemi di fortificazioni, mediante:</p> <p>a. il mantenimento della trama infrastrutturale della viabilità militare alpina e delle risorse forestali contigue e connesse alla realizzazione e all'uso delle strutture militari;</p> <p>b. la salvaguardia degli aspetti di separatezza dall'intorno, evitando ogni intervento edificatorio nelle aree contigue alle preesistenze, salvo in caso di progetti ricostruttivi entro piani appositamente predisposti per valorizzare la leggibilità delle dinamiche storiche.</p>	
<p>Articolo 30. Belvedere, bellezze panoramiche, siti di valore scenico ed estetico</p>	
<p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentati:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>belvedere (tema puntuale costituito da 162 elementi);</i> - <i>percorsi panoramici (tema lineare);</i> - <i>assi prospettici (tema lineare costituito da 9 strade aventi come fulcro visivo le Residenze Sabaude);</i> - <i>fulcri del costruito (tema puntuale costituito da 435 elementi);</i> - <i>fulcri naturali (tema areale costituito da fulcri della fascia pedemontana, in particolare nella Serra morenica di Ivrea);</i> - <i>profili paesaggistici (tema lineare costituito da bordi, crinali, incisioni fluviali, orli di terrazzo, ecc., con particolare riferimento alla Serra morenica di Ivrea);</i> - <i>elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica (tema puntuale costituito da 2060 elementi riguardanti complessi costruiti significativi per forma, posizione, morfologia).</i> <p><i>Nella Tav. P2 sono rappresentati i beni tutelati ai sensi dell'art. 136, comma 1 del d.lgs. 42/2004.</i></p>	
<p><u>Direttive</u></p> <p><i>comma 3</i></p> <p>In relazione ai siti e ai contesti di cui al comma 1, i piani locali, fatte salve le previsioni dell'articolo 2, comma 6 delle presenti norme e degli articoli 140, comma 2, 141 bis, 152 e 153 del Codice, provvedono a:</p> <p>a. individuare e dimensionare adeguati bacini visivi a tutela della fruibilità visiva degli aspetti di bellezza panoramica tra quelli segnalati negli Elenchi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e., nonché dei beni tutelati ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a. e d., del Codice;</p> <p>b. definire criteri e modalità realizzative per aree di sosta attrezzate, segnaletica turistica, barriere e limitatori di traffico, al fine di migliorarne la fruibilità visiva e limitarne l'impatto;</p> <p>c. definire le misure più opportune per favorire la rimozione o la mitigazione dei fattori di criticità e per assicurare la conservazione e la valorizzazione dei belvedere e delle bellezze panoramiche;</p> <p>d. definire le misure di attenzione da osservarsi nella progettazione e costruzione di edifici, attrezzature, impianti e infrastrutture e nella manutenzione della vegetazione d'alto fusto o arbustiva, in riferimento:</p> <p>I. al controllo dell'altezza e della sagoma degli edifici, degli impianti e della vegetazione, e di ogni altro elemento interferente con le visuali, con particolare attenzione alle strade di crinale e di costa;</p> <p>II. alla conservazione e valorizzazione degli assi prospettici e degli scorci panoramici lungo i tracciati stradali di interesse storico documentario o paesaggistico-ambientale, evitando la formazione di barriere e gli effetti di discontinuità che possono essere determinati da un non corretto inserimento paesaggistico di elementi e manufatti quali rotatorie,</p>	<p>Il Piano risulta conforme ai sensi dell'Articolo 18 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PAESAGGISTICO, STORICO-CULTURALE ED EDILIZIO</p> <p>L'intero territorio del Parco è area soggetta a tutela paesistica. Il Piano persegue quindi obiettivi di tutela delle qualità estetico-visuali, dei caratteri storico-culturali del paesaggio e dei beni che lo costituiscono, quale risorsa fondamentale da salvaguardare e quale elemento di riconoscibilità territoriale della Valle del Ticino da valorizzare anche ai fini della fruizione, in un'ottica di sostenibilità ambientale e secondo modalità coerenti con le esigenze di tutela naturalistica ed ecologica.</p> <p>Sono considerati dal presente Piano elementi del paesaggio della Valle del Ticino sottoposti a particolare tutela:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le zone di particolare valore paesistico b) la rete stradale storica c) il sistema agrario storico d) il sistema insediativo storico e) le visuali panoramiche f) gli accumuli di ciottoli in località Campo dei Fiori

<p>sovrappassi, mancati allineamenti, cartellonistica pubblicitaria, nonché assicurando la continuità degli elementi che costituiscono quinte visive di sottolineatura delle assialità prospettiche con i fulcri visivi (costituiti anche dalle alberature o dalle cortine edilizie), anche tramite regolamentazione unitaria dei fronti e dell'arredo urbano.</p> <p>e. subordinare, a seguito dell'individuazione in sede di adeguamento al Ppr dei bacini visivi di cui al comma 3, lettera a., per i siti di cui al comma 1 non dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 o 157 del Codice, ogni intervento trasformativo ricadente in tali bacini che possa, per dimensione, elevazione, forma, colore, materiali e collocazione, incidere significativamente sulla visibilità, leggibilità e riconoscibilità delle bellezze d'insieme e di dettaglio di cui al comma 1, alla redazione di uno studio di inserimento paesaggistico valutato da parte dell'amministrazione preposta all'autorizzazione dell'intervento; tale verifica deve prendere in considerazione l'insieme delle relazioni evidenziate al comma 1 nella loro più ampia estensione spaziale e deve tenere conto degli effetti cumulativi che possono prodursi in relazione a modificazioni di carattere antropico, paesaggistico o naturale; i contenuti e le modalità valutative dello studio sono definiti, in relazione alle specificità dei territori interessati, in sede di adeguamento dei piani locali al Ppr; nel caso di interventi in ambito tutelato ai sensi della Parte terza del Codice, tali analisi devono essere ricomprese all'interno della relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005.</p>	<p>Tali beni, soggetti a differenti livelli di tutela commisurati al loro carattere, non devono essere oggetto d'interventi che comportino, in modo diretto o indiretto, il loro degrado ovvero la perdita di valore, anche parziale.</p> <p>I punti di visuale profonda, ovvero le visuali panoramiche, sono individuati dal Piano ai sensi dell'art. 30 del PPR come zone dalle quali è possibile fruire degli orizzonti paesaggistici e spaziali. In tali zone è vietata qualsiasi modificazione non preventivamente autorizzata dall'Ente Parco, e dagli organi preposti al vincolo ai sensi di legge.</p>
<p>Articolo 31. Relazioni visive tra insediamento e contesto</p>	
<p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentati:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - sistema di crinali collinari principali e secondari e pedemontani principali e secondari (tema lineare); - insediamenti tradizionali con bordi poco alterati o fronti urbani costituiti da edifici compatti in rapporto con acque, boschi, coltivi- SC1 (tema areale situato soprattutto in montagna e collina); - sistemi di nuclei costruiti di costa o di fondovalle, leggibili nell'insieme o in sequenza - SC2 (tema areale situato prevalentemente in montagna e collina); - insediamenti pedemontani o di crinale in emergenza rispetto a versanti collinari o montani prevalentemente boscati o coltivati SC3 (tema areale situato prevalentemente in collina e nel pedemonte); - contesti di nuclei storici o di emergenze architettoniche isolate - SC4 (tema areale situato prevalentemente in pianura e collina); - aree caratterizzate dalla presenza diffusa di sistemi di attrezzature o infrastrutture storiche - idrauliche, di impianti produttivi industriali o minerari, di impianti rurali - SC5 (tema areale situato prevalentemente in corrispondenza del sistema di canali storici e in montagna in corrispondenza delle dighe). 	
<p>Direttive</p> <p>comma 2</p> <p>I piani locali:</p> <p>a. possono integrare le individuazioni di cui al comma 1 distinguendo i casi in cui emerga una buona leggibilità</p>	<p>Non presenti</p>

<p>delle relazioni o la particolarità delle morfologie localizzative o delle componenti costruite, coltivate o naturali;</p> <p>b. definiscono le modalità localizzative degli edifici e delle parti vegetate, i profili paesaggistici e i rapporti con i fondali o con il contesto non costruito dei nuclei o delle emergenze costruite, senza alterare la morfologia e i caratteri dell'emergenza visiva;</p> <p>c. salvaguardano la visibilità dalle strade, dai punti panoramici e dal sistema dei crinali collinari;</p> <p>d. promuovono il ripristino degli aspetti alterati da interventi pregressi, prevedendo la rilocalizzazione o la dismissione delle attività e degli edifici incompatibili, o la mitigazione di impatti irreversibili, con particolare riferimento agli impianti produttivi industriali e agricoli e alle attrezzature tecnologiche, ivi comprese le infrastrutture telematiche per la diffusione dei segnali in rete;</p> <p>e. mantengono e, ove necessario, ripristinano l'integrità e la riconoscibilità dei bordi urbani segnalati ed evitano l'edificazione nelle fasce libere prospicienti; nel caso di bordi urbani il cui assetto sia segnalato come critico, alterato, non consolidato e in via di completamento e definizione, si applica altresì quanto previsto dall'articolo 41 delle presenti norme.</p>	
--	--

Articolo 32. Aree rurali di specifico interesse paesaggistico

Nella Tav. P4 sono rappresentati:

- aree sommitali costituenti fondali e skyline - SV1 (tema areale situato in corrispondenza dei crinali montani principali);
- sistemi paesaggistici agroforestali di particolare interdigitazione tra aree coltivate e bordi boscati (SV2 - tema areale);
- sistemi paesaggistici rurali di significativa varietà e specificità, con la presenza di radi insediamenti tradizionali integri o tracce di sistemazioni agrarie e relative infrastrutture storiche, tra cui i Tenimenti Storici dell'Ordine Mauriziano non assoggettati a dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all' art. 33, c. 9 - SV3 (tema areale situato prevalentemente in pianura, collina e pedemonte);
- sistemi rurali lungo fiume con radi insediamenti tradizionali e, in particolare, quelli localizzati nelle confluenze fluviali - SV4 (tema areale situato lungo i corpi idrici principali);
- sistemi paesaggistici rurali di significativa omogeneità e caratterizzazione dei coltivi: le risaie e i vigneti - SV5 (tema areale).

Direttive

comma 4

I piani locali e, per quanto di competenza, i piani delle aree protette, anche in coerenza con le indicazioni del Ptr:

- a. disciplinano le trasformazioni e l'edificabilità nelle aree di cui al comma 1, al fine di contribuire a conservare o recuperare la leggibilità dei sistemi di segni del paesaggio agrario, in particolare ove connessi agli insediamenti tradizionali (contesti di cascine o di aggregati rurali), o agli elementi lineari (reticolo dei fossi e dei canali, muri a secco, siepi, alberate lungo strade campestri);
- b. definiscono specifiche normative per l'utilizzo di materiali e tipologie edilizie, che garantiscano il corretto inserimento nel contesto paesaggistico interessato, anche per la realizzazione di edifici di nuova costruzione o di altri manufatti (quali muri di contenimento, recinzioni e simili).

5.2. Il Piano è coerente ai sensi dell' Articolo 17 TUTELA E

VALORIZZAZIONE DELL'AGRICOLTURA

Il Piano persegue obiettivi generali di tutela dell'agricoltura che, per il suo ruolo di attività imprenditoriale multifunzionale, svolge una funzione fondamentale al fine della salvaguardia, gestione e conservazione del territorio del Parco; per il perseguimento di tali obiettivi, il Piano si avvale degli strumenti di attuazione e di gestione di cui all'art. 3.

e ai sensi dell'Art. 18 VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PAESAGGISTICO, STORICO- CULTURALE ED EDILIZIO

5.2.1. L'intero territorio del Parco è area soggetta a tutela paesaggistica ai sensi dell'articolo 142 del d. lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137". Il Piano persegue quindi obiettivi di tutela delle qualità estetico-visuali, dei caratteri storico-culturali del paesaggio e dei beni che lo costituiscono, quale risorsa

	<p>fondamentale da salvaguardare e quale elemento di riconoscibilità territoriale della Valle del Ticino da valorizzare anche ai fini della fruizione, in un'ottica di sostenibilità ambientale e secondo modalità coerenti con le esigenze di tutela naturalistica ed ecologica, nonché ai sensi del PPR vigente.</p> <p>Sono considerati dal presente Piano, in conformità al PPR, elementi del paesaggio della Valle del Ticino di particolare interesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le zone di particolare valore paesaggistico • la rete stradale storica • il sistema agrario storico • il sistema insediativo storico • le visuali panoramiche • gli accumuli di ciottoli in località Campo dei Fiori <p>Tali beni non devono essere oggetto d'interventi che comportino, in modo diretto o indiretto, il loro degrado ovvero la perdita di valore, anche parziale.</p>
Articolo 33. Luoghi ed elementi identitari	
<i>Luoghi ed elementi identitari costituenti patrimonio storico-culturale e architettonico, nonché luoghi la cui immagine è ritenuta di particolare valore simbolico nella percezione sociale.</i>	
<p><u>SITI UNESCO</u></p> <p>Comprende i Siti (<i>core zone</i>) e le relative aree esterne di protezione (<i>buffer zone</i>) inseriti nella lista del Patrimonio mondiale dell'Unesco:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Residenze Sabaude (Tavv. P4 e P5); -Sacri Monti (Tavv. P4 e P5); -Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato (Tavv. P5 e P6); -Siti palafitticoli (Tav. P5). 	
<p><u>Direttive</u></p> <p><i>comma 4</i></p> <p>Nei Siti (<i>core zone</i>) e nelle relative aree esterne di protezione (<i>buffer zone</i>), di cui al comma 2, lettera a., i piani locali, in coerenza con i relativi piani di gestione, specificano la disciplina relativa agli interventi di trasformazione, prevedendo una normativa di dettaglio che garantisca la tutela delle visuali dalla <i>buffer zone</i> alla <i>core zone</i> e viceversa, nonché assicuri la conservazione e la valorizzazione degli elementi del paesaggio rurale e naturale, delle tipologie edilizie, delle tecniche costruttive, dei materiali, degli altri caratteri tipizzanti che connotano il patrimonio costruito con particolare riferimento alle modalità di realizzazione degli interventi di recupero e delle eventuali nuove costruzioni e infrastrutture.</p>	<p>Non presenti</p>
<p><u>Prescrizioni</u></p> <p><i>comma 5</i></p> <p>All'interno dei Siti (<i>core zone</i>) di cui al comma 2, lettera a., punti I e II:</p> <p>a. gli eventuali interventi edilizi o di realizzazione delle infrastrutture sono finalizzati alla conservazione, valorizzazione e fruizione del sito; quelli eccedenti il</p>	<p>Non presenti</p>

<p>restauro e risanamento conservativo sono subordinati alla predisposizione di studi e analisi estesi a un contesto paesaggistico adeguato, ai fini della verifica della loro compatibilità paesaggistica e ambientale anche con riferimento alla tutela delle visuali di cui al comma 4; tale verifica deve trovare puntuale ed esplicito riscontro negli elaborati progettuali che devono riportare contenuti analoghi a quelli previsti dalla relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005, ancorché gli interventi non siano ricompresi in ambiti tutelati ai sensi della Parte Terza del Codice;</p> <p>b. in assenza di un progetto unitario che disciplini le caratteristiche dimensionali e di aspetto estetico della cartellonistica, da adottarsi d'intesa tra la Regione e il Ministero entro 24 mesi dall'approvazione del Ppr, non è consentita la posa in opera di cartelli pubblicitari e di ogni altra simile attrezzatura, qualora comprometta la percezione dei luoghi; sono fatte salve le installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale e le indicazioni strettamente necessarie ai fini della fruibilità culturale e dei servizi pubblici essenziali.</p> <p><i>comma 6</i></p> <p>Nei Siti (<i>core zone</i>) e nelle relative aree esterne di protezione (<i>buffer zone</i>) di cui al comma 2, lettera a., punto III, in aggiunta a quanto previsto dalle norme del Ppr, si rimanda ai contenuti delle Linee guida operative approvate dalla Giunta regionale con DGR n. 26-2131 del 21 settembre 2015, come riferimento per gli strumenti urbanistici ed edilizi dei comuni ricadenti in tali ambiti, allo scopo di consolidare la rete di tutela esistente, e finalizzate a:</p> <p>a. mantenere l'uso agrario e in particolare vitivinicolo del territorio, in continuità con la tradizione storica colturale locale;</p> <p>b. tutelare i luoghi del vino, quali i vigneti, i manufatti legati alla coltivazione e produzione viticola e alla vinificazione (<i>cascine, ciabot, cantine, ecc.</i>), i luoghi e gli spazi pubblici per la commercializzazione dell'uva e del vino;</p> <p>c. conservare e valorizzare il patrimonio edilizio storico, rurale e urbano, e le trame insediative;</p> <p>d. tutelare i siti e i contesti di valore scenico ed estetico e le visuali, con particolare attenzione ai rapporti visivi fra <i>buffer zone</i> e <i>core zone</i> e alla conservazione dei profili paesaggistici e delle linee di crinale collinari;</p> <p>e. mantenere l'immagine articolata e plurale del paesaggio vitivinicolo piemontese;</p> <p>f. garantire un alto livello qualitativo degli interventi edilizi;</p> <p>g. riqualificare e valorizzare le aree compromesse, mitigando gli elementi di detrazione visiva, con particolare attenzione alla valorizzazione degli assi viari di accesso alla <i>core zone</i>.</p>	
<p><u>TENIMENTI STORICI</u></p> <p><i>Tenimenti storici dell'Ordine Mauriziano (nella Tav. P2 sono rappresentati i tenimenti sottoposti a dichiarazione di notevole interesse pubblico, nella Tav. P4 gli altri tenimenti).</i></p>	
<p>Direttive</p> <p><i>comma 12</i></p>	<p>Non presenti</p>

<p>I piani locali in merito ai Tenimenti storici di cui al comma 9, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 32, comma 4, provvedono a:</p> <p>a. mantenere la destinazione d'uso agricola e finalizzare gli interventi prioritariamente al recupero degli edifici dismessi o sotto utilizzati esistenti; in caso di nuove edificazioni non altrimenti localizzabili, ivi comprese le opere d'interesse pubblico, la progettazione deve garantire il corretto inserimento di tali interventi nel contesto di riferimento;</p> <p>b. salvaguardare la trama agricola costituita dal sistema irriguo, dal sistema dei pozzi, dalle sorgenti, dalla viabilità minore e dalle formazioni lineari e conservare il sistema insediativo storico salvaguardando il rapporto tra organismi edilizi e altri elementi strutturanti morfologicamente il territorio, quali, ad esempio, le recinzioni storiche e le alberature diffuse (isolate, a gruppi, a filari, a macchia); eventuali indispensabili interventi necessari per lo svolgimento delle attività agricole devono mantenere, per quanto possibile, la leggibilità della trama storica, prevedendo interventi di mitigazione e compensazione paesaggistica;</p> <p>c. tutelare le cascine storicamente appartenenti all'Ordine Mauriziano, da individuare come beni aventi valore storico documentario da salvaguardare ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 56/1977;</p> <p>d. incentivare la formazione di appositi corridoi ecologici, nel caso in cui tali aree si trovino in prossimità di zone periurbane ai margini degli insediamenti esistenti.</p>	
<p><u>Prescrizioni</u></p> <p><i>comma 13</i></p> <p>Per i Tenimenti storici di cui al comma 8, a seguito della dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera c. del Codice, vigono le prescrizioni d'uso contenute nella dichiarazione stessa, volte ad assicurare la conservazione dei valori espressi dal bene oggetto della tutela, come riportate nella DGR n. 37-227 del 4 agosto 2014.</p>	
<p style="text-align: center;"><u>USI CIVICI</u></p> <p><i>Le zone gravate da usi civici, tutelate ai sensi dell'art. 142 lett. h. del d.lgs. 42/2004 (Tav. P2).</i></p>	
<p><u>Direttive</u></p> <p><i>comma 17</i></p> <p>Per le aree di cui al comma 14 i piani territoriali provinciali e i piani locali prevedono il mantenimento delle caratteristiche dei beni, in quanto testimonianza storica di gestione territoriale che ha determinato assetti unici e riconoscibili nel paesaggio.</p> <p><i>comma 18</i></p> <p>In sede di adeguamento al Ppr ai sensi dell'articolo 46, comma 2, i comuni d'intesa con il Ministero e la Regione, precisano la delimitazione e rappresentazione in scala</p>	<p>Il piano è coerente e individua gli usi civici alle TAV. 10 a-b e tenuto conto di quanto descritto nella Relazione di Piano.</p>

<p>idonea alla identificazione delle aree gravate da uso civico ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera h. del Codice.</p>	
<p>Prescrizioni</p> <p><i>comma 19</i></p> <p>Nell'ambito delle procedure di sdemanializzazione dei terreni gravati da uso civico, per i quali la cessazione della destinazione perpetua a favore della collettività incide sulla permanenza della tutela paesaggistica facendo venir meno un presupposto essenziale per il loro inserimento nella categoria di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h. del Codice, deve essere verificata la sussistenza dell'interesse paesaggistico; se tale interesse sussiste, qualora la zona non sia già gravata da altre specifiche tutele paesaggistiche, si avvia la procedura per la dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio interessato.</p>	
<p>Articolo 34. Disciplina generale delle componenti morfologico-insediative</p>	
<p><i>Le componenti morfologiche sono rappresentate nella Tav. P4 e normate nello specifico negli articolo dal 35 al 40. Sono descritte puntualmente nel capitolo 2.4 della Relazione illustrativa del Ppr.</i></p> <p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentati anche:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - porte urbane (tema puntuale contenente 585 elementi suddivisi in porte critiche e di valore); - varchi tra aree edificate (tema lineare presente in maniera uniforme su tutto il territorio regionale); - elementi strutturanti i bordi urbani (tema lineare che rappresenta conche, conoidi, crinali, lungofiume, lungolago, orli pedemontani e di terrazzo) 	
<p>Indirizzi</p> <p><i>comma 4</i></p> <p>Gli strumenti della pianificazione ai vari livelli stabiliscono, in accordo con le disposizioni contenute nel Piano territoriale regionale, indicazioni finalizzate a:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. garantire la permanenza degli aspetti peculiari che contraddistinguono i diversi sistemi insediativi, con particolare riferimento agli aspetti di cui al comma 7; b. favorire la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione dei contesti urbani consolidati; c. garantire la riqualificazione e il completamento delle attrezzature al servizio dei tessuti urbani discontinui, con particolare riferimento alla qualità degli spazi verdi e alla definizione dei bordi urbani; d. contrastare il fenomeno della dispersione insediativa, contenendo il consumo e l'impermeabilizzazione del suolo, favorendo il completamento dei tessuti urbani esistenti e inibendo la creazione di nuovi nuclei separati dai contesti già edificati; e. contenere, mitigare e compensare gli impatti sul paesaggio derivanti dalla realizzazione di infrastrutture e di strutture specialistiche al servizio della produzione e della distribuzione; f. garantire la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione del paesaggio agrario caratterizzato dalla presenza di insediamenti rurali, nonché il recupero delle aree agricole in stato di abbandono e la valorizzazione delle aree agricole ancora vitali. <p><i>comma 5</i></p>	<p>Il Piano risulta conforme ai sensi dell'Articolo 18 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PAESAGGISTICO, STORICO-CULTURALE ED EDILIZIO</p> <p>L'intero territorio del Parco è area soggetta a tutela paesistica. Il Piano persegue quindi obiettivi di tutela delle qualità estetico-visuali, dei caratteri storico-culturali del paesaggio e dei beni che lo costituiscono, quale risorsa fondamentale da salvaguardare e quale elemento di riconoscibilità territoriale della Valle del Ticino da valorizzare anche ai fini della fruizione, in un'ottica di sostenibilità ambientale e secondo modalità coerenti con le esigenze di tutela naturalistica ed ecologica.</p> <p>Sono considerati dal presente Piano elementi del paesaggio della Valle del Ticino sottoposti a particolare tutela:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le zone di particolare valore paesistico • la rete stradale storica • il sistema agrario storico • il sistema insediativo storico • le visuali panoramiche • gli accumuli di ciottoli in località Campo dei Fiori

<p>I piani locali provvedono altresì negli ambiti già edificati caratterizzati da gravi situazioni di compromissione edilizia e urbanistica, con particolare riferimento alle aree di cui agli articoli 35, 36 e 37, a disciplinare eventuali processi di rigenerazione e trasformazione urbana finalizzati alla sostituzione, riuso e riqualificazione dell'ambiente costruito e degli spazi pubblici, in un'ottica di sostenibilità ambientale, di contenimento del consumo di suolo, di valorizzazione paesaggistica e architettonica del contesto, di innalzamento del potenziale ecologico-ambientale.</p>	<p>Tali beni, soggetti a differenti livelli di tutela commisurati al loro carattere, non devono essere oggetto d'interventi che comportino, in modo diretto o indiretto, il loro degrado ovvero la perdita di valore, anche parziale.</p> <p>Il Piano risulta conforme ai sensi dell' articolo 15 SOSTENIBILITA' AMBIENTALE delle NTA</p> <p>La pianificazione settoriale e degli strumenti attuativi del Piano e dei piani sotto ordinati dovranno essere redatti in linea con i seguenti azioni:</p> <p>riduzione del consumo energetico e promozione dell'utilizzo delle energie pulite prestando particolare attenzione ai settori quantitativamente significativi della mobilità e dello sviluppo territoriale.</p> <p>incremento della produttività economica orientando gli schemi di consumo e produzione ai principi della sostenibilità.</p> <p>utilizzo delle risorse naturali in modo sostenibile.</p>
<p>Direttive</p> <p><i>comma 6</i> I piani locali provvedono a:</p> <p>a. precisare la delimitazione delle componenti morfologico-insediative individuate dal Ppr in relazione alla scala di rappresentazione e alle analisi di dettaglio dei propri strumenti; la delimitazione è sottoposta alle previsioni dell'articolo 5, comma 4 delle presenti norme;</p> <p>b. rendere coerenti con i contenuti del Ppr le proprie previsioni e disposizioni normative relative alle diverse morfologie insediative.</p> <p><i>comma 7</i> I piani locali per gli interventi di completamento e di sviluppo urbanistico, salvo specifiche indicazioni inserite nell'Allegato B alle presenti norme:</p> <p>a. <i>analizzano l'evoluzione storica dell'urbanizzato, anche sulla base delle carte IGM a partire dalla serie 1881-1924 della Carta Topografica d'Italia, al fine di assicurare la coerenza con il modello insediativo storicamente consolidato;</i></p> <p>b. ne disciplinano l'ammissibilità anche con riferimento ai seguenti aspetti, in particolare ove segnalati nella Tavola P4:</p> <p>I. le porte urbane, ambiti di ingresso alle parti compatte o centrali del tessuto urbano lungo assi di penetrazione, per le quali vanno valorizzati gli spazi e gli elementi esistenti (eventuali viali alberati, cortine edificate, ecc.) o formati nuovi spazi di filtro tra interno ed esterno, con una progettazione unitaria che metta in luce i caratteri delle preesistenze;</p> <p>II. i bordi urbani, intesi come elementi o fasce che definiscono i confini dell'edificato (fronti edificati, crinali, conche, conoidi, terrazzi, lungofiume,</p>	<p>Il Piano risulta conforme ai sensi dell'Articolo 18 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PAESAGGISTICO, STORICO-CULTURALE ED EDILIZIO</p> <p>L'intero territorio del Parco è area soggetta a tutela paesistica. Il Piano persegue quindi obiettivi di tutela delle qualità estetico-visuali, dei caratteri storico-culturali del paesaggio e dei beni che lo costituiscono, quale risorsa fondamentale da salvaguardare e quale elemento di riconoscibilità territoriale della Valle del Ticino da valorizzare anche ai fini della fruizione, in un'ottica di sostenibilità ambientale e secondo modalità coerenti con le esigenze di tutela naturalistica ed ecologica.</p> <p>Sono considerati dal presente Piano elementi del paesaggio della Valle del Ticino sottoposti a particolare tutela:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le zone di particolare valore paesistico • la rete stradale storica • il sistema agrario storico • il sistema insediativo storico • le visuali panoramiche • gli accumuli di ciottoli in località Campo dei Fiori <p>Tali beni, soggetti a differenti livelli di tutela commisurati al loro carattere, non devono essere oggetto d'interventi che comportino, in</p>

<p>lungolago e pedemonte), da consolidare in relazione alle morfologie disciplinate agli articoli dal 35 al 38, attraverso un disegno del profilo urbano riconoscibile e congruente con gli aspetti storici, geomorfologici o naturali strutturanti l'insediamento;</p> <p>III. i varchi, intesi come spazi liberi tra aree edificate, per i quali devono essere evitati interventi che agevolino la formazione o il prolungamento di aggregazioni lineari lungo-strada, tali da saldare fra loro diverse morfologie insediative o, comunque, da ridurre i varchi tra aree edificate, soprattutto ove funzionali alla continuità ecosistemica e paesaggistica di cui all'articolo 42.</p> <p><i>comma 8</i></p> <p>Al fine di promuovere la qualità paesaggistica dei sistemi insediativi costituiscono riferimento le linee guida approvate con DGR n. 30-13616 del 22 marzo 2010, contenenti criteri e modalità per la progettazione edilizia e la pianificazione locale.</p>	<p>modo diretto o indiretto, il loro degrado ovvero la perdita di valore, anche parziale.</p>
<p>Articolo 35. Aree urbane consolidate (m.i. 1, 2, 3)</p>	
<p><i>m.i. 1: morfologie insediative urbane consolidate dei centri maggiori (prevalentemente nel centro in zone densamente costruite);</i> <i>m.i. 2: morfologie insediative urbane consolidate dei centri minori (prevalentemente nel centro in zone densamente costruite);</i> <i>m.i.3 : tessuti urbani esterni ai centri (costituito da zone compiutamente urbanizzate in continuum con m.i. 1 o 2.)</i></p>	
<p><u>Indirizzi</u></p> <p><i>comma 3</i></p> <p><i>I piani locali garantiscono, anche in coerenza con l'articolo 24, comma 5:</i></p> <p>a. il potenziamento degli spazi a verde e delle loro connessioni con elementi vegetali esistenti, nonché il miglioramento della fruizione anche attraverso sistemi di mobilità sostenibile e di regolazione dell'accessibilità;</p> <p>b. il potenziamento della rete degli spazi pubblici, a partire da quelli riconosciuti storicamente, anche con la riorganizzazione del sistema dei servizi, delle funzioni centrali e dei luoghi destinati all'incontro, con il coinvolgimento delle aree verdi, la formazione di fronti e di segni di rilevanza urbana.</p> <p><i>comma 4</i></p> <p>I piani locali disciplinano, con riferimento ai tessuti urbani esterni ai centri (m.i. 3), eventuali processi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 34 comma 5.</p>	<p>Non presenti</p>
<p><u>Direttive</u></p> <p><i>comma 5</i></p> <p>I piani locali garantiscono il mantenimento e la valorizzazione del disegno originario d'impianto e degli elementi edilizi caratterizzanti, con particolare riferimento alle parti di città precedenti al 1950 connotate da trasformazioni urbanistiche a progetto unitario; inoltre verificano e precisano la delimitazione delle aree interessate dalle m.i. 1, 2 e 3, tenendo conto anche dei seguenti parametri:</p>	<p>Non presenti</p>

<p>a. presenza nelle carte IGM 1881-1924 della Carta Topografica d'Italia alla scala 1:25.000;</p> <p>b. dotazione di spazi pubblici fruibili con continuità per i centri dei nuclei maggiori;</p> <p>c. prevalenza di tipologie edilizie e di impianto di carattere extragricolo.</p>	
Articolo 36. Tessuti discontinui suburbani (m.i. 4)	
<p><i>Tessuti discontinui suburbani (zone di estesa urbanizzazione in rapida evoluzione, ma non con continuità e compattezza paragonabili a quelle urbane , assetto costruito urbanizzato frammisto ad aree libere interstiziali o ad inserti di morfologie insediative specialistiche).</i></p>	
<p><u>Indirizzi</u></p> <p><i>comma 3</i></p> <p>I piani locali garantiscono:</p> <p>a. la definizione e il rafforzamento dei bordi dell'insediamento con potenziamento dell'identità urbana attraverso il disegno di insieme del fronte costruito e delle eventuali infrastrutture adiacenti;</p> <p>b. il potenziamento della riconoscibilità e dell'identità di immagine dei fronti urbani, con particolare riferimento a quelli di maggiore fruibilità dagli assi di ingresso, con piani di riqualificazione e progetti riferiti alle "porte urbane" segnalate e alla sistemazione delle aree di margine interessate dalle nuove circonvallazioni e tangenziali, attraverso il ridisegno dei "retri urbani" messi in luce dai nuovi tracciati viari;</p> <p>c. l'integrazione e la qualificazione dello spazio pubblico, da connettere in sistema continuo fruibile, anche con piste ciclo-pedonali, al sistema del verde.</p>	Non presenti
<p><u>Direttive</u></p> <p><i>comma 4</i></p> <p><i>I piani locali verificano e precisano la delimitazione delle morfologie di cui al comma 1 tenendo conto anche:</i></p> <p>a. della contiguità con aree urbane di m.i. 1, 2 e 3, di cui all'articolo 35, e della presenza di residui non urbanizzati ormai disorganici rispetto agli usi agricoli;</p> <p>b. della prevalenza di lottizzazioni organizzate rispetto a insediamenti individuali e privi di regole urbanistiche;</p> <p>c. della prevalenza di lottizzazioni con tipologie ad alta copertura di suolo e densità volumetrica bassa o media, intervallate da aree non insediate;</p> <p>d. della presenza di trame infrastrutturali con caratteristiche urbane ancorché incomplete.</p> <p><i>comma 5</i></p> <p>Nelle aree di cui al comma 1 i piani locali stabiliscono disposizioni atte a conseguire:</p> <p>a. il completamento dei tessuti discontinui con formazione di isolati compiuti, concentrando in tali aree gli sviluppi insediativi necessari per soddisfare il fabbisogno di nuova residenza, compatibilmente con i caratteri distintivi dei luoghi (geomorfologici e vegetazionali), evitando il consumo di suolo in aree aperte e rurali,</p>	Non presenti

<p>potenziando l'integrazione con gli ambiti urbani consolidati.</p> <p>b. la configurazione di sistemi di aree fruibili, a verde alberato, con funzione anche di connettività ambientale nei confronti dei parchi urbani, da ricreare mantenendo la maggior parte delle aree libere residuali inglobate nelle aree costruite;</p> <p>c. il mantenimento delle tracce dell'insediamento storico, soprattutto nel caso di impianti produttivi, agricoli o industriali, e delle relative infrastrutture;</p> <p>d. la ricucitura del tessuto edilizio esistente, prevedendo adeguati criteri per la progettazione degli interventi, nonché la definizione di misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale;</p> <p>e. la valorizzazione dei sistemi di ville di cui all'articolo 26 presenti all'interno dell'area;</p> <p>f. eventuali processi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 34, comma 5.</p>	
Articolo 37. Insediamenti specialistici organizzati (m.i. 5)	
<i>Insediamenti specialistici organizzati (aree urbanizzate per usi non residenziali). Originati prevalentemente ex novo a margine degli insediamenti urbani compatti, connesse al resto del territorio solo attraverso allacci infrastrutturali.</i>	
<p><u>Direttive</u></p> <p><i>comma 3</i> I piani locali, in relazione alle specificità dei territori interessati, verificano e precisano la delimitazione delle morfologie di cui al comma 1.</p> <p><i>comma 4</i> Per le aree di cui al comma 1 i piani territoriali provinciali e i piani locali stabiliscono disposizioni, tenendo conto dei seguenti criteri:</p> <p>a. sono ammissibili interventi di riuso, completamento e ampliamento in misura non eccedente al 20% della superficie utile lorda preesistente all'adozione del Ppr oppure, se in misura maggiore, subordinatamente alle seguenti condizioni:</p> <p>I. siano ricompresi in progetti estesi alla preesistenza e volti al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2;</p> <p>II. rientrino in un ridisegno complessivo dei margini, degli spazi pubblici, delle connessioni con il sistema viario, del verde e delle opere di urbanizzazione in genere, indirizzato a una maggiore continuità con i contesti urbani o rurali, alla conservazione dei varchi, nonché al contenimento e alla mitigazione degli impatti;</p> <p>b. eventuali nuove aree per insediamenti specialistici possono essere previste dai piani territoriali provinciali e dai piani locali, in funzione dell'area di influenza, localizzate prioritariamente all'esterno dei beni paesaggistici e in modo da non pregiudicare la salvaguardia delle componenti tutelate ai sensi delle presenti norme, e tali da rispettare le seguenti condizioni:</p> <p>I. sia dimostrata l'impossibilità di provvedere al reperimento delle superfici necessarie attraverso il riordino, il completamento e la densificazione dell'esistente;</p>	<p>Non presenti</p>

<p>II. non interferiscano con i varchi, con i corridoi di connessione ecologica o con aree di particolare capacità d'uso o pregio per le coltivazioni tipiche, di cui agli articoli 20, 32 e 42;</p> <p>III. non determinino la necessità, se non marginale, di nuove infrastrutture o incrementi della frammentazione ecosistemica e paesaggistica;</p> <p>IV. sia prevista la contestuale realizzazione di adeguate aree di verde pubblico o a uso pubblico, per mitigare o compensare gli impatti paesaggistici ed ambientali.</p> <p><i>comma 5</i></p> <p>Ai fini del recupero e della riqualificazione delle aree produttive costituiscono riferimento per la progettazione degli interventi le linee guida per le Aree produttive ecologicamente attrezzate (Apea), adottate con DGR 28 luglio 2009 n. 30-11858.</p> <p><i>comma 6</i></p> <p>I piani locali possono prevedere la riconversione degli insediamenti specialistici organizzati mediante i processi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 34 comma 5.</p>	
Articolo 38. Aree di dispersione insediativa (m.i. 6,7)	
<p><i>Aree rurali investite da processi di dispersione insediativa extra agricola:</i> <i>m.i.6: prevalentemente residenziale (zone a bassa densità ad uso prevalentemente abitativo);</i> <i>m.i.7: prevalentemente specialistica (zone a bassa densità ad uso prevalentemente misto, con alternanza di residenze e capannoni).</i> <i>Aree in cui sul preesistente insediamento rurale connesso all'uso agricolo prevalgono altri modelli insediativi con recenti e intense dinamiche di crescita.</i></p>	
<p><u>Direttive</u></p> <p><i>comma 3</i></p> <p>I piani locali, in relazione alle specificità dei territori interessati, verificano e precisano la delimitazione delle morfologie di cui al comma 1, al fine di mantenerne e promuoverne la destinazione agricola prevalente; all'interno di queste individuano altresì le aree marginali irreversibilmente compromesse, per le quali i caratteri ambientali e paesaggistici siano stati strutturalmente modificati rispetto a quelli della preesistente matrice rurale.</p> <p><i>comma 4</i></p> <p>Entro le aree di cui al comma 1 i piani locali definiscono previsioni e normative finalizzate a garantire che:</p> <p>a. eventuali interventi insediativi, a eccezione di quelli connessi allo svolgimento delle attività agricole, non interessino le aree caratterizzate da elevata produttività e pregio agronomico di cui all'articolo 20, biopermeabilità di cui all'articolo 19 e valenza percettivo-identitaria, paesaggistica o culturale di cui agli articoli 30, 32 e 33, ovvero le aree libere residue interessanti ai fini della realizzazione della rete ecologica di cui all'articolo 42, e si concentrino nelle aree irreversibilmente compromesse di cui al comma 3;</p> <p>b. possano essere ammessi, oltre a interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, solo i completamenti</p>	<p>Non presenti</p>

<p>realizzabili nelle aree interstiziali all'interno o a margine di contesti già edificati, se finalizzati alla definizione di margini e bordi di separazione tra aree libere e aree costruite;</p> <p>c. gli interventi consentiti mirino alla riqualificazione del contesto, privilegiando allineamenti finalizzati al riordino degli insediamenti e l'uso di caratteri tipologici coerenti con l'ambiente e il paesaggio circostante, nonché alla conservazione e valorizzazione dei sistemi di ville di cui all'articolo 26; la progettazione sia urbanistica sia edilizia deve inoltre tenere conto di quanto indicato dagli specifici indirizzi per la qualità paesaggistica predisposti dalla Giunta regionale;</p> <p>d. siano favoriti gli interventi di riconversione verso utilizzi agricoli di aree ed edifici con diversa destinazione d'uso.</p>	
<p>Articolo 39. "Insule" specializzate e complessi infrastrutturali (m.i. 8, 9)</p>	
<p><i>m.i. 8: "insule" specializzate (tema areale che contiene: aree militari o carcerarie; principali aree estrattive e minerarie; complessi ospedalieri; piste motoristiche, impianti da golf e altri impianti sportivi, campeggi, grandi strutture commerciali, grandi vivai, parchi tematici e cimiteri di estesa dimensione o esterni all'urbanizzato; depuratori, discariche, impianti speciali, attrezzature produttive speciali e raffinerie); Aree specializzate per grandi attrezzature, recintate, isolate dal resto del territorio.</i></p> <p><i>m.i. 9: complessi infrastrutturali (tema areale costituito da: gli svincoli autostradali; nodi e i grandi piazzali di deposito ferroviario; aree e impianti per la logistica, l'interscambio, i depositi e lo stoccaggio delle merci; principali impianti per la produzione di energia; reti di trasporto internazionale e nazionale; principali aeroporti e relative pertinenze). Aree di grandi dimensioni interessate da sistemi infrastrutturali, lineari o puntuali o da attrezzature poco costruite (anche discariche, bonifiche..)</i></p>	
<p>Indirizzi</p> <p><i>comma 3</i></p> <p>Per le aree di cui al comma 1, i piani settoriali, i piani territoriali provinciali e i piani locali disciplinano gli interventi secondo le seguenti priorità:</p> <p>a. limitare le interferenze dei nuovi insediamenti sui beni paesaggistici e sulle componenti di maggior pregio o sensibilità;</p> <p>b. privilegiare il recupero e il riuso delle strutture, delle infrastrutture, degli impianti, degli edifici e dei manufatti dismessi o sottoutilizzati;</p> <p>c. razionalizzare la localizzazione dei nuovi insediamenti necessari, in modo da consentire l'utilizzo comune di servizi e infrastrutture e l'attivazione di rapporti di complementarietà e di sinergia, nonché da limitare il frazionamento dei contesti rurali e l'interferenza con le attività agricole;</p> <p>d. definire i requisiti e le modalità attuative, con riferimento al contenimento del consumo di suolo, ai rapporti con il contesto paesaggistico e urbano, all'uso delle risorse idriche, al risparmio energetico, all'accessibilità con mezzi pubblici.</p>	<p>Il Piano risulta conforme ai sensi dell'articolo 13 ZONE DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE delle NTA</p> <p>Le zone di riqualificazione ambientale sono porzioni di territorio nelle quali pregresse situazioni di degrado, compromissione o incompatibilità nella destinazione d'uso con l'ambiente e il paesaggio circostante, considerate critiche, vengono indirizzate a un recupero compatibile con le esigenze generali di tutela ambientale e paesaggistica del Parco.</p> <p>Le zone di riqualificazione ambientale comprendono le cave dove permangono attività di lavorazione degli inerti ovvero cave dismesse senza progetti di ripristino ambientale o con progetti considerati incompatibili con le finalità del Parco, e le discariche.</p> <p>Il recupero di queste aree avviene attraverso un Piano attuativo da attuarsi di concerto con l'Ente Parco e che ha lo scopo di riqualificare l'area e di renderla compatibile con le caratteristiche della zona di vincolo a cui deve essere riportata dopo la trasformazione.</p> <p>Nonché ai sensi dell' Articolo 14 ZONE CON ATTIVITÀ PRODUTTIVE</p>

	<p>È vietata l'ubicazione e/o apertura di nuove attività industriali all'interno del Parco.</p> <p>L'eventuale ubicazione di nuove attività industriali nelle zone contigue è soggetta a Valutazione di incidenza, al fine di verificare che non sussistano elementi di incompatibilità o fattori di impatto rispetto ai valori naturalistici, ambientali e paesaggistici del Parco.</p> <p>In fase di pianificazione territoriale e comunale di iniziativa pubblica e/o privata i Comuni, in collaborazione con l'Ente Parco, valutano la localizzazione di nuove attività industriali nelle zone contigue secondo criteri di minimizzazione dell'impatto e dell'incidenza ambientale, e individuano soluzioni progettuali qualitativamente adeguate e coerenti con il contesto.</p>
<p>Direttive</p> <p><i>comma 4</i></p> <p>I piani locali verificano e precisano la delimitazione delle morfologie di cui al comma 1.</p> <p><i>comma 5</i></p> <p>In coerenza con quanto previsto al comma 3, eventuali ampliamenti o nuove aree per funzioni specializzate o lo sviluppo di nodi infrastrutturali di interesse regionale devono privilegiare:</p> <p>a. localizzazioni nei contesti degradati, anche segnalati nel Ppr come aree di criticità, purché ricompresi all'interno di progetti di riqualificazione urbanistica ed edilizia dei siti;</p> <p>b. scelte localizzative finalizzate al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 2 e subordinate alla realizzazione delle necessarie mitigazioni e compensazioni.</p> <p><i>comma 6</i></p> <p>Al termine dell'attività di produzione di energia da fonti rinnovabili, le aree agricole occupate sono restituite all'uso agricolo; gli enti locali disciplinano tale fattispecie all'interno dei propri strumenti di pianificazione.</p> <p><i>comma 7</i></p> <p>I piani settoriali e locali disciplinano il recupero delle aree estrattive e minerarie in modo tale da mitigare l'impatto prodotto dall'attività produttiva ripristinando, quando possibile, le condizioni originarie dell'area tramite interventi di rinaturalizzazione e ripristino morfologico e vegetativo.</p> <p><i>comma 8</i></p> <p>I piani locali disciplinano le aree destinate a campeggio privilegiando gli interventi di riqualificazione delle strutture esistenti, promuovendo il loro adeguamento igienico-sanitario, dettando norme e criteri per il corretto inserimento paesaggistico degli interventi.</p>	<p>Il Piano risulta conforme ai sensi dell'articolo 13 ZONE DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE delle NTA</p> <p>Le zone di riqualificazione ambientale possono essere riqualificate a cura dell'Ente Parco, di altre Amministrazioni pubbliche, nonché di privati, previa presentazione di Piani attuativi, di cui all'art. 3 comma 5, che contengano:</p> <p>relazione, che definisca la portata degli interventi di recupero e la loro compatibilità con le destinazioni d'uso previste;</p> <p>elaborati grafici, fotografie e relazioni tecniche specifiche che rappresentino in scala adeguata lo stato di fatto;</p> <p>elaborati grafici e relazioni che analizzino tempi e modi di realizzazione degli interventi;</p> <p>bozza di convenzione che regoli il rapporto tra Ente Parco, altri Enti pubblici eventualmente competenti e privati, con la quale vengano definiti gli impegni assunti, ivi comprese eventuali fidejussioni, cessioni ed opere accessorie da realizzare quale compensazione ambientale;</p> <p>Piano finanziario dell'intervento, al fine di consentire la verifica della realizzabilità sul piano economico dello stesso.. La delimitazione effettiva delle zone di riqualificazione ambientale è definita in sede di Piano attuativo. La valorizzazione ambientale delle zone di riqualificazione ambientale prevede progetti di mitigazione ambientale e/o una ridefinizione delle destinazioni d'uso che possono essere di tipo:</p> <p>-naturalistico, ovvero aree da destinare ad una evoluzione naturale con particolare riferimento alla forestazione naturalistica ed alla ricostruzione di zone umide;</p> <p>-agricolo-forestale, ovvero aree da destinare alla ricostituzione di siti agronomicamente</p>

produttivi, ivi compresa la destinazione a forestazione produttiva;

-ricreativo, ovvero aree da destinare alla realizzazione di opere e strutture di servizio sostenibili, a basso impatto ambientale e paesaggistico;

-turistico, ovvero aree da destinare alla realizzazione di opere e strutture quali: complessi ricettivi all'aria aperta, attrezzature sportive.

L'elenco delle zone di riqualificazione ambientale potrà essere aggiornato ed integrato a cura dell'Ente Parco, che ha altresì la facoltà di specificare criteri e tempi per l'attuazione degli interventi di recupero e ripristino.

Per le cave e le attività estrattive.

È vietata l'apertura e la coltivazione di nuove cave o attività estrattive o di lavorazione degli inerti all'interno del territorio del Parco.

La Cave Ticino di Frattini S.n.c. a Oleggio, e la S.r.l. Valle Ticino S. Giovanni a Oleggio, entro 5 anni dall'approvazione del presente Piano, devono dislocare le attività di lavorazione degli inerti al di fuori del territorio del Parco. Fino allo scadere del termine si intendono comunque da mettere in atto interventi di mitigazione ambientale e paesistica da concordare con l'Ente Parco. Alla dismissione dell'attività deve fare seguito il Piano attuativo per il recupero dell'area.

La Cave Ticino S.n.c. a Varallo Pombia è considerata critica per la dislocazione territoriale, in parte all'interno del Parco e in parte confinante con esso. In particolare la porzione esterna al Parco è attiva per estrazione e lavorazione di inerti. Si dovrà attivare una concertazione tra l'Ente Parco e il comune di Varallo Pombia per la gestione dell'area.

Il Piano risulta conforme ai sensi dell'articolo 14 ZONE CON ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Nel territorio del Parco risultano insediate le seguenti attività di tipo produttivo: attività di piscicoltura in località Cascina Zendone, Porcilaia in località Cascina Cardano, Balchem (Comune di Marano Ticino), Mirplast (ex Isolplast), Pombia, Nuova S.Al.Co.S. Catering srl (Comune di Galliate), attività di piscicoltura ex Azienda Agricola Mandelli nelle località Mulino di S. Cassiano (Comune di Trecate), Mulino Vecchio Cascina Borda (Comune di Cerano); una più dettagliata definizione delle attività presenti dovrà essere effettuata in collaborazione con i Comuni tramite un puntuale censimento.

L'Ente Parco, pur privilegiando una prospettiva di trasformazione nella direzione di processi di

	<p>riqualificazione ambientale e/o di ripristino dei caratteri naturalistici, prende atto della rilevanza socio-economica di tali attività, peraltro in alcuni casi già attive precedentemente alla istituzione del Parco. Di conseguenza, in linea generale, si considera compatibile la loro permanenza, anche con l'eventuale realizzazione di interventi di necessari per l'adeguamento ad esigenze funzionali di efficienza, efficacia, sicurezza e qualificazione dei cicli produttivi. All'interno del contesto prevalentemente naturalistico del Parco tale compatibilità è però necessariamente subordinata alla verifica e valutazione degli impatti ambientali da queste generati sul sito e sul più ampio intorno ecosistemico, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:</p> <p>corretto inserimento ambientale, con adeguate garanzie di contenimento e mitigazione di tutte le possibili forme di impatto (aria, acqua, suolo, sottosuolo, flora, fauna, paesaggio, rumore e vibrazioni, emissioni di rifiuti e inquinanti, etc.); assoluta garanzia del rispetto della legislazione e delle normative vigenti in materia di rischio di incidente rilevante, di igiene ambientale e di sicurezza.</p>
<p>Prescrizioni</p> <p>La realizzazione di nuovi impianti per la produzione di energia, compresi quelli da fonti rinnovabili, deve essere coerente, oltre che con le previsioni delle presenti norme, con i criteri localizzativi e qualitativi definiti a livello nazionale e regionale.</p>	<p>Il Piano risulta conforme ai sensi dell' articolo 15 SOSTENIBILITA' AMBIENTALE delle NTA</p>
<p>Articolo 40. Insediamenti rurali (m.i. 10, 11, 12, 13, 14, 15)</p>	
<p>- m.i. 10 aree rurali di pianura o collina (tema areale costituito da ampie zone rurali); - m.i. 11 sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa montagna (tema areale costituito da piccoli nuclei); - m.i. 12 villaggi di montagna (tema areale costituito da piccoli nuclei montani); - m.i. 13 aree rurali di montagna o collina con edificazione rada e dispersa (tema areale costituito da ampie zone rurali); - m.i. 14 aree rurali di pianura (tema areale costituito da ampie zone rurali); - m.i. 15 alpeggi e insediamenti rurali d'alta quota (tema areale, non coprente, a macchia di leopardo situato in montagna, in particolare nella zona del Verbano).</p>	
<p>Direttive</p> <p>comma 4</p> <p>I piani locali, in relazione alle specificità dei territori interessati, precisano la delimitazione delle morfologie di cui al comma 2.</p> <p>comma 5</p> <p>Entro le aree di cui al presente articolo la pianificazione settoriale (lettere b., e.), territoriale provinciale (lettere f., g., h.) e locale (lettere a., b., c., d., f., g., h.) stabilisce normative atte a:</p> <p>a. disciplinare gli interventi edilizi e infrastrutturali in modo da favorire il riuso e il recupero del patrimonio rurale</p>	<p>Il Piano risulta conforme ai sensi dell' articolo 18 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PAESAGGISTICO, STORICO-CULTURALE ED EDILIZIO</p>

<p>esistente, con particolare riguardo per gli edifici, le infrastrutture e le sistemazioni di interesse storico, culturale, documentario;</p> <p>b. collegare gli interventi edilizi e infrastrutturali alla manutenzione o al ripristino dei manufatti e delle sistemazioni di valenza ecologica e/o paesaggistica (bacini di irrigazione, filari arborei, siepi, pergolati, ecc.);</p> <p>c. contenere gli interventi di ampliamento e nuova edificazione non finalizzati al soddisfacimento delle esigenze espresse dalle attività agricole e a quelle a esse connesse, tenuto conto delle possibilità di recupero o riuso del patrimonio edilizio esistente e con i limiti di cui alla lettera g;</p> <p>d. disciplinare gli interventi edilizi in modo da assicurare la coerenza paesaggistica e culturale con i caratteri tradizionali degli edifici e del contesto;</p> <p>e. disciplinare, favorendone lo sviluppo, le attività agrituristiche e l'ospitalità diffusa, l'escursionismo e le altre attività ricreative a basso impatto ambientale;</p> <p>f. definire criteri per il recupero dei fabbricati non più utilizzati per attività agro-silvo-pastorali, in coerenza con quanto previsto dalla l.r. 9/2003;</p> <p>g. consentire la previsione di interventi eccedenti i limiti di cui al punto f. qualora vi sia l'impossibilità di reperire spazi e volumi idonei attraverso interventi di riqualificazione degli ambiti già edificati o parzialmente edificati, affrontando organicamente il complesso delle implicazioni progettuali sui contesti investiti; in tali casi gli interventi dovranno comunque non costituire la creazione di nuovi aggregati, ma garantire la continuità con il tessuto edilizio esistente e prevedere adeguati criteri progettuali, nonché la definizione di misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale;</p> <p>h. consentire la previsione di interventi infrastrutturali di rilevante interesse pubblico solo a seguito di procedure di tipo concertativo (accordi di programma, accordi tra amministrazioni, procedure di copianificazione), ovvero se previsti all'interno di strumenti di programmazione regionale o di pianificazione territoriale di livello regionale o provinciale, che definiscano adeguati criteri per la progettazione degli interventi e misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale.</p> <p><i>(n.d.r. : include gli artt. 19, 20, 32, 33 relativamente ai tenimenti Mauriziani...)</i></p>	
Art. 41. Aree caratterizzate da elementi critici e con detrazioni visive	
<p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentati:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>elementi di criticità lineari (tema lineare: infrastrutture a terra - grandi strade, ferrovie, attrezzature, infrastrutture aeree, sistemi arteriali lungo strada);</i> - <i>elementi di criticità puntuali (tema puntuale costituito da 930 elementi suddivisi in: segni di attività impattanti, aggressive o dismesse - cave, discariche, ecc.).</i> 	
<p>Indirizzi</p> <p><i>comma 3</i></p> <p>La Giunta regionale definisce specifici indirizzi e criteri per la riqualificazione delle aree caratterizzate da elementi critici di rilevanza sovralocale.</p>	<p>Il Piano risulta conforme ai sensi dell'articolo dell' articolo 13 ZONE DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE e 14 ZONE CON ATTIVITÀ PRODUTTIVE delle NTA</p>

<p>Direttive</p> <p><i>comma 4</i></p> <p>I piani territoriali provinciali e i piani locali possono precisare e aggiornare le indicazioni del Ppr relative agli elementi di cui al comma 2, evidenziando i casi, anche potenziali, di interferenza visiva con i beni e le componenti di cui alle presenti norme.</p> <p><i>comma 5</i></p> <p>Al fine di assicurare la riqualificazione delle aree in cui ricadono gli elementi di criticità di cui al presente articolo i piani locali, in caso di edifici o infrastrutture dismesse o da rimodernare, subordinano ogni intervento di riuso o trasformazione eccedente quanto previsto dal DPR n. 380/2001, articolo 3, comma 1, lettere a., b., c., alla previa rimozione, o alla massima possibile mitigazione delle situazioni di degrado, di rischio e di compromissione e ne disciplinano, in funzione delle diverse situazioni, le modalità per l'attuazione.</p> <p><i>comma 6</i></p> <p>I piani settoriali e i piani locali, per quanto di rispettiva competenza, disciplinano le modalità di riqualificazione e riuso delle aree di cui al presente articolo, anche attraverso specifici progetti di riqualificazione, processi di rigenerazione urbana, misure, programmi e progetti unitari atti a consentire un riutilizzo appropriato del suolo impegnato dagli edifici e dalle infrastrutture dismesse, coerentemente con gli obiettivi di qualità paesaggistica di cui all'Allegato B delle presenti norme.</p>	<p>Il Piano risulta conforme ai sensi dell'articolo dell' articolo 13 ZONE DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE e 14 ZONE CON ATTIVITÀ PRODUTTIVE delle NTA</p>
<p>Art. 42. Rete di connessione paesaggistica</p>	
<p><i>Nella tav. P5 sono individuati gli elementi della rete ecologica (i nodi, le connessioni ecologiche, le aree di progetto, le aree di riqualificazione ambientale), la rete storico-culturale, la rete di fruizione.</i></p>	
<p>Indirizzi</p> <p><i>comma 8</i></p> <p>I piani territoriali provinciali e i piani locali considerano gli elementi della Rete, anche in relazione alle indicazioni del progetto della rete di valorizzazione ambientale di cui all'articolo 44, individuando le misure di tutela e di intervento per migliorarne il funzionamento, mediante appositi progetti, piani e programmi che ne approfondiscano e specificino gli aspetti di interesse sub regionale e locale, in coerenza con le norme specifiche di tutela e conservazione delle aree naturali protette e dei Siti della Rete Natura 2000.</p> <p><i>comma 9</i></p> <p>Gli enti locali assicurano l'accessibilità e la fruibilità della Rete con particolare riferimento agli elementi di cui ai commi 4 e 5 prevedendo, dove necessario, l'installazione di un'adeguata cartellonistica e di punti informativi.</p> <p><i>comma 10</i></p> <p>In relazione agli elementi della rete ecologica di cui al comma 3, individuati nella Tavola P5:</p> <p>a. i nodi rappresentano ambiti di salvaguardia ecologica in cui la Regione può promuovere l'istituzione di nuove aree protette, se non presenti, o comunque di</p>	<p>Il Piano risulta conforme ai sensi dell'Articolo 11 ZONE AGRICOLE E FORESTALI</p> <p>Le zone agricole e forestali sono istituite a supporto di uno sviluppo agricolo orientato in funzione degli equilibri ecologici e funzionali degli ecosistemi; la ricostituzione della rete ecologica mira a ristabilire i rapporti tra gli elementi frammentati e gli ambienti naturali, nonché tra i diversi ambienti, da quelli più naturali a quelli più influenzati dalle attività antropiche.</p> <p>Il Piano risulta conforme ai sensi dell'Articolo 18 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PAESAGGISTICO, STORICO-CULTURALE ED EDILIZIO</p>

salvaguardia intorno a quelle già istituite, laddove sia necessario;

- b. le aree di riqualificazione ambientale costituiscono gli ambiti in cui sviluppare azioni per assicurare e ricostruire connessioni ecologiche, nonché ricreare connettività anche minime (ad es. siepi e filari) al fine di ristabilire il corretto equilibrio tra città e campagna; le eventuali trasformazioni contribuiscono a ridefinire i bordi urbani sfrangiati; gli interventi di riqualificazione, compensazione e progettazione paesaggistica e ambientale sono finalizzati a mantenere i varchi tra nuclei urbani, alla realizzazione di cinture verdi, *greenway* e cunei verdi, nonché a valorizzare le attività agricole anche in chiave turistica e didattica;
- c. le connessioni lineari (ad es. siepi e filari) esistenti, anche minime, rappresentano gli elementi da conservare e incrementare, in particolare a tutela delle balneare, dei canali e lungo i percorsi individuati nella Tavola P5;
- d. i contesti fluviali rappresentano gli ambiti all'interno dei quali promuovere l'ampliamento delle aree golenali e la riqualificazione dei tratti spondali (nel rispetto di quanto previsto dal PAI e dalle Direttive e programmi a esso collegati, per quanto non attiene la tutela del paesaggio), mantenere la vegetazione arborea spondale esistente e impiantarne di nuova con specie autoctone ove necessario, ripristinare il bosco ripariale e promuovere interventi di valorizzazione paesaggistica e ambientale delle casce di espansione esistenti.

comma 11

Con riferimento alle indicazioni relative alle reti fruitiva, i piani settoriali, territoriali provinciali e i piani locali, per quanto di rispettiva competenza, definiscono azioni finalizzate a:

- a. adottare orientamenti progettuali tali da aderire ai caratteri specifici dei contesti interessati, con particolare riferimento alle indicazioni di cui alla Parte III delle presenti norme;
- b. prestare speciale attenzione agli aspetti panoramici e di intervisibilità, sia attivi (le infrastrutture come canali di fruizione visiva), sia passivi (le infrastrutture come oggetto di relazioni visive), con particolare riferimento a quelle considerate agli articoli 30 e 33;
- c. prestare speciale attenzione all'uso della vegetazione (cortine verdi, viali d'accesso, arredo vegetale, barriere verdi anti-rumore, ecc.) nei progetti di infrastrutture;
- d. adottare specifiche misure di mitigazione nei confronti delle criticità esistenti.

Direttive

comma 12

I piani territoriali provinciali riconoscono e approfondiscono gli elementi della Rete descritti nei commi 3, 4 e 5, precisando la disciplina operativa necessaria alla loro salvaguardia e all'attuazione delle indicazioni progettuali del Ppr, con particolare riferimento ai corridoi e ai sistemi (ambientali, storici e infrastrutturali) di livello sovra locale.

comma 13

I piani locali assumono e specificano alla scala di maggior dettaglio gli elementi della Rete, ponendo particolare attenzione alla disciplina per gli elementi puntuali e

Articolo 4 VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE, VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Con riferimento alle procedure di Valutazione di impatto ambientale, di Valutazione ambientale strategica e di Valutazione di incidenza valgono i dispositivi normativi della legislazione vigente nazionale e regionale in materia.

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS), strumento atto a valutare, a priori, gli effetti ambientali indotti dall'attuazione di un piano o di un programma, garantendo l'integrazione del principio di sostenibilità ambientale, sociale ed economica nel processo decisionale fin dalla fase di elaborazione di tali strumenti. Essa costituisce un'azione fondamentale per il monitoraggio dell'attuazione del Piano; a tal

<p>recepando dalla pianificazione di area vasta le indicazioni riguardanti le misure di tutela di livello sovra locale.</p> <p><i>comma 14</i></p> <p>La Rete costituisce riferimento per:</p> <p>a. le valutazioni ambientali strategiche, di impatto o di incidenza di piani o progetti che possono influire sulla consistenza, l'integrità e la fruibilità delle risorse naturali e di quelle storico-culturali a esse associate; le analisi e gli studi dovranno evidenziare le interferenze dei piani e dei progetti con la Rete, individuando eventuali azioni di mitigazione e compensazione;</p> <p>b. le misure di qualificazione ambientale previste dal programma di sviluppo rurale o da altri programmi di finanziamento del settore agricolo e forestale con finalità ambientali, nonché per la localizzazione di misure di compensazione relative a trasformazioni d'uso o realizzazione di infrastrutture.</p>	<p>fine, l'attività di valutazione si avvale di tutti gli elementi e informazioni in possesso dall'Ente Parco.</p> <p>La valutazione ambientale strategica comprende il procedimento di valutazione di incidenza. Gli effetti ambientali derivanti dall'attuazione degli strumenti di pianificazione sono sottoposti a monitoraggio al fine di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e di adottare le misure correttive ritenute idonee ed opportune.</p> <p>Gli interventi, le attività ed i progetti suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative sulle specie e sugli habitat e che non sono direttamente connessi e necessari al loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente nelle aree della rete Natura 2000, in considerazione degli specifici obiettivi di conservazione, sono sottoposti a procedura di valutazione di incidenza così come disciplinato dall' art. 43 della L.R. n. 19/2009 e smi.</p> <p>Ai sensi dell'art. 41 della L.R. n. 19 /2009 e smi, con D.G.R. del Piemonte n. 36-13220 del 8/2/2010 la gestione dell'area ZSC e ZPS "IT1150001 Valle del Ticino" della Rete Natura 2000 è delegata all'Ente Parco.</p>
--	---

3.3.2. Piano Territoriale Regionale (PTR)

Il Piano territoriale regionale (PTR) è stato approvato dal Consiglio Regionale del Piemonte il 21 luglio 2011 con DCR n. 122-29783 e costituisce lo strumento di governo del territorio regionale, individuando gli interessi da tutelare e definendo strategie e obiettivi di livello regionale, indirizzi generali e settoriali di pianificazione del territorio.

Il PTR individua le aree di tutela per le quali non sono possibili interventi che ne alterino le caratteristiche; gli interventi ammessi; le limitazioni per particolari trasformazioni; le azioni strategiche da attivare per le quali bisogna attivare concrete iniziative di progettazione.

Il PTR articola il territorio regionale in:

- a) 33 Ambiti di integrazione territoriale, in base a relazioni di prossimità tra fatti, azioni e progetti che coesistono e interagiscono negli stessi luoghi (e che riguardano l'ambiente, il paesaggio, i beni culturali, le risorse primarie, le attività produttive, la circolazione, il commercio, il turismo, le identità locali e altro), sistemi territoriali e funzionali di livello regionale, che hanno lo scopo di favorire una visione integrata a scala locale di tutto ciò che il PTR intende governare. Il territorio del Parco naturale del Ticino appartiene per la quasi totalità all'AIT n. 4 Novara e per una piccola parte all'AIT n. 3 Borgomanero (Comune di Castelletto Ticino);
- b) quattro quadranti, aggregati territoriali vasti utilizzati ai fini di una lettura a scala più ampia del territorio per meglio comprendere le principali dinamiche evolutive;
- c) reti, intese come interconnessioni e interazioni tra gli AIT, nodi di una rete di sistemi locali presenti sul territorio regionale, per offrirne una visione unificante a sostegno degli obiettivi strategici del PTR.

Questi gli **obiettivi generali** del PTR:

1. Riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio
2. Sostenibilità ambientale, efficienza energetica
3. Integrazione territoriale delle infrastrutture di mobilità, comunicazione, logistica
4. Ricerca, innovazione e transizione economico-produttiva
5. Valorizzazione delle risorse umane, delle capacità istituzionali e delle politiche sociali

Questi gli **obiettivi specifici** (a loro volta articolati in ulteriori specifici livelli), all'interno degli obiettivi generali:

1) Riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio

Valorizzazione del policentrismo e delle identità culturali e socio-economiche dei sistemi locali
Salvaguardia e valorizzazione della biodiversità e del patrimonio naturalistico-ambientale
Valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale dei territori
Tutela e riqualificazione dei caratteri dell'immagine identitaria del paesaggio
Riqualificazione del contesto urbano e periurbano
Valorizzazione delle specificità dei contesti rurali
Salvaguardia e valorizzazione integrata delle fasce fluviali e lacuali
Rivitalizzazione della montagna e della collina
Recupero e risanamento delle aree degradate, abbandonate e dismesse

2) Sostenibilità ambientale, efficienza energetica

Tutela e valorizzazione delle risorse primarie: acqua
Tutela e valorizzazione delle risorse primarie: aria
Tutela e valorizzazione delle risorse primarie: suolo
Tutela e valorizzazione delle risorse primarie: patrimonio forestale
Promozione di un sistema energetico efficiente
Prevenzione e protezione dai rischi naturali e ambientali
Contenimento della produzione e ottimizzazione del sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti

3) Integrazione territoriale delle infrastrutture di mobilità, comunicazione, logistica

Riorganizzazione della rete territoriale dei trasporti, della mobilità e delle relative infrastrutture
Riorganizzazione e sviluppo dei nodi della logistica
Sviluppo equilibrato della rete telematica

4) Ricerca, innovazione e transizione economico-produttiva

Promozione selettiva delle attività di ricerca, trasferimento tecnologico, servizi per le imprese e formazione specialistica
Promozione dei sistemi produttivi locali agricoli e agro-industriali
Promozione dei sistemi produttivi locali industriali e artigianali
Riqualificazione e sviluppo selettivo delle attività terziarie
Promozione delle reti e dei circuiti turistici

5) Valorizzazione delle risorse umane, delle capacità istituzionali e delle politiche sociali

Promozione di un processo di governance territoriale e promozione della progettualità integrata sovracomunale
Organizzazione ottimale dei servizi collettivi sul territorio

Considerando gli obiettivi ambientali (punti 1 e 2) gli obiettivi specifici di interesse sono i seguenti:

Obiettivo PTR	Coerenza
Salvaguardia e valorizzazione della biodiversità e del patrimonio naturalistico-ambientale	Il Piano è coerente: ART. 8 NTA Zone di Riserva Naturale Speciale ART. 9 NTA Zona Agricola Speciale ART. 10 NTA Zone naturalistiche di interesse botanico e faunistico ART. 11 NTA Zone agricole e forestali ART. 13 NTA Zone di riqualificazione ambientale ART. 15 NTA Sostenibilità ambientale ART. 16 NTA Tutela delle risorse idriche ART. 17 NTA Tutela e valorizzazione dell'agricoltura
Valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale dei territori	Il Piano è coerente: ART. 18 NTA Valorizzazione del patrimonio paesaggistico, storico-culturale ed edilizio
Salvaguardia e valorizzazione integrata delle fasce fluviali e lacuali	Il Piano è coerente: ART. 7 NTA Azzonamento e direttive ART. 16 NTA Tutela delle risorse idriche ART. 18 NTA Valorizzazione del patrimonio paesaggistico, storico-culturale ed edilizio
Recupero e risanamento delle aree degradate, abbandonate e dismesse	Il Piano è coerente: ART. 9 NTA Zona Agricola Speciale ART. 10 NTA Zone naturalistiche di interesse botanico e faunistico ART. 11 NTA Zone agricole e forestali ART. 13 NTA Zone di riqualificazione ambientale ART. 14 NTA Zone con attività produttive
Tutela e valorizzazione delle risorse primarie: acqua	Il Piano è coerente: ART. 16 NTA Tutela delle risorse idriche
Tutela e valorizzazione delle risorse primarie: aria	Il Piano è coerente: ART. 19 NTA Tutela della qualità dell'aria e protezione dall'inquinamento acustico ART. 22 NTA Disciplina della circolazione
Tutela e valorizzazione delle risorse primarie: suolo	Il Piano è coerente: ART. 8 NTA Zone di Riserva Naturale Speciale ART. 9 NTA Zona Agricola Speciale ART. 10 NTA Zone naturalistiche di interesse botanico e faunistico ART. 11 NTA Zone agricole e forestali ART. 12 NTA Zone di fruizione ART. 13 NTA Zone di riqualificazione ambientale ART. 14 NTA Zone con attività produttive ART. 15 NTA Sostenibilità ambientale ART. 16 NTA Tutela delle risorse idriche ART. 17 NTA Tutela e valorizzazione dell'agricoltura
Tutela e valorizzazione delle risorse primarie: patrimonio forestale	Il Piano è coerente: ART. 8 NTA Zone di Riserva Naturale Speciale ART. 10 NTA Zone naturalistiche di interesse botanico e faunistico ART. 11 NTA Zone agricole e forestali ART. 13 NTA Zone di riqualificazione ambientale Oltre alle norme tecniche di attuazione del Piano d'Area è vigente il Piano di gestione forestale del Parco naturale della Valle del Ticino

Promozione di un sistema energetico efficiente	Il Piano è coerente: ART. 15 NTA Sostenibilità ambientale
Prevenzione e protezione dai rischi naturali e ambientali	Il Piano è coerente: ART. 14 NTA Zone con attività produttive ART. 16 NTA Tutela delle risorse idriche ART. 17 NTA Tutela e valorizzazione dell'agricoltura ART. 18 NTA Valorizzazione del patrimonio paesaggistico, storico-culturale ed edilizio ART. 19 NTA Tutela della qualità dell'aria e protezione dall'inquinamento acustico
Contenimento della produzione e ottimizzazione del sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti	Il Piano è coerente: ART. 6 NTA Tutela della ZSC

3.3.3. Piano delle attività estrattive della Provincia di Novara (PAEP)

La Regione Piemonte, con la Legge regionale n. 23 del 17 novembre 2016 ha inteso disciplinare la pianificazione e l'esercizio delle attività di coltivazione delle cave, nonché la tutela e la salvaguardia dei giacimenti attraverso modalità di coltivazione ambientalmente compatibili e l'utilizzo integrale e adeguato delle risorse delle cave in funzione delle loro caratteristiche, in un contesto di tutela delle risorse naturali, perseguendo le seguenti finalità:

1. orientare le attività estrattive verso un migliore equilibrio nella produzione industriale e l'ottimizzazione degli interventi ai fini del recupero e della riqualificazione ambientale e della valorizzazione di siti degradati e dismessi;
2. ridurre la compromissione di suolo, al fine di limitarne il consumo, attraverso il riciclo di sfridi e materiali di risulta compatibili provenienti da cava, l'utilizzo degli aggregati inerti da recupero provenienti da attività di costruzione e demolizione e l'incentivazione dell'uso di materiali alternativi ai prodotti di cava;
3. promuovere la salvaguardia e la valorizzazione dei minerali solidi di cava e di miniera e delle attività a queste correlate, anche nella prospettiva della valorizzazione del patrimonio minerario dismesso sotto il profilo culturale e ambientale loro caratteristico;
4. migliorare la sicurezza nelle attività degli addetti ai lavori, promuovendo efficaci azioni di prevenzione.

La pianificazione delle attività estrattive è realizzata attraverso il Piano regionale delle attività estrattive (PRAE), redatto in coerenza con i principi e le norme recanti la disciplina finalizzata alla tutela delle risorse naturali e con il quadro di governo territoriale, paesaggistico, ambientale e agricolo ed è coordinato con gli altri piani e programmi che interessano direttamente o indirettamente le attività estrattive al fine della loro valorizzazione per la produzione di minerali di pubblico interesse per l'economia.

Nelle more dell'entrata in vigore del PRAE, è attuale a livello regionale il Documento di Programmazione delle Attività Estrattive (DPAE). Tale documento disciplina lo svolgimento dell'attività estrattiva al fine di conciliare la corretta utilizzazione della risorsa mineraria, dal punto di vista tecnico-economico, con la tutela dell'ambiente. Esso è suddiviso in tre stralci in relazione ai tre comparti estrattivi e fornisce lo strumento di indirizzo per la formazione dei Piani Provinciali. A livello provinciale è approvato e vigente il PAEP della Provincia di Novara (redatto dalla Provincia

secondo le indicazioni delle linee di programmazione regionale, contenute nel DPAE) ai fini della predisposizione del quale è pertinente il primo stralcio che riguarda inerti da calcestruzzo, conglomerati bituminosi e tout-venant per riempimenti e sottofondi. Il PAEP (2009-2018) costituisce strumento di pianificazione settoriale a valenza territoriale.

Il DPAE individua in provincia di Novara due poli, nel bacino Ovest Ticino, uno localizzato nei Comuni di Romentino, Trecate e Cerano; l'altro nei Comuni di Cameri, Oleggio e Bellinzago, nei quali i siti di cava sono già destinati ad attività estrattiva negli strumenti urbanistici comunali vigenti.

Gli obiettivi del PAEP sono sia di natura socio-economica, che ambientale. L'obiettivo principale, secondo quanto definito dal DPAE è quello di "garantire un razionale equilibrio tra domanda e offerta in un quadro di compatibilità e sostenibilità ambientale in funzione delle potenzialità estrattive individuate negli ambiti".

Di fatto si possono distinguere:

Obiettivi generali

- 1) lo sfruttamento ottimale della risorsa in termini di potenza e qualità del materiale in banco, vicinanza agli impianti di lavorazione ed al bacino di utilizzo;
- 2) il contenimento dello sfruttamento di materiali inerti non rinnovabili.

Obiettivi ambientali

- 1) l'individuazione di siti estrattivi compatibili con gli aspetti ambientali.

Obiettivi specifici

- 1) l'individuazione dei poli estrattivi e la valutazione della potenzialità residua;
- 2) l'individuazione delle aree all'interno di ciascun bacino in cui sono verificate le condizioni di cui all'obiettivo generale 1;
- 3) la massima valorizzazione del materiale estratto;
- 4) l'utilizzo di fonti alternative;
- 5) la copertura degli effettivi fabbisogni interni;
- 6) la minimizzazione degli impatti dovuti alle attività estrattive
- 7) la realizzazione di interventi di compensazione e/o che aumentino la qualità ambientale e paesaggistica dei siti estrattivi.

Considerando gli obiettivi ambientali del PAEP di individuazione di siti estrattivi compatibili con gli aspetti ambientali, il nuovo Piano d'Area è coerente, in quanto vieta l'apertura e la coltivazione di nuove cave o attività estrattive o di lavorazione degli inerti all'interno del territorio del Parco (art. 5 e Art. 13). Inoltre, il PdA prevede la dislocazione di attività al di fuori del territorio del Parco (Art. 13) e la riqualificazione ambientale dei siti estrattivi (Art. 13).

3.3.4. Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdG Po)

Il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po è lo strumento operativo previsto dalla Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque – DQA), recepita a livello nazionale dal D.lgs 152/06 e s.m.i, per attuare una politica coerente e sostenibile della tutela delle acque comunitarie, attraverso un approccio integrato dei diversi aspetti gestionali ed ecologici alla scala di distretto

idrografico. Esso è stato approvato dal Comitato Istituzionale con Deliberazione n.1/2016 (PdG Po 2015).

I contenuti del PdG Po 2015 sono definiti sulla base del primo PdG Po, dei risultati delle attività per l'attuazione delle azioni contenute nel Programma di misure, delle linee guida della Strategia CIS europea sui principali temi di interesse per il nuovo ciclo di pianificazione, delle azioni chiave/raccomandazioni specifiche indicate dalla Commissione Europea.

Il Piano di gestione è un piano stralcio del Piano di Bacino distrettuale, che ha valore di piano territoriale di settore (art. 65 D.lgs. 52/2006).

Gli **obiettivi generali** del Piano sono i seguenti:

- a. "impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico";
- b. "agevolare un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili";
- c. "mirare alla protezione rafforzata e al miglioramento dell'ambiente acquatico, anche attraverso misure specifiche per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze prioritarie e l'arresto o la graduale eliminazione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze pericolose prioritarie";
- d. "assicurare la graduale riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee e impedirne l'aumento"
- e. "contribuire a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità".

Questi gli ambiti strategici e gli **obiettivi specifici** del Piano:

A Qualità dell'acqua e degli ecosistemi acquatici
A.1 Proteggere la salute, proteggendo ambiente e corpi idrici superficiali e sotterranei
A.2 Adeguare il sistema di gestione dei corpi idrici a supporto di un uso equilibrato e sostenibile
A.3 Ridurre l'inquinamento da nitrati, sostanze organiche e fosforo
A.4 Ridurre l'inquinamento da fitofarmaci
A.5 Evitare l'immissione di sostanze pericolose
A.6 Adeguare il sistema di gestione del reticolo minore di pianura
A.7 Gestire i prelievi d'acqua in funzione della disponibilità idrica attuale e futura
B Conservazione e riequilibrio ambientale
B.1 Preservare le zone umide e arrestare la perdita della biodiversità
B.2 Preservare le specie autoctone e controllare l'invasione di specie invasive

B.3 Preservare le coste e gli ambienti di transizione
B.4 Preservare i sottobacini montani
B.5 Preservare i paesaggi
C Uso e protezione del suolo
C.1 Migliorare l'uso del suolo in funzione del rischio idraulico e della qualità ambientale dei corpi idrici
C.2 Ripristino dei processi idraulici e morfologici naturali dei corsi d'acqua, anche per potenziare gli interventi di riduzione del rischio idraulico
D Gestire un bene comune in modo collettivo
D.1 Adottare azioni che favoriscano l'integrazione delle politiche territoriali e delle competenze
D.2 Mettere in atto strumenti adeguati per il finanziamento delle misure del piano
D.3 Colmare le lacune conoscitive e costituire una rete della conoscenza multidisciplinare
D.4 Informare, sensibilizzare, favorire l'accesso alle informazioni
E Cambiamenti climatici
E.1 Individuare strategie condivise di adattamento ai cambiamenti climatici

Gli **obiettivi ambientali** sono quelli definiti dall'art. 4 della DQA:

- impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali e sotterranei;
- proteggere, migliorare e ripristinare tutti i corpi idrici superficiali e sotterranei, al fine di raggiungere un buono stato delle acque superficiali e sotterranee;
- ridurre progressivamente l'inquinamento delle acque superficiali causato dalle sostanze pericolose prioritarie e arrestare o eliminare gradualmente le emissioni, gli scarichi e le perdite di sostanze pericolose prioritarie e ridurre progressivamente l'inquinamento delle acque sotterranee.

In particolare, il nuovo Piano di gestione, grazie alle nuove conoscenze e alle nuove classificazioni dei corpi idrici, ha rivisto quelli del PdG Po 2010. Per il Fiume Ticino l'obiettivo è il raggiungimento dello stato ecologico "buono" al 2015, con eccezione del tratto N0080984ir, per il quale l'obiettivo è "buono" al 2021.

Obiettivi ambientali PdG Po	Coerenza del Piano d'area
impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali e sotterranei;	Il Piano è coerente: ART. 16 NTA Tutela delle risorse idriche ART. 17 Tutela e valorizzazione dell'agricoltura
proteggere, migliorare e ripristinare tutti i corpi idrici superficiali e sotterranei, al fine di raggiungere un buono stato delle acque superficiali e sotterranee;	Il Piano è coerente: ART. 16 NTA Tutela delle risorse idriche ART. 17 Tutela e valorizzazione dell'agricoltura

<p>ridurre progressivamente l'inquinamento delle acque superficiali causato dalle sostanze pericolose prioritarie e arrestare o eliminare gradualmente le emissioni, gli scarichi e le perdite di sostanze pericolose prioritarie e ridurre progressivamente l'inquinamento delle acque sotterranee</p>	<p>Il Piano è coerente: ART. 6 NTA Tutela delle ZSC ART. 13 NTA Zone di riqualificazione ambientale ART. 14 NTA Zone con attività produttive ART. 16 NTA Tutela delle risorse idriche ART. 17 Tutela e valorizzazione dell'agricoltura ART. 18 NTA Valorizzazione del patrimonio paesaggistico, storico-culturale ed edilizio</p>
---	---

3.3.5. Piano Territoriale di Coordinamento del Parco naturale della Valle del Ticino (Lombardo)

Il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco naturale della Valle del Ticino (Lombardo), approvato con D.C.R. n. VII/919 del 26 novembre 2003, descrive il quadro generale dell'assetto del territorio del Parco Naturale, tenendo conto delle previsioni di tutela e gestione del Piano d'area della valle del Ticino piemontese del 1985 e delle direttive per la costituzione di un Parco naturale interregionale lombardo e piemontese della Valle del Ticino. Il P.T.C. Del Parco lombardo ha valore di piano paesistico e di piano urbanistico.

Il Piano ha come primaria esigenza quella della conservazione e tutela degli ecosistemi, del territorio e del paesaggio e definisce gli obiettivi al fine di tutelare e valorizzare le caratteristiche ambientali, naturalistiche, agricole e storiche del Parco, contemperandole alle attività sociali compatibili con le esigenze di conservazione e tutela.

Gli **obiettivi del Piano** sono pertanto quelli di:

- tutelare la diversità biologica e i patrimoni genetici esistenti;
- tutelare le acque, sia per quanto concerne il regime che la loro qualità;
- tutelare il suolo, per le ragioni di ordinata conservazione degli elementi che formano il patrimonio paesaggistico e naturale della Valle e delle aree contermini, ivi comprese le aree edificate;
- tutelare i boschi e le foreste, per la loro conservazione, recupero e corretta utilizzazione;
- tutelare il patrimonio faunistico per la salvaguardia ed il mantenimento dell'equilibrio biologico ed ambientale del territorio;
- tutelare l'agricoltura per il suo ruolo multifunzionale e per l'attività imprenditoriale, tesa al raggiungimento dei propri risultati economici, che svolge una funzione insostituibile per la salvaguardia, la gestione e la conservazione del territorio del Parco del Ticino;
- tutelare le emergenze archeologiche, storiche ed architettoniche intese come documenti fondamentali per la caratterizzazione del territorio e del paesaggio;
- tutelare la qualità dell'aria;
- tutelare la cultura e le tradizioni popolari della Valle del Ticino;
- tutelare tutti gli altri elementi che costituiscono l'ambiente naturale e il paesaggio della Valle del Ticino, intesi nella loro accezione più ampia.

Obiettivi del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco naturale della Valle del Ticino (Lombardo)	Coerenza del Piano d'area
Tutelare la diversità biologica e i patrimoni genetici esistenti	
Tutelare le acque, sia per quanto concerne il regime che la loro qualità	
Tutelare il suolo, per le ragioni di ordinata conservazione degli elementi che formano il patrimonio paesaggistico e naturale della Valle e delle aree contermini, ivi comprese le aree edificate	ART. 1 NTA comma 7 ART. 6 NTA Tutela delle ZSC ART. 8 NTA Zone di Riserva Naturale Speciale ART. 9 NTA Zona Agricola Speciale
Tutelare i boschi e le foreste, per la loro conservazione, recupero e corretta utilizzazione	ART. 10 NTA Zone naturalistiche di interesse botanico e faunistico ART. 11 NTA Zone agricole e forestali ART. 12 NTA Zone di fruizione
Tutelare il patrimonio faunistico per la salvaguardia ed il mantenimento dell'equilibrio biologico ed ambientale del territorio	ART. 13 NTA Zone di riqualificazione ambientale ART. 14 NTA Zone con attività produttive ART. 15 NTA Sostenibilità ambientale
Tutelare l'agricoltura per il suo ruolo multifunzionale e per l'attività imprenditoriale, tesa al raggiungimento dei propri risultati economici, che svolge una funzione insostituibile per la salvaguardia, la gestione e la conservazione del territorio del Parco del Ticino	ART. 16 NTA Tutela delle risorse idriche ART. 17 NTA Tutela e valorizzazione dell'agricoltura ART. 18 NTA Valorizzazione del patrimonio paesaggistico, storico-culturale ed edilizio ART. 19 NTA Tutela della qualità dell'aria e protezione dall'inquinamento acustico
Tutelare le emergenze archeologiche, storiche ed architettoniche intese come documenti fondamentali per la caratterizzazione del territorio e del paesaggio	ART. 20 NTA Abbattimento dell'inquinamento ottico e luminoso ART. 21 NTA Infrastrutture, viabilità minore e parcheggi, impianti tecnologici ART. 22 NTA Disciplina della circolazione ART. 23 NTA Attività di ricerca, educazione e promozione
Tutelare la qualità dell'aria	
Tutelare la cultura e le tradizioni popolari della Valle del Ticino	
Tutelare tutti gli altri elementi che costituiscono l'ambiente naturale e il paesaggio della Valle del Ticino, intesi nella loro accezione più ampia	

3.3.6. Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI)

Il P.A.I. (Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Po), approvato con DPCM del 24 maggio 2001, è lo strumento giuridico che disciplina le azioni riguardanti la difesa idrogeologica del territorio e della rete idrografica del bacino del Po.

Il Piano, attraverso le sue disposizioni persegue l'obiettivo di garantire al territorio del bacino del fiume Po un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attraverso il ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni, il recupero delle aree fluviali, con particolare attenzione a quelle degradate, anche attraverso usi ricreativi. Inoltre, il Piano si pone l'obiettivo di promuovere gli interventi di manutenzione del territorio e delle opere di difesa, quali elementi essenziali per

assicurare il progressivo miglioramento delle condizioni di sicurezza e della qualità ambientale e paesaggistica del territorio e quello di promuovere interventi di riqualificazione ambientale e rinaturazione.

Il Piano ha valore di Piano territoriale di settore e definisce apposite norme d'uso per le fasce fluviali, ai fini della pianificazione e programmazione delle azioni. Le fasce sono così classificate:

Fascia A - Fascia di deflusso della piena;

Fascia B - Fascia di esondazione, esterna alla precedente (A);

Fascia C- Area di inondazione per piena catastrofica, esterna alla precedente (B),

Il Piano d'Area recepisce all'interno delle fasce A e B quanto previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione del PAI agli artt. 29, 30 e 38, 39, stabilendo che, per le fasi progettuale ed autorizzativa degli interventi previsti dal Piano d'Area, è necessaria da parte del richiedente la verifica della compatibilità con le previsioni dei PRGC vigenti adeguati al PAI e la classificazione del territorio in classi di pericolosità geologica ai sensi della normativa vigente (art. 7 e art. 16 delle NTA).

Obiettivi del PAI	Coerenza del Piano d'area
<p>garantire al territorio del bacino del fiume Po un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico</p>	<p>Il Piano è coerente: ART. 7 NTA Azionamento e direttive Comma 2 Direttiva - Per le fasi progettuale ed autorizzativa degli interventi previsti dal Piano d'Area è necessaria da parte del richiedente la verifica della compatibilità con le previsioni dei PRGC vigenti adeguati al PAI e la classificazione del territorio in classi di pericolosità geologica ai sensi della normativa vigente. Comma 3 Direttiva - Ove è previsto uno strumento attuativo, la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito della pianificazione esecutiva è vincolata:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. al rispetto delle disposizioni degli strumenti urbanistici adeguati al PAI, nonché delle norme del PAI stesso. b. All'osservanza dell'art. 18 del "Codice della Protezione Civile" di cui al D.lgs 1/2018 "Pianificazione di protezione civile". <p>In dette aree è prevista la pianificazione esecutiva al fine di poter valutare l'intervento in termini di compatibilità idraulica. ART. 16 NTA Tutela delle risorse idriche ART. 18 Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico, storico-culturale ed edilizio</p>

3.3.7. PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI NEL DISTRETTO DEL PO (PGRA)

Il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) è stato approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del Fiume Po, con deliberazione n.2/2016 del 3 marzo 2016.

Il PGRA, introdotto dalla Direttiva 2007/60/CE ("Direttiva Alluvioni") per ogni distretto idrografico, deve orientare, nel modo più efficace, l'azione sulle aree a rischio significativo organizzate e gerarchizzate rispetto all'insieme di tutte le aree a rischio, definire gli obiettivi di sicurezza e le priorità di intervento a scala distrettuale, in modo concertato fra tutte le amministrazioni e gli enti gestori, con la partecipazione dei portatori di interesse e il coinvolgimento del pubblico in generale.

Il PGRA è stato elaborato sulla base della diagnosi di criticità derivante dalle *Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni*, redatte utilizzando tutte le conoscenze e gli studi idraulici disponibili presso l’Autorità di bacino, le Regioni del Distretto idrografico padano ed i Comuni e definisce, in linea generale per l’intero bacino del fiume Po, la strategia per la riduzione del rischio di alluvioni, la tutela della vita umana e del patrimonio economico, culturale ed ambientale esposto a tale rischio.

Le mappe della pericolosità riportano l’estensione potenziale delle inondazioni causate dai corsi d’acqua (naturali e artificiali), dal mare e dai laghi, con riferimento a tre scenari (H = elevata probabilità di alluvioni; M = media probabilità di alluvioni; L = scarsa probabilità di alluvioni) distinti con tonalità di blu, la cui intensità diminuisce in rapporto alla diminuzione della frequenza di allagamento.

Tabella riepilogativa scenari di inondazione

Direttiva Alluvioni		Pericolosità	Tempo di ritorno individuato per ciascun ambito territoriale (anni)				
Scenario	TR (anni)		RP	RSCM (legenda PAI)	RSP	ACL	ACM
Elevata probabilità di alluvioni (H = high)	20-50 (frequente)	P3 elevata	10-20	Ee, Ca RME per conoide ed esondazione	Fino a 50 anni	15 anni	10 anni
Media probabilità di alluvioni (M = medium)	100-200 (poco frequente)	P2 media	100-200	Eb, Cp	50-200 anni	100 anni	100 anni
Scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi (L = low)	Maggiore di 500 anni, o massimo storico registrato (raro)	P1 bassa	500	Em, Cn		Massimo storico registrato	>> 100 anni

A partire dal quadro della pericolosità e del rischio di alluvioni definito con l’attività di mappatura, le norme comunitarie prevedono l’obbligo di predisporre per ogni distretto uno o più Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni (art. 7 D.Lgs. 49/2010 e art. 7 Dir. 2007/60/CE), contenenti le misure necessarie per raggiungere l’obiettivo di ridurre le conseguenze negative dei fenomeni alluvionali nei confronti, della salute umana, del territorio, dei beni, dell’ambiente, del patrimonio culturale e delle attività economiche e sociali.

Il PGRA deve affrontare tutti gli aspetti della gestione del rischio di alluvioni: prevenzione, protezione, preparazione, compresi la previsione delle alluvioni e i sistemi di allertamento, sulla base anche delle caratteristiche del bacino o del sottobacino idrografico interessato.

Si tratta di un piano strategico, ovvero di un documento programmatico, che sulla base di una appropriata diagnosi dello stato di fatto definisce gli obiettivi concreti che si devono raggiungere in un arco di tempo stabilito.

Obiettivi del Piano di gestione del rischio di alluvioni

L'obiettivo del PGRA viene dapprima definito nella Direttiva in forma generale ed unitaria e poi nell'ambito dei "considerando" e del testo normativo vengono indicati gli ambiti prioritari ai quali orientare l'azione dei piani come schematicamente rappresentato nella seguente tabella:

OBIETTIVO GENERALE	ELEMENTI DA PROTEGGERE PRIORITARIAMENTE
Ridurre le conseguenze negative delle alluvioni	Tutela della salute umana Tutela dell'ambiente Tutela del patrimonio culturale Tutela dell'attività economica

La variante normativa al PAI Titolo V nel settore urbanistico ha lo scopo di coordinare il PAI e il PGRA.

Nell'ambito della Regione Piemonte la D.G.R. 30 luglio 2018, n. 25-7286 definisce la Disposizioni regionali riguardanti l'attuazione del Piano di gestione rischio alluvioni (PGRA) nel settore urbanistico (art. 58 Norme di Attuazione PAI, integrate dal Titolo V), le attività per i comuni non ancora adeguati al PAI e l'aggiornamento del quadro del dissesto a seguito di eventi calamitosi.

Obiettivi del PRGA	Coerenza del Piano d'area
Ridurre le conseguenze negative delle alluvioni	Il Piano è coerente: ART. 7 NTA Azionamento e direttive ART. 16 NTA Tutela delle risorse idriche ART. 18 Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico, storico-culturale ed edilizio

3.4. COERENZA INTERNA

L'analisi di coerenza interna permette di valutare la coerenza tra gli obiettivi del nuovo Piano d'Area e le azioni previste dal Piano stesso.

A parte gli obiettivi fondamentali:

- l'adeguamento dei contenuti programmatici e prescrittivi alla normativa nazionale ed europea,
- la coerenza delle politiche di Piano rispetto alle diverse scale e livelli della pianificazione sovraordinata e sottordinata, per promuovere il coordinamento e l'orientamento delle politiche settoriali coinvolte, in particolare, per l'uso e la qualità delle acque, per le attività agricole, per le attività estrattive, per il riassetto idrogeologico, per la navigabilità, per il turismo e il tempo libero,
- la tutela attiva del territorio, da attuarsi attraverso forme di programmazione e gestione partecipate, capaci di promuovere lo sviluppo socio-economico e la riqualificazione paesaggistica ed ambientale, con la ricostruzione e la rinaturalizzazione degli ambienti degradati, il recupero e la salvaguardia delle risorse idriche anche con riferimento a processi di integrazione rapportati al più ampio contesto territoriale,
- la conservazione integrata dei delicati equilibri ambientali che caratterizzano il Parco,
- l'utilizzazione sostenibile delle risorse ambientali nonché il recupero e la rifunzionalizzazione delle strutture esistenti e valorizzazione dei beni culturali nel contesto territoriale d'area vasta,

il nuovo Piano d'Area si prefigge di perseguire gli obiettivi dettati dal PTR vigente, che per quanto riguarda gli aspetti pertinenti, sono i seguenti:

- riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio;
- sostenibilità ambientale, efficienza energetica;
- integrazione territoriale delle infrastrutture di mobilità, comunicazione, logistica;
- ricerca, innovazione e transizione produttiva;

Obiettivi Piano d'area = obiettivi PTR	Coerenza delle azioni previste dal Piano d'area
riqualificazione territoriale tutela e valorizzazione del paesaggio	ART. 8 NTA Zone di Riserva Naturale Speciale ART. 9 NTA Zona Agricola Speciale ART. 10 NTA Zone naturalistiche di interesse botanico e faunistico ART. 13 NTA Zone di riqualificazione ambientale ART. 17 Tutela e valorizzazione dell'agricoltura ART. 18 NTA Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico, storico-culturale ed edilizio
sostenibilità ambientale, efficienza energetica	ART. 1 NTA comma 7 ART. 6 NTA Tutela delle ZSC ART. 8 NTA Zone di Riserva Naturale Speciale ART. 9 NTA Zona Agricola Speciale ART. 10 NTA Zone naturalistiche di interesse botanico e faunistico ART. 11 NTA Zone agricole e forestali ART. 12 NTA Zone di fruizione ART. 13 NTA Zone di riqualificazione ambientale ART. 14 NTA Zone con attività produttive ART. 15 NTA Sostenibilità ambientale ART. 16 NTA Tutela delle risorse idriche

	<p>ART. 17 NTA Tutela e valorizzazione dell'agricoltura</p> <p>ART. 18 NTA Valorizzazione del patrimonio paesaggistico, storico-culturale ed edilizio</p> <p>ART. 19 NTA Tutela della qualità dell'aria e protezione dall'inquinamento acustico</p> <p>ART. 20 NTA Abbattimento dell'inquinamento ottico e luminoso</p> <p>ART. 21 NTA Infrastrutture, viabilità minore e parcheggi, impianti tecnologici</p> <p>ART. 22 NTA Disciplina della circolazione</p> <p>ART. 23 NTA Attività di ricerca, educazione e promozione</p>
integrazione territoriale delle infrastrutture di mobilità, comunicazione, logistica	ART.21 NTA Infrastrutture, viabilità minore e parcheggi, impianti tecnologici
ricerca, innovazione e transizione produttiva	ART.13 NTA Attività di ricerca, educazione e promozione

4. STATO ATTUALE DELL'AMBIENTE E SUA PROBABILE EVOLUZIONE SENZA L'ATTUAZIONE DEL PIANO

Il territorio del Parco naturale del Ticino coincide con quello della ZSC e ZPS IT1150001 Valle del Ticino, caratterizzato dalla presenza di numerosi habitat e specie animali e vegetali comprese nella Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e specie ornitiche comprese nella Direttiva 2009/147/CEE "Uccelli". Si tratta di una valle fluviale ampia, che presenta numerosi ambienti legati al fiume quali boschi ripariali, greti, ambienti acquatici sia di acque correnti, che stagnanti.

L'interesse di tale area è legato alla buona qualità, in genere, delle acque del fiume, di elevata valenza come corridoio ecologico; alla presenza di lanche con interessante flora idrofila e ricchi popolamenti avifaunistici, di greti a vegetazione xerofila con alcune specie rare e lembi discretamente conservati di bosco planiziale con partecipazione, sui terrazzi, di cerro e orniello. E', inoltre, un'area di discesa a quote planiziali di specie montane e presenta una delle erpeto-cenosi più complete del Piemonte.

La Valle del Ticino è la più importante ed estesa fra le aree naturali residue dell'intera Pianura Padana. Il Parco naturale del Ticino, insieme al Parco naturale della Valle del Ticino lombardo, costituisce uno dei maggiori parchi fluviali in Europa, racchiudendo un mosaico di ecosistemi naturali tipici dei grandi corsi d'acqua e costituendo uno straordinario corridoio biologico, attraverso la pianura urbanizzata, fra i due sistemi montuosi delle Alpi e degli Appennini.

La scheda del sito aggiornata al 2017 (Natura 2000 – Standard data form) indica che lo stato di conservazione dei numerosi habitat di interesse comunitario presenti nel sito è buono; per quanto riguarda le specie animali dell'art. 4 della Direttiva "Uccelli" e dell'All. II della Direttiva "Habitat", lo stesso formulario indica nella valutazione globale del valore del sito per la conservazione di tali specie, valori in prevalenza buoni, eccellenti per alcune specie e significativi per poche altre. La stessa scheda riporta i seguenti elementi e attività come fattori di minaccia e pressione sull'ambiente del sito: infrastrutture (linee ferroviarie, Alta velocità, strade, autostrade, aeroporti, linee elettriche e telefoniche sospese), prelievo di acque superficiali per agricoltura e produzione di elettricità, danni causati da eccessiva densità di popolazione di selvaggina (es. cinghiali), altri tipi di inquinamento dell'aria, specie esotiche invasive (animali e vegetali).

L'Ente Parco considera questi elementi di criticità: la presenza di porzioni di territorio considerate critiche a causa di pregresse situazioni di degrado, compromissione; la presenza di attività estrattive (di sola lavorazione inerti); l'abbandono delle attività agricole e la presenza di immobili, principalmente agricoli, abbandonati o dismessi; l'inquinamento luminoso e quello acustico.

In generale si può dire che i principali elementi di impatto sull'ambiente del Parco sono legati ad attività antropiche sia all'interno del Parco, che all'esterno di esso, che possono influire ad esempio su qualità di aria e acqua e su altri parametri ambientali; peraltro, solo il 3% della superficie del Parco è interessata da aree urbanizzate ed infrastrutture, mentre prevalgono nettamente boschi, aree coltivate e acque.

Il Piano d'area vigente è del 1985, con un'impostazione generale e degli orientamenti che si rifanno al quadro normativo di quegli anni, ormai superato. Da allora, infatti, sia l'approccio culturale ai temi della tutela dell'ambiente e del paesaggio, sia il corrispondente quadro normativo, sono profondamente mutati. I concetti di tutela delle risorse ambientali e naturali tramite una gestione sostenibile, di concertazione tra le istituzioni, di promozione di uno sviluppo compatibile con l'ambiente, favorendo le attività produttive e di fruizione che integrino le attività umane e la conservazione degli ecosistemi, sono ripresi dalla normativa di settore ed hanno indirizzato le

strategie del nuovo Piano, che sono improntate ai nuovi concetti di sostenibilità dello sviluppo, competitività e cooperazione.

In assenza del nuovo Piano, quello vigente non permetterebbe di gestire efficacemente le criticità e, pertanto, sarebbero da attendersi possibili evoluzioni negative relative agli aspetti citati.

Il nuovo Piano è orientato ad una tutela attiva del territorio al fine di ridurre la perdita e tutelare la biodiversità, di garantire la sostenibilità ambientale, di tutelare il sistema delle acque, il suolo, la fauna, l'agricoltura, le risorse storico-culturali, paesaggistiche, architettoniche ed archeologiche.

Rispetto al Piano vigente, il nuovo Piano presenta una maggiore articolazione della zonizzazione, che permette una migliore regolamentazione delle attività nelle varie zone, anche in funzione delle criticità riscontrate. In generale, rispetto al Piano vigente, il nuovo Piano con la zonizzazione proposta, incrementa la superficie delle aree a maggior tutela corrispondenti non solo alle zone di Riserva speciale naturale, ma anche alla zona agricola speciale e alle zone naturalistiche di interesse botanico e faunistico, dove è vietata qualsiasi nuova costruzione. In particolare, la normativa relativa a interventi di manutenzione, restauro, risanamento, ristrutturazione e nuova edificazione permette di disciplinare meglio i suddetti interventi, introducendo fattori limitativi rispetto al piano vigente, come ad esempio il divieto di nuove costruzioni nella zona agricola speciale e nelle zone naturalistiche di interesse botanico e faunistico, il divieto di apertura di nuove attività industriali, l'obbligo di Piani attuativi per determinati interventi nelle aree di fruizione, produttive e di riqualificazione ambientale, l'obbligo di privilegiare il recupero di immobili esistenti e/o dismessi e/o degradati rispetto alla nuova edificazione in aree agricole, introducendo un controllo da parte dell'Ente Parco. Inoltre, il Piano prevede una riqualificazione ambientale di aree degradate o compromesse da pregresse attività e la trasformazione di eventuali aree produttive, in zone di fruizione o agricole e forestali, in caso di dismissione, con Piani attuativi ed il controllo dell'Ente Parco.

Il nuovo Piano tiene conto delle Misure di conservazione sito specifiche del 2016 e dei dettami del Programma MAB UNESCO, che si vanno ad aggiungere alle "Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte" del 2014 (e s.m.i), al fine di tutelare il sito Natura 2000 (ZSC/ZPS IT1150001 "Valle del Ticino"). Introduce norme a favore della sostenibilità ambientale delle attività e di tutela specifica per le risorse idriche (anche attraverso il richiamo a PAI e PGRA), l'agricoltura, la qualità dell'aria, la protezione dall'inquinamento acustico e l'abbattimento dell'inquinamento ottico e luminoso. Una specifica norma, in particolare, indica le misure per mitigare l'impatto creato dal traffico veicolare, dalla produzione di rifiuti e reflui fognari e dall'inquinamento luminoso derivante da eventuali nuovi insediamenti. Questo permetterebbe, rispetto allo stato attuale (senza l'attuazione del nuovo Piano) di avere effetti positivi su questi aspetti, attualmente non regolamentati.

Infine, il nuovo Piano introduce il diritto di prelazione per il Parco delle aree demaniali e militari, dei terreni situati all'interno delle riserve e/o delle aree ritenute di pregio naturalistico, al fine di realizzare interventi di recupero, tutela e valorizzazione ambientale, fruizione sociale attraverso la rinaturalizzazione delle aree, ovvero la realizzazione di programmi connessi all'agricoltura compatibile.

5. CARATTERISTICHE DELLE AREE SIGNIFICATIVAMENTE INTERESSATE

5.1. DESCRIZIONE DEL TERRITORIO

Il Parco Naturale Valle del Ticino è stato istituito con L.R. 53 del 21/08/1978, ora Parco naturale del Ticino piemontese, confermato come area protetta regionale ai sensi dell'art. 10 L.R. 19 del 29 giugno 2009.

Esso si estende su una superficie di 6.590 ha in un'ampia valle fluviale ed interessa 11 Comuni (Bellinzago Novarese, Cameri, Castelletto Sopra Ticino, Cerano, Galliate, Marano Ticino, Oleggio, Pombia, Romentino, Trecate, Varallo Pombia) della provincia di Novara, nella Regione Piemonte.

Tab. 1 Elenco dei Comuni del Parco e superficie ricadente all'interno dello stesso


Comune del Parco	superficie totale (ha)	superficie all'interno del Parco (ha)	superficie all'interno del Parco (%)
BELLINZAGO NOVARESE	3.917,8	474,9	12,1
CAMERI	3.998,5	794,8	19,9
CASTELLETTO SOPRA TICINO	1.464,1	256,0	17,5
CERANO	3.264,0	801,1	24,5
GALLIATE	2.936,9	892,3	30,4
MARANO TICINO	778,8	212,2	27,3
OLEGGIO	3.779,4	1.094,2	29,0
POMBIA	1.229,7	679,5	55,3
ROMENTINO	1.769,1	428,1	24,2
TREKATE	3.822,3	306,0	8,0
VARALLO POMBIA	1.361,2	491,2	36,1

Il territorio del Parco ricade nella Regione biogeografica Continentale ed è individuato dalle seguenti coordinate geografiche:

Tab. 2 Coordinate geografiche degli estremi del territorio del Parco


punti cardinali	Latitudine (gradi decimali)	Longitudine (gradi decimali)
Estremo Nord	45.72542	8.61195
Estremo Sud	45.38982	8.82713
Estremo Est	45.39495	8.84297
Estremo Ovest	45.72542	8.61195

Fig. 1 Limiti amministrativi del territorio del Parco Naturale del Ticino



Il territorio del Parco occupa la porzione orientale della Provincia di Novara al confine con la Lombardia, a partire dal margine occidentale del Fiume Ticino dall'uscita del fiume stesso dal Lago Maggiore. Con il Parco piemontese confina il Parco Lombardo della Valle del Ticino, separato dal corso del fiume.

Fig. 2 Suddivisione altimetrica del territorio



I territori dei comuni del Parco ricadono in prevalenza in area di pianura o collina, tra una quota minima di 96 m s.l.m. e una quota massima di 290 m s.l.m..

5.2. ASPETTI IDROLOGICI

Il bacino idrografico del fiume Ticino ha una superficie complessiva di circa 6.033 km², di cui la parte prevalente si trova in territorio svizzero e la restante in territorio italiano.

Il fiume Ticino nasce in Svizzera, in prossimità del passo del San Gottardo, si immette nel Lago Maggiore in località Locarno, riprende il suo corso dallo sbarramento della Miorina fino alla confluenza con il Fiume Po, al Ponte della Becca (Pavia).

Nel primo tratto, tra Sesto Calende e Oleggio, l'alveo è molto inciso all'interno di cordoni morenici e di terrazzi fluviali, incanalato in un unico filone di corrente con velocità discreta e sezione media di larghezza pari a 50-80 m, con sponde ripide e vegetate; nel secondo tratto, fino alla confluenza nel Fiume Po, l'alveo è molto ampio (larghezza massima sui 400 m), a filone divagante in diversi rami, sponde basse, vegetazione molto consistente sia di sponda che in alveo, con notevole presenza di isole, sabbioni, terre nude, nei periodi di magra.

Il fiume Ticino soprattutto nelle aree a minor pendenza, cambia corso a causa di piene ed erosioni, presentando una morfologia varia, articolata in meandri e con canali intrecciati ("braided"), isole e barre di deposito.

Il regime idrologico del Ticino sublacuale è condizionato in prevalenza dai seguenti fattori:

- la regolazione del deflusso dal lago Maggiore allo sbarramento della Miorina;
- lo scambio di portate con la fitta e complessa rete dei canali artificiali derivatori e tributari;
- l'alimentazione da parte del bacino imbrifero superficiale sotteso.

Il rapporto tra la componente antropica e le acque è cambiato negli ultimi decenni, in relazione alle numerose criticità emerse (rischio idrogeologico, sfruttamento della risorsa idrica, inquinamento, fruizione), per cui il concetto di sfruttamento sostenibile della risorsa acqua è ormai alla base delle attività degli enti preposti alla gestione delle acque.

Gli Enti competenti in materia di acque nel Parco del Ticino sono:

- l'Autorità di Bacino del Fiume Po, istituita con L. 183/1989, è l'ente statale competente per l'intero bacino idrografico; ha adottato nel 2001 il Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico (P.A.I.);

- l'Agenzia Interregionale per il Po (AIPO), istituita in base ad un accordo del 2001 tra i Presidenti delle Regioni interessate, ente interregionale che coordina e gestisce le seguenti funzioni:

- programmazione operativa degli interventi
- progettazione e attuazione degli interventi
- polizia idraulica
- gestione del servizio di piena
- istruttoria per il rilascio dei provvedimenti di concessione delle pertinenze idrauliche demaniali
- monitoraggio idrografico al fine di garantire l'unitarietà a scala di bacino idrografico.

- il Consorzio del Ticino, che si occupa della regolazione della diga della Miorina;

- l'Associazione di irrigazione Est Sesia, che è un consorzio interregionale di irrigazione e bonifica;

- l'ARPA, Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente, con compiti in generale di studi, ricerche, analisi, pareri e proposte per la tutela e protezione delle acque.


Riguardo alle acque superficiali, la gestione della regolazione delle acque del Lago Maggiore, è l'elemento in grado di determinare effetti notevoli e contrastanti sui vari fruitori delle acque; livelli lacuali troppo bassi o alti e viceversa deflussi troppo elevati o insufficienti, influiscono sulle attività lacustri e su esondazioni, agricoltura, produzione di energia idroelettrica, caratteristiche dell'ecosistema e fruibilità turistica del fiume Ticino.

Il fiume costituisce il drenaggio naturale delle acque della pianura circostante. Fenomeni di risorgenza ci sono lungo il corso del fiume (quando la quota del fiume è inferiore a quella della falda) e nei Comuni di Cameri, Galliate e Trecate, in corrispondenza della fascia dei fontanili, opere che fanno affiorare, raccolgono e convogliano le acque sotterranee (a temperatura costante di circa 12°C) per l'utilizzazione irrigua e che hanno una grande importanza, per il loro contributo, nell'ambito del comprensorio Est Sesia.

Oltre al reticolo idrografico naturale sono importanti tutte le opere artificiali di derivazione e canalizzazione delle acque, tra cui le principali sono il Canale Cavour e il Canale Regina Elena. Complessivamente la rete consorziale dell'Associazione Irrigazione Est Sesia, formata dalla rete di distribuzione e da quella di raccolta e recapito di acque di colo e di sgrondo delle acque meteoriche, ha uno sviluppo di circa novemila chilometri.

Lo stato ecologico dei corpi idrici fluviali (fonte ARPA PIEMONTE), derivato da una valutazione integrata di vari indici, nel triennio 2014-2016, è definito buono per il Ticino, a parte per un tratto (N0080984ir) definito sufficiente.

Rete idrografica e principali opere di derivazione




5.3. ASPETTI GEOLOGICI, GEOMORFOLOGICI

Il Parco si estende lungo la valle del Fiume Ticino (porzione occidentale) per circa 50 Km, a partire dall'uscita del fiume dal Lago Maggiore, fino al confine meridionale del Piemonte con la Lombardia.

Le informazioni sulla geologia e geomorfologia sono desunte principalmente dalla pubblicazione "Geologia e idrogeologia" a cura di Ciarmiello e Del Pero ed in parte dalla documentazione di ARPA. La valle nel suo tratto iniziale è incassata, per poi ampliarsi progressivamente raccordandosi con la pianura circostante. La carta geologica distingue depositi morenici nella parte più settentrionale; depositi alluvionali terrazzati e depositi alluvionali nella restante parte (prevalente) del Parco.

Le particolari vicende geologiche del territorio, la presenza del fiume e le condizioni climatiche che si sono succedute nel tempo, hanno permesso la formazione di suoli favorevoli ad ospitare le varie formazioni vegetali naturali e seminaturali.

Fig. 3 Estratto dalla carta litologica (fonte ARPA)



La morfologia del territorio risente dell'opera delle grandi glaciazioni quaternarie, che hanno interessato la valle del Ticino, con avanzate dei ghiacciai fino alla pianura e successivo ritiro (alternanza di periodi glaciali e interglaciali), formazione di depositi morenici e successive fasi di erosione, trasporto e sedimentazione a valle. La valle nella parte settentrionale è incassata tra

cerchie di colline moreniche di altezza decrescente verso sud-est (pedemontana, collinosa, dell'alta pianura e della bassa pianura); procedendo verso sud si incontrano terrazzi alluvionali su diversi livelli ed infine un solo livello, quello principale corrispondente alla Pianura Padana. Il fiume ha scavato la sua valle all'interno dei depositi delle glaciazioni e ha svolto la sua opera di erosione e di trasporto andando a sovrapporre ai depositi glaciali, quelli fluviali.

Nel territorio del Parco del Ticino si possono riconoscere formazioni attribuite all'epoca geologica del Pleistocene, secondo la seguente cronologia: depositi morenici intensamente ferrettizzati (Mindel), alluvioni fluvio-glaciali ciottolose (Mindel), depositi morenici molto alterati (Riss), alluvioni fluvio-glaciali localmente molto grossolane (Würm-Riss), depositi morenici ghiaioso-sabbiosi (Würm), alluvioni fluvio-glaciali e fluviali (Würm), alluvioni terrazzate (Olocene antico, medio e recente).

5.4. SUOLI

Riguardo agli aspetti pedologici, la Regione Piemonte dispone per le aree di pianura, tra cui l'area del Parco Naturale Valle del Ticino, di una Carta dei suoli a scala 1:50.000 che fornisce un inventario dei suoli al fine della pianificazione agraria, forestale ed ambientale e costituisce la base attuale delle conoscenze per eventuali approfondimenti a scala di maggior dettaglio su temi specifici. Le informazioni contenute riguardano vari aspetti: alcuni identificano la posizione nel paesaggio ed il grado evolutivo, altri permettono di indicare limitazioni e attitudini dei suoli o particolari criticità ambientali. Quest'ultima caratteristica è individuata dalle capacità d'uso dei suoli che esprime l'attitudine produttiva dei suoli rispetto a colture agrarie, pascolo, bosco.


Le classi di capacità d'uso dei suoli sono otto e si suddividono in due raggruppamenti principali. Il primo formato dalle classi 1, 2, 3 e 4 comprende i suoli adatti alla coltivazione e ad altri usi. Il secondo comprende le classi 5, 6, 7 e 8, ovvero suoli non adatti alla coltivazione, con eccezione per la classe 5 dove sono possibili alcuni utilizzi agrari (prato-pascolo-bosco).

Queste le classi della capacità d'uso del suolo nell'area del Parco naturale del Ticino:

CAPACITA' D'USO DEI SUOLI		
CLASSE	Descrizione	superficie (ha)
2	Suoli con alcune moderate limitazioni che riducono la produzione delle colture agrarie	757
3	Suoli con alcune limitazioni che riducono la scelta e la produzione delle colture agrarie	593
4	Suoli con molte limitazioni che restringono la scelta delle colture agrarie e richiedono specifiche pratiche agronomiche	3493
5	Suoli con forti limitazioni che ne restringono notevolmente l'uso agrario	1715

I suoli di classe 2 e 3 sono situati nella fascia al margine del Parco; gli altri, la prevalenza, sono quelli situati nella fascia lungo il Fiume Ticino.

Estratto della Carta della capacità d'uso del suolo



- | | |
|----------------|--|
| 1 ^a | Suoli privi o quasi di limitazioni, adatti per un'ampia scelta di colture agrarie |
| 2 ^a | Suoli con alcune moderate limitazioni che riducono la produzione delle colture agrarie |
| 3 ^a | Suoli con alcune limitazioni che riducono la scelta e la produzione delle colture agrarie |
| 4 ^a | Suoli con molte limitazioni che restringono la scelta delle colture agrarie e richiedono specifiche pratiche agronomiche |
| 5 ^a | Suoli con forti limitazioni che ne restringono notevolmente l'uso agrario |
| 6 ^a | Suoli con limitazioni molto forti; il loro uso è ristretto al pascolo e al bosco |
| 7 ^a | Suoli con limitazioni severe; il loro uso è ristretto al pascolo poco produttivo e al bosco di protezione |
| 8 ^a | Suoli con limitazioni molto severe, tali da precludere il loro uso a qualsiasi fine produttivo |

5.5. ARIA

Il Parco del Ticino ha effettuato nel periodo 2000-2001 (con Ambiente Italia di Milano) e 2002-2004 (con ARPA di Novara) una serie di campagne per la misura degli inquinanti atmosferici finalizzate ad ottenere un quadro generale della situazione nel Parco ed un eventuale riscontro dell'inquinamento atmosferico derivante dall'attività di Malpensa.

In cinque stazioni del Parco sono stati ricercati i seguenti inquinanti: biossido d'azoto (NO₂), il biossido di zolfo (SO₂), il benzene-toluene-etilbenzene-xileni (BTEX) e ozono (O₃).

La campagna di rilevamento della qualità dell'aria ha evidenziato l'influenza delle attività antropiche limitrofe al Parco del Ticino. La presenza degli inquinanti atmosferici è dovuta alla somma di fenomeni di inquinamento locale e di trasporto di effluenti gassosi da aree più lontane.

Riassumendo:

Risulta superato, presso tutti i siti di campionamento, il valore di riferimento per la protezione della vegetazione dell'Ozono (*65 µg/m³ media giornaliera, D.M. 26/5/1996*);

I valori medi annuali del Biossido di Azoto sono leggermente inferiori al valore limite di riferimento (*30µg/m³ D.M. 2 Aprile 2002 n. 60*);

Per il Benzene non si sono registrati superamenti del valore limite (*5µg/m³ D.M. 2 Aprile 2002 n. 60*). Per i suoi composti omologhi (*Toluene, Etilbenzene, Xileni*), per i quali non è disponibile un valore limite di riferimento, le concentrazioni sono risultate significative;

I valori di Biossido di Zolfo sono nettamente inferiori al limite di riferimento (*20 µg/m³ D.M. 2 Aprile 2002 n. 60*). Detto fenomeno, come già anticipato, rispecchia la tendenza nazionale, laddove si assiste ad una diminuzione delle concentrazioni, dovuta all'impiego di combustibili liquidi a basso tenore di zolfo ed al massiccio uso del metano per gli impianti termici.

L'analisi della qualità dell'aria, mediante la campagna di monitoraggio diffusiva condotta, ha evidenziato come l'ozono, dannoso per l'ecosistema forestale in quanto inibisce la fotosintesi, costituisca un rischio potenziale per la vegetazione.


Successivamente al monitoraggio 2002-2004 è stata svolta una seconda campagna di monitoraggio (2009-2010) nel Parco del Ticino da ARPA Piemonte (Valutazione della qualità dell'aria mediante campionatori puntiformi diffusivi (RADIELLO®) nel Parco del Ticino Piemontese); lo studio, in relazione ai parametri monitorati, non ha evidenziato particolari criticità per i BTEX, gli Ossidi di azoto e il Biossido di zolfo, mentre ha confermato il trend peggiorativo per l'Ozono, peraltro riscontrato su tutto il territorio piemontese.

5.6. PAESAGGIO

Due sono i riferimenti in ambito regionale per la descrizione degli aspetti paesaggistici: il Piano Paesaggistico Regionale e la Carta dei paesaggi agrari e forestali (IPLA Spa).

Il **Piano Paesaggistico Regionale (PPR)**, approvato con D.C.R. nel 2017, è uno strumento di tutela e promozione del paesaggio piemontese, volto a regolarne le trasformazioni e a sostenerne il ruolo strategico per lo sviluppo sostenibile del territorio. Il paesaggio è considerato espressione della forma di un territorio nel quale si identifica la sua popolazione, in relazione alle dinamiche ambientali, naturali, storiche, culturali, frutto delle trasformazioni operate dall'uomo nel tempo, che ne hanno plasmato le caratteristiche percettive. Il piano si pone come strumento di conoscenza, regolazione, pianificazione e programmazione, con l'obiettivo di garantire l'integrazione fra valorizzazione del patrimonio ambientale, storico, culturale, paesaggistico e le attività connesse, la riqualificazione delle parti compromesse e degradate, il contenimento dell'edificato frammentato e disperso.

Il PPR ha individuato 12 Macroambiti, suddivisi in 76 Ambiti di Paesaggio, in relazione alle caratteristiche geografiche, insediative e identitarie. In apposite schede sono descritte caratteristiche dell'ambito, gli aspetti naturali e storico-culturali e le principali dinamiche in atto, fornendo, inoltre, indirizzi e orientamenti strategici. Il Piano ha individuato anche i Beni Paesaggistici presenti sul territorio regionale tutelati ai sensi degli articoli 136, 157 e 142 del Codice e le componenti paesaggistiche.




Nel caso specifico i macroambiti interessati sono quello del paesaggio della Pianura risicola e il Paesaggio pedemontano.

Gli ambiti di paesaggio coinvolti sono il 15 - Fascia costiera sud del Lago Maggiore, il 17 Alta Valle del Ticino, 18 – Pianura novarese. La Fascia costiera sud del Lago Maggiore è un ambiente tipicamente lacustre che presenta la caratteristica morfologia morenica, con un paesaggio molto ondulato degradante verso il lago. L'area è quasi totalmente interessata dai depositi morenici würmiani che costituiscono l'anfiteatro del Verbano, dando forma a un paesaggio per lo più dolcemente ondulato; le zone boscate sono costituite da quercu-carpinieti dell'alta pianura, pinete di brughiera di pino silvestre, castagneti a ceduo, alneti di ontano nero, robinieti e rimboschimenti a prevalenza di pino strobo.

L'Alta Valle del Ticino è un'ampia zona caratterizzata in parte da una forte impronta urbana e industriale (Oleggio e Bellinzago), dall'altra dalla presenza dell'agricoltura e degli ambienti fluviali. La relazione con la complessa zona lombarda del Parco Naturale della Valle Ticino è fortemente segnata dalla presenza e dal potenziamento dello scalo internazionale di Malpensa e relativi collegamenti viabilistici. La fascia fluviale del Ticino (Parco del Ticino) è caratterizzata dalla coltura del prato, irrigato sfruttando l'acqua del fiume e di una fitta rete di canali. Si osserva una successione di paesaggi che da ovest a est comprendono: i terrazzi antichi di Marano Ticino e Pombia, il livello fondamentale della pianura e, infine, i terrazzi alluvionali recenti del Ticino.

Infine, la Pianura novarese è costituita da una vasta superficie pianeggiante formata sui depositi alluvionali di Sesia, Agogna, Terdoppio e Ticino, con due aspetti principali: da una parte la forte concentrazione urbana, infrastrutturale e industriale del polo novarese (composto dal capoluogo e dai centri allineati lungo il Ticino), dall'altra la presenza ancora consistente dell'agricoltura, con il caratteristico paesaggio rurale delle risaie.

Gli Ambiti di paesaggio definiti dal Piano Paesaggistico Regionale




Il paesaggio può anche essere descritto con riferimento alla **“Carta dei paesaggi agrari e forestali”** della Regione Piemonte (scala 1:250.000), realizzata con l'intento di delineare un quadro sintetico di conoscenza degli elementi del territorio regionale, nell'esigenza di garantire un equilibrio tra fruizione delle risorse e conservazione dell'ambiente.

Tale cartografia si basa su tecniche di Land System che partono dal paesaggio per delimitare le **“Unità di terre”**, considerando che il paesaggio è determinato da fattori naturali (clima, geologia, suoli, vegetazione, ecc.) e antropici (uso agricolo, forestale, urbano, ecc.), ma dipende anche dalla percezione visiva, che cambia in relazione all'ampiezza del campo visuale considerato. Vengono così individuati diversi livelli percettivi: Sistemi, sottosistemi, sovraunità.

L'ambito considerato ricade in parte (quella settentrionale) nel Sistema di paesaggio F "Anfiteatri morenici e bacini lacustri", che comprende rilievi dalle sembianze collinari, con elevazioni anche consistenti creati dal glacialismo, edificio morenico frontale in buona parte demolito per gli eventi susseguiti al ritiro dei ghiacciai. Il Sottosistema è FIII Cusio-Verbano, con due sovraunità (18 e 19), aree dove residuano coltivi e prati stabili, accanto a insediamenti abitativi (diffusi nella zona intorno al Lago Maggiore) e a carattere industriale, sparsi in un tessuto connettivo di latifoglie miste. In parte ricade nel Sistema B "Alta pianura", sottosistema BVI – Alto novarese, che comprende pianure, raccordate ai rilievi attraverso una larga fascia pedemontana, caratterizzate da ridotta fertilità rispetto alle aree di Media Pianura, peraltro molto poco rappresentate. L'agricoltura in tale area ha subito un accelerato declino ed il territorio rurale è stato eroso da altre attività economiche; risaie, colture avvicendate, piccoli lembi rurali ancora preservati, sono frammentati dalla presenza di insediamenti urbani e produttivi.

Il Sistema di paesaggio prevalente è però il Sistema A "Rete fluviale principale", sottosistema AVI – Ticino, con le seguenti caratteristiche: percorso fluviale tendenzialmente sinuoso, talora biforcuto in corrispondenza di isoloni, costituito da greti ciottolosi, più raramente sabbiosi, in parte nudi, chiari e assolati; presenza di importanti prese d'acqua (canali di irrigazione); sulle sponde mosaico di saliceti pionieri, boscaglie di prevalenti latifoglie pioniere e formazioni boschive più evolute e più stabili; frequenti passaggi laterali a spazi prativi, anche a colture in rotazione.

Estratto della Carta dei paesaggi agrari e forestali della Regione Piemonte




Nel complesso il paesaggio del Parco del Ticino è molto vario e mutevole, in relazione non solo alle caratteristiche geologiche e climatiche, ma anche alle attività antropiche passate e recenti. Si passa dal paesaggio delle colline moreniche, caratterizzato da boschi di castagno, querceti a farnia o rovere, formazioni a pino silvestre, betulla, brughiere, al paesaggio della valle del Ticino, caratterizzato dal corso d'acqua con tutte le sue variazioni (meandri, ramificazioni, isole), dalla presenza di boschi mesofili e igrofilo (foreste miste a farnia e frassino, rappresentative della foresta

planiziaria della Pianura Padana, foreste ripariali di salici, pioppi e ontani) e zone umide (cariceti, fragmiteti, lanche, risorgive, stagni), al paesaggio rurale con prati permanenti, marcite, colture di mais, risaie, pioppeti.

5.7. PATRIMONIO CULTURALE, ARCHITETTONICO, ARCHEOLOGICO

La valle del Ticino è ricca di beni archeologici; la presenza del fiume, quale elemento di collegamento e via di comunicazione, ha favorito la presenza umana fin dal Paleolitico, la creazione di centri per il controllo delle vie commerciali nell'età del Bronzo lungo il Lago Maggiore e il Ticino e lo sviluppo della cultura di Golasecca (di probabile origine celtica con influenze etrusche) nell'età del Ferro. Castelletto sopra Ticino era un centro di primaria importanza con tre scali fluviali per la navigazione e piccoli villaggi sparsi con relative necropoli. La cultura di Golasecca è stata poi sostituita dal periodo La Tène o celtico ed in seguito dai romani dal I secolo a.C.. In epoca romana furono realizzate importanti vie di comunicazione, con la creazione di una rete stradale che collegava il Verbano a Novara, Milano, Torino e Aosta, della *strada major* posta sulla sponda destra del Ticino, che permetteva gli scambi commerciali con l'Oltralpe, attraverso il Passo del Sempione (alcuni resti di questa strada sono ancora riconoscibili).

La rete stradale in età romana




Fonte AA.VV., *Archeologia nel Parco del Ticino*, Biblioteca Parco del Ticino, Musmeci Editore, Quart 1995, p. 86

Pombia ebbe in questa epoca grande sviluppo, essendo posta sulla Strada Traspadana che collegava Vercelli, Novara e Como, con successivo sviluppo di fortificazioni tra III e V secolo d.C. (*castrum* di Pombia e corrispondente *castrum* di Castelnovate sulla sponda opposta, presidi militari delle vie di

comunicazione). Vicino al castrum di Pombia è ancora oggi conservato un Ninfeo risalente all'età tardo-romana (IV secolo d.C.).

I reperti archeologici sono oggi conservati presso il Museo di Antichità e la Soprintendenza Archeologica del Piemonte a Torino; il Museo Archeologico, il lapidario del Museo della Canonica e il cortile del Broletto di Novara; le Civiche Raccolte Archeologiche di Milano; i Musei Civici di Sesto Calende e Varallo Pombia; il Castello di Galliate (cfr. *Archeologia nel Parco del Ticino*, 1995).

Carta di distribuzione dei principali siti archeologici nel Parco del Ticino



Fonte: AA.VV., *Archeologia nel Parco del Ticino*, Biblioteca Parco del Ticino, Musmeci Editore, Quart 1995, p. 12

Considerando il sistema insediativo, il Piano Territoriale Provinciale ha individuato tre subaree storico-culturali caratterizzate da omogeneità nello sviluppo urbano e nelle presenze storico-culturali e paesaggistiche:

basso Verbano, caratterizzato da un diffuso sistema di edifici religiosi di epoca romanica e da castelli, che comprende il Comune di Castelletto sopra Ticino;

fascia collinare dell'Ovest Ticino con i Comuni di Marano Ticino, Oleggio, Pombia e Varallo Pombia, caratterizzato da numerosi resti di edifici fortificati a Pombia, Marano Ticino e Oleggio, edifici storico-industriali, tra cui il *Filatoio Mylius*, edifici religiosi di epoca romanica di elevato valore storico-artistico come la *Basilica di S. Michele* a Oleggio;

piana dell'Ovest Ticino che comprende i Comuni di Bellinzago Novarese, Cameri, Cerano, Galliate, Romentino e Trecate, caratterizzata dalla localizzazione dei centri storici lungo le importanti direttrici viarie antiche che originano da Novara, da un sistema di edifici rurali con cascine a corte e grandi cascine, edifici storico-industriali principalmente concentrati a Galliate, Trecate e Cameri, e grandi residenze di campagna (ad esempio le *Ville Picchetta e Fortuna*). Il paesaggio è profondamente antropizzato, frutto di una secolare opera di bonifica.

L'architettura fortificata

Il fiume Ticino ha storicamente rappresentato un confine naturale tra civiltà, popoli ed eserciti e pertanto le aree circostanti hanno visto la costruzione di architetture fortificate, torri di avvistamento e castelli. Alcune di queste strutture sono rimaste intatte fino ad oggi, costituendo un inestimabile patrimonio culturale, mentre di altre restano dei ruderi o solo tracce nei documenti storici. Delle fortificazioni del periodo romano rimane poco, mentre è molto più facile identificare le fortificazioni sorte in epoca medievale, con scopi difensivi, anche se spesso, tra il Settecento e l'Ottocento, sono state rimaneggiate e trasformate in dimore signorili.

Si ricordano in particolare ad est dell'abitato di Castelletto sopra Ticino il *Castello Visconteo*; a Pombia, nei pressi del *Castrum Domini* (ruderi di due ampi recinti, un pozzo e una torre quadrata) il *Castello Arduinico o Borromeo*; nel Comune di Galliate il *Castello Visconteo Sforzesco*; nel territorio del Comune di Bellinzago Novarese il *Castello di Cavagliano*.

L'architettura civile

Verso il XVI secolo le minori esigenze di strutture difensive permettono lo sviluppo di architetture civili quali ville e palazzi nobiliari, che, in alcuni casi, sono nati proprio dalla trasformazione di precedenti architetture fortificate. Alcune di esse possono essere spiccano per le qualità architettoniche e possono essere considerate beni di significativo valore storico e culturale. L'epoca di massimo splendore per i palazzi nobiliari nel territorio dei Comuni che costituiscono il Parco del Ticino è sicuramente tra il Seicento e il Settecento.

Tra questi si cita nel Comune di Cameri *Villa Picchetta*, uno degli esempi più alti di residenza nobiliare rurale nei Comuni che fanno parte del Parco del Ticino. Attualmente sede dell'Ente di gestione del Parco, l'importante edificio, che trova il suo assetto definitivo nel Seicento è un'imponente villa a corte aperta, dominata da un tiburio con lanterna e sulle facciate intonacate sono ancora riconoscibili fregi e affreschi. La villa padronale, insieme all'*Oratorio dedicato a S. Margherita e all'Immacolata* (1617) e all'ala di servizio a corte chiusa, costituisce l'articolato complesso di *Cascina Picchetta*.

Durante l'Ottocento le ricche famiglie del Novarese continuarono a farsi costruire sfarzosi palazzi in stile neoclassico, come *Villa Cicogna Mozzoni* a Trecate, e l'attuale *Palazzo del Municipio* realizzato

nel 1870 in stile neoclassico con un monumentale porticato che delimita la piazza principale di Trecate.

Tra il XVIII e XIX secolo si costruirono anche opere di architettura a funzione sociale. Opera del famoso architetto novarese Antonelli è l'*Asilo infantile Demedici* realizzato nel Comune di Bellinzago nel 1876 e ancora oggi funzionante. A Oleggio *Villa Trolliet*, edificata nel XVII come convento dei frati cappuccini, nel XIX secolo viene trasformata in colonia elioterapica.

L'architettura religiosa

L'architettura religiosa riveste un ruolo di primaria importanza all'interno della produzione culturale, artigianale e artistica dei Comuni del Parco del Ticino. Il territorio è infatti disseminato di testimonianze sacre a partire dall'età medievale sino agli inizi del XX secolo, che rappresentano un patrimonio importantissimo per meglio comprendere la cultura, non solo religiosa, che per molti secoli ha pervaso e caratterizzato e continua a caratterizzare questi luoghi.

In tutto il territorio del Parco e nelle aree limitrofe si trovano santuari, basiliche, chiese parrocchiali o votive, oratori, cappelle e numerosi piloni devozionali. I piloni devozionali e gli oratori sono le architetture religiose più diffuse nel territorio del Parco. I piloni devozionali, di piccole dimensioni, dalle fatture molto semplici e spesso in condizioni di quasi fatiscenza, sono distribuiti ai lati delle strade principali che attraversano il territorio. Gli oratori, invece, sono spesso parte di complessi rurali e cascinali a rappresentare come la cultura contadina fosse intrisa anche di un forte senso religioso.

Naturalmente non mancano architetture più complesse, come basiliche e santuari, tra le quali gli esempi architettonici più interessanti sono in genere riconducibili all'architettura romanica e a quella barocca, anche se esistono dei pregevoli edifici ottocenteschi.

Chiese romaniche

Tra le testimonianze più antiche e di maggior pregio vi è la *Badia di Dulzago*, nel territorio comunale di Bellinzago Novarese, in prossimità di alcuni fontanili. La Badia, fondata nel XII secolo, riveste grande importanza non solo dal punto di vista strettamente religioso, ma anche come centro agricolo, poiché i terreni circostanti furono interamente bonificati da monaci e coloni. Si tratta di un vero e proprio nucleo, con la chiesa, le abitazioni dell'abate e dei canonici, le case dei coloni e il cimitero. Interessanti sono oggi i cortili sui quali si affacciano gli edifici rurali e il mulino lungo il cavo Borromeo. La parte più antica del complesso è la *Chiesa di S. Giulio*, risalente al XII secolo, con un interno a tre navate (quella centrale coperta con volte a crociera costolata, le due laterali con volte a botte), che si concludono in altrettanti absidi semicircolari, con decorazioni esterne originali caratterizzate da archetti pensili su mensole in cotto. Rimangono alcune tracce di affreschi nel tiburio databili tra il 1132 e il 1151, mentre l'aspetto complessivo della chiesa è frutto dei restauri e rimaneggiamenti eseguiti tra la fine del Seicento e l'inizio del Settecento. (cfr. sito internet della Badia di Dulzago).

La *Chiesa parrocchiale di S. Vincenzo in Castro* a Pombia è collocata nei pressi dei ruderi del *Castrum Domini*; di cui era in origine uno dei torrioni difensivi. Si tratta di un edificio di grande valore architettonico e artistico, tutelato ai sensi della legge ex 1089/39, di cui si hanno notizie certe a partire dal 1347, quando era sede pievana.

Chiese barocche

Il *Santuario della Madonna di Loreto* lungo la via Strera a Oleggio è un'opera della Controriforma, eretto alla fine del XVI secolo intorno ad una cappella con un affresco mariano oggetto di grande

devozione; il complesso si è ampliato nei secoli e la configurazione finale della chiesa risale al XVIII secolo. Sempre lungo l'antica via romana si trovano numerose testimonianze religiose, principalmente di epoca barocca, come i piloni a segnare gli incroci con le principali strade e la *l'Oratorio della Madonna della Neve* fuori dall'abitato di Bellinzago Novarese, oratorio campestre, di dimensioni rilevanti, circondato, su tre lati, da un profondo porticato coperto a volte. Altri edifici si trovano nei Comuni di Cameri, Castelletto sopra Ticino, Pombia, Trecate. Tra questi, *l'Oratorio di S. Carlo al Lazzaretto*, all'interno del Parco del Ticino, poco distante dalla frazione di S. Giorgio. Nei pressi dell'oratorio si trova un'area attrezzata con tavolini da pic-nic e una bacheca che illustra alcuni itinerari all'interno del Parco del Ticino.

Chiese ottocentesche

Tra le chiese edificate tra il XIX e XX secolo, un ruolo di primaria importanza riveste la *Chiesa parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo* a Oleggio, edificio di notevoli dimensioni posto in posizione dominante sul terrazzamento, visibile da tutta la piana sottostante. La chiesa è una ricostruzione su preesistenze del XVI secolo, operata tra il 1853 e il 1858 dall'arch. Alessandro Antonelli. Numerose sono le chiese parrocchiali sorte su preesistenti chiese e oratori a seguito di significative opere di ricostruzione e ampliamento messe in atto nell'ottocento.

Nel Comune di Romentino la piccola *Chiesa della Madonna delle Grazie*, dalla forte impronta ottocentesca, è un antichissimo oratorio campestre sulla vecchia strada di Trecate, più volte ricostruito, serviva da lazzaretto nelle ricorrenti pestilenze.

Oratori

Le campagne del novarese sono ricche di oratori di epoca medievale: edifici religiosi romanici, di piccole dimensioni, caratterizzati da esterni austeri, volumetrie semplici, raffinate decorazioni ad affresco e modanature appena accennate.

Il sistema rurale: cascine e mulini

Le tipologie residenziali rurali tipiche dell'area del Parco del Ticino, sono costituite da grandi insiemi planimetrici, con corpi di fabbrica funzionalmente distinti. Oltre ai grandi e articolati nuclei rurali, al cui interno spesso, oltre agli spazi per la residenza e per la gestione dei campi e del bestiame, sono presenti dei mulini e delle chiese o cappelle, esistono anche delle pregevoli cascine a corte, nonché degli edifici più semplici a sviluppo lineare.

Generalmente gli edifici rurali sono in mattoni intonacati, con grandi tetti a falde e manto di copertura in coppi, e grandi porticati per ricovero attrezzi del lavoro. Le murature sono spesso realizzate con l'impiego di laterizio e ciottoli di fiume disposti a lisca di pesce e alternati a corsi di mattoni (cfr. Rodolfi, 2003).

Le grandi cascine

Diversi esempi di grandi cascine si possono ritrovare nei Comuni che costituiscono il Parco del Ticino. Oltre alla già citata *Badia di Dulzago*, vi è *Cascina Galdina*, già documentata nel 1013 come porto fluviale del Comitato di Pombia e *Cascina Bornago*.

La *Cascina Bettole*, nel Comune di Trecate, è uno dei grandi complessi agricoli della bassa, nonché un interessante esempio di insediamento rurale ottocentesco; punto di transito e di stazione posto lungo l'antica *Via Moneta*.

Le cascine a corte

La tipologia della cascina a corte rappresenta un modello costruttivo diffusissimo nella pianura padana. Nata probabilmente per ragioni di sicurezza la struttura della corte può assumere molteplici varianti (a corte chiusa, a corte aperta, quadrilatera, quadrata) e solitamente si rapporta a proprietà fondiarie di media o grande dimensione. Attorno alla corte, grande spazio scoperto, sono realizzati la casa padronale, le abitazioni dei salariati, le stalle con i fienili e i depositi, spesso un oratorio e, se in presenza di un corso d'acqua, anche un mulino. Le cascine a corte, soprattutto all'interno del Parco, rappresentano ancora un elemento fortemente caratterizzante il territorio.

Le cascine semplici

Moltissime sono le medie e piccole cascine distribuite sul territorio dei Comuni che costituiscono il Parco del Ticino. Alcune sono ancora strettamente collegate all'attività di coltivazione dei campi, altre sono state trasformate in residenze, sia principali che per i periodi festivi, o in spazi per la ristorazione e l'agriturismo, altre invece versano in stato di abbandono e risultano fatiscenti se non ruderi. La maggior parte delle cascine attualmente presenti sul territorio dei Comuni del Parco del Ticino, rappresenta comunque l'evoluzione di edifici rurali presenti dal XIX secolo.

Mulini

I mulini sono delle emergenze di indubbio valore storico ma, soprattutto, socioeconomico: infatti i mulini ad acqua sono stati per diversi secoli una entità produttiva essenziale per l'economia agricola della valle del Ticino, prima per la macinazione e successivamente anche per la produzione di energia elettrica.

All'interno del Parco è possibile trovare diversi manufatti che si differenziano per epoca di costruzione e dimensione, e che si distribuiscono in modo abbastanza omogeneo lungo il territorio.

Di proprietà dell'Ente Parco, nel Comune di Pombia, si trova *Mulino Simonetta* (anche *Mulino Casone*): segnalato nel Catasto Rabbini (1863), un edificio a pianta rettangolare, che presenta ancora i macchinari e le ruote del mulino e ha mantenuto le caratteristiche originarie. Sempre di proprietà dell'Ente Parco e adattato a Centro regionale di Educazione Ambientale, nel Comune di Bellinzago si trova il *Mulino Vecchio* che risale al 1400 quando era di proprietà della famiglia Visconti-Sforza.

Molti mulini hanno subito delle trasformazioni con il modificarsi delle esigenze produttive. Il *Mulino di Vulpiate* serve tutt'oggi alla produzione di energia elettrica. Alcuni mulini, avendo perso di interesse produttivo, sono stati riconvertiti in strutture residenziali come il *Molinetto* di Bellinzago.

Il sistema produttivo

Il territorio del Parco del Ticino rappresenta una realtà interessante dal punto di vista dell'architettura industriale avendo conosciuto, nel corso di oltre due secoli, modificazioni territoriali dovute a differenti tipologie industriali quali la protoindustria, le industrie tessili e manifatturiere, e le "fabbriche" per la produzione di energia. La relativamente recente fase di deindustrializzazione a favore del terziario e dei servizi ha però portato all'abbandono e degrado di molti manufatti di archeologia industriale. Questi stabilimenti sono soprattutto la testimonianza dell'ingegno umano e della evoluzione tecnologica e produttiva che costituiscono parte integrante dello sviluppo storico culturale e sociale di questi territori.

La grande maggioranza delle attività produttive presenti nel territorio dei Comuni che costituiscono il Parco del Ticino, erano, e sono tuttora, parte del settore tessile, quali filature, cotonifici, setifici, candeggi e tessiture. Spesso questi stabilimenti, realizzati tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, sono costituiti da capannoni in mattoni con copertura a *shed* sovrastati da una ciminiera in mattoni a vista. Ricco di testimonianze di questo tipo è il Comune di Galliate dove si trovano ad

esempio, l'ex *Manifattura Rossari & Varzi, ora T.S.T.*, con la caratteristica ciminiera in mattoni, l'ormai abbandonato, ma centrale, *Cotonificio Belletti*, anch'esso caratterizzato da una ciminiera in mattoni; i ruderi dell'ex *Candeggio Zucchi*, all'interno del Parco, nei pressi di Casina Bianca; il novecentesco *Cotonificio Macchi*.

Strettamente legata allo sviluppo del territorio e alla realizzazione di nuovi edifici era la presenza di fornaci di cui rimangono alcune testimonianze, quali la *Fornace La Colombara* di Pombia e le *Fornaci Beldi* a Cameri e Oleggio, in cui, come nelle manifatture, l'elemento caratterizzante è rappresentato dalla ciminiera che sovrasta queste unità produttive.

Col la fine del XIX secolo la ricchezza di acque e canali nel territorio del Parco fu di stimolo alla volontà di utilizzare queste importanti risorse per la produzione di energia elettrica, mediante la costruzione di centrali elettriche.

I ponti storici sul Ticino

La presenza di fiumi ha sempre portato le popolazioni a confrontarsi con l'esigenza di attraversare tali elementi naturali; anche le popolazioni dell'area del Ticino si sono cimentate con la grande sfida ingegneristica di realizzare ponti che resistessero alle piene del fiume. Dopo i primi ponti in legno, di cui sul Ticino non rimane traccia, si passò ai più solidi ponti in pietra per arrivare nella seconda metà dell'Ottocento ai più leggeri ponti in ferro. Il ponte più antico che ancora oggi permette di attraversare il fiume Ticino all'interno delle aree del Parco è quello in località S. Martino nel Comune di Trecate; *ponte di epoca napoleonica* di undici campate in pietra di 24 metri di luce libera ciascuna, fu costruito tra il 1809 e il 1829 e attualmente è destinato al transito della ferrovia.

Nel 1882 ha inizio la costruzione di un ponte tra il Comune di Galliate e quello di Turbigo, un *ponte in ferro*, con struttura a traliccio sorretta da pile in cemento armato; bombardato durante la seconda Guerra Mondiale venne ricostruito negli anni cinquanta. Coevo del ponte di Galliate è il *ponte di Oleggio*, che collega il territorio del Comune di Oleggio con Tornavento ed è costituito da una struttura in ferro appoggiata su pile in pietra. L'unico ponte all'interno del Parco del Ticino a non essere bombardato durante la Seconda Guerra Mondiale e quindi a mantenere ancora oggi la sua struttura originaria.

Nello stesso periodo (1882-1889 circa) venne realizzato anche il ponte di collegamento tra Castelletto sopra Ticino e Sesto Calende. Ricostruito attorno al 1950 dopo i bombardamenti bellici della Seconda Guerra Mondiale è costituito da una struttura in ferro poggiante su pilastri in pietra, con due piani, quello superiore per il traffico veicolare, quello inferiore per la linea ferroviaria.

Realizzato negli anni Trenta per la realizzazione dell'autostrada Milano-Torino (A4) è il ponte in cemento armato che attraversa il Ticino nel Comune di Romentino, costituendo anche un taglio significativo all'interno del territorio del Parco, così come il più recente ponte dell'autostrada Arona-Milano (A26)

Le grandi opere idrauliche

Il fiume ha rappresentato anche una immensa risorsa da utilizzare. Le sue acque potevano servire per il trasporto delle merci o per alimentare canali destinati al trasporto, oppure potevano essere utili per l'agricoltura o per la movimentazione di mulini. Tutto ciò ha comportato dei grandiosi interventi dell'uomo destinati a regimentare, controllare e sfruttare le acque del Ticino.

All'interno del tratto di fiume di pertinenza del Parco del Ticino si possono trovare tre sbarramenti. Quello più a nord è la *Diga della Miorina*, nel territorio di Castelletto sopra Ticino, realizzata nel 1942 per incrementare le portate minime del fiume garantendo anche nei periodi di magra

l'alimentazione delle utenze a valle del Lago Maggiore (cfr. sito internet del Parco del Ticino). Scendendo verso sud si trova la *Diga di Porto della Torre*, utilizzato anche come ponte per il transito su gomma, realizzato nel 1954 per utilizzare le acque del fiume per la produzione di energia elettrica e, quindi, dotato di un impianto idroelettrico (cfr *Il Ticino: strutture storia e società nel territorio tra Oleggio e Lonate Pozzolo*). Poco più a valle si trova la *Diga del Panperduto*, uno sbarramento sommerso in corrispondenza della presa del Canale Villoresi.

Molti sono i canali e le derivazioni del fiume Ticino sulla sponda piemontese, realizzati per movimentare pale e turbine o per irrigare i campi, e spesso tali canali hanno richiesto opere di ingegneria idraulica per la gestione delle acque quali chiuse, conche e sifoni di cui interessanti esempi si possono trovare lungo in *Canale Cavour*, il *Diramatore Vigevano*, il *Cavo Borromeo* e il *Canale Langosco*.

5.8. NATURA e BIODIVERSITA'

Il territorio del Parco naturale del Ticino coincide con quello della ZSC e ZPS IT1150001 Valle del Ticino, caratterizzato dalla presenza di numerosi habitat e specie animali e vegetali comprese nella Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e specie ornitiche comprese nella Direttiva 2009/147/CEE "Uccelli". Si tratta di una valle fluviale ampia, che presenta numerosi ambienti legati al fiume quali boschi ripariali, greti, ambienti acquatici sia di acque correnti, che stagnanti.

5.8.1. Vegetazione

I dati relativi alla vegetazione possono essere desunti dagli elaborati cartografici disponibili per la Regione Piemonte: Carta forestale e delle altre coperture del territorio prodotta nell'ambito degli studi per i Piani Forestali territoriali ¹ e carta forestale aggiornata al 2016, oltre ad un'analisi più approfondita sulle superfici forestali, contenuta nella Carta forestale e delle altre coperture del territorio prodotta per il Piano di gestione forestale del Parco Naturale Valle del Ticino.

I Piani forestali territoriali rappresentano uno strumento conoscitivo della consistenza, della tipologia e delle caratteristiche ecologiche, strutturali e selvicolturali delle foreste regionali, finalizzato alla valorizzazione polifunzionale delle stesse all'interno delle singole Aree forestali individuate dal piano forestale regionale, attraverso l'individuazione di destinazioni, forme di governo e trattamento dei boschi. I piani forniscono, inoltre, un dato conoscitivo riguardante le altre coperture del territorio, aree a prevalente copertura erbacea seminaturali, altre aree agricole, ulteriori usi del suolo (rocce e macereti, greti, acque, aree urbanizzate e di pertinenza di queste).


Una prima suddivisione del territorio attribuisce i seguenti valori percentuali delle diverse categorie di coperture del suolo e vegetazione, evidenziando una netta prevalenza delle superfici forestali, seguite da quelle agricole; le aree urbanizzate e/o con infrastrutture rappresentano complessivamente solo il 3% della superficie totale del sito.

Tab. 1 Ripartizione delle principali categorie di vegetazione e uso del suolo in percentuale

CATEGORIA DI USO DEL TERRITORIO	SUPERFICIE (%)
Acque e ambienti di greto	9
Aree urbanizzate e infrastrutture	3
Boschi a aree a vegetazione seminaturale	55
Aree agricole	33

¹ "Informazioni/Elaborazioni prodotte dall'I.P.L.A. S.p.A. nell'ambito degli studi per la pianificazione forestale territoriale realizzati dalla Regione Piemonte con cofinanziamento dei fondi strutturali dell'Unione Europea"

Fig. 4 Estratto dalla Carta forestale e delle altre coperture del territorio



In particolare, tra le superfici agricole prevalgono nettamente i seminativi (in asciutta o irrigui), seguiti da prati stabili ed impianti per arboricoltura da legno (per lo più pioppeti).

Tab. 2 Superficie in ettari delle varie categorie di vegetazione

CATEGORIA DI USO DEL TERRITORIO	SUPERFICIE (ha)
Acque	282,0
Greti	271,8
Aree estrattive	43,5
Aree urbanizzate, infrastrutture	104,6
Aree verdi di pertinenza di infrastrutture	54,4
Boschi	3483,0
Cespuglieti	56,3
Praterie aride di greto	4,2
Coltivi abbandonati	29,2
Impianti per arboricoltura da legno	153,2
Prati stabili di pianura	300,0
Seminativi	1648,0
Totale complessivo	6430,1

Tab. 3 Ripartizione delle formazioni forestali in tipologie

TIPOLOGIA FORESTALE	SUPERFICIE (ha)
Arbusteto mesoxerofilo di Prunus spinosa e Cornus sanguinea	0,7
Boscaglie d'invasione	1,5
Corileto d'invasione	5,0
Betuleto planiziale di brughiera	5,1
Pioppeto di pioppo bianco	7,1
Saliceto arbustivo ripario	11,6
Cerreta acidofila	17,0
Cerreta mesoxerofila	18,4
Rimboschimento dei piani planiziale e collinare	26,8
Castagneto mesoneutrofilo a Salvia glutinosa delle Alpi	42,7
Querceto di rovere a Teucrium scorodonia	67,1
Saliceto di salice bianco	69,0
Castagneto acidofilo a Teucrium scorodonia delle Alpi	71,7
Alneto di ontano nero	232,5
Pioppeto di pioppo nero	294,4
Pineta di brughiera su morene e terrazzi fluvio-glaciali	421,0
Querceto-carpineti d'alta pianura ad elevate precipitazioni	452,2
Robineti	774,8
Querceto-carpineti della bassa pianura	964,5
Totale complessivo	3483,0

Le formazioni forestali più estese sono i querceto-carpineti della bassa pianura, i robineti, i querceto-carpineti d'alta pianura e le pinete di brughiera, come evidenziato nella tabella, desunta dalla Carta forestale della Regione Piemonte, edizione 2016.

Ulteriori informazioni su vegetazione e flora sono disponibili attraverso la scheda del sito Natura 2000, che corrisponde al Parco del Ticino, identificato dal codice IT1150001 e denominato "Valle del Ticino" e gli allegati alle Misure di conservazione sito specifiche, che riportano informazioni riguardo agli habitat ed alle specie di interesse conservazionistico.

Tab. 4 Elenco e caratteristiche degli habitat di interesse comunitario presenti nel sito

HABITAT DEL SITO

Codice Natura 2000	Denominazione Natura 2000	Denominazione Regionale	Macro-tipologie regionali
2330	Praterie aperte a <i>Corynephorus</i> e <i>Agrostis</i> su dossi sabbiosi interni	Praterie acidofile secche dominate da <i>Corynephorus canescens</i>	Ambienti aperti
3150	Laghi eutrofici naturali con vegetazione del <i>Magnopotamion</i> e <i>Hydrocharition</i>	Laghi e stagni eutrofici con vegetazione sommersa e galleggiante	Acque ferme
3240	Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Salix eleagnos</i>	Vegetazione riparia e di greto a <i>Salix eleagnos</i> dei fiumi alpini	Acque correnti
3260	Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del <i>Ranunculion fluitantis</i> e <i>Callitricho- Batrachion</i>	Fossi e canali a lento corso con vegetazione acquatica	Acque correnti
3270	Fiumi con argini melmosi con vegetazione del <i>Chenopodion rubri</i> p.p e <i>Bidention</i> p.p.	Fiumi con vegetazione dei banchi fangosi	Acque correnti
4030	Lande secche europee	Brughiere di Baraggia e Vauda	Ambienti aperti
6210	Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (<i>Festuco-Brometalia</i>)	Praterie secche su calcare a <i>Bromus erectus</i>	Ambienti aperti
6430	Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile	Praterie umide di bordo ad alte erbe	Ambienti aperti
6510	Praterie magre da fieno a bassa altitudine (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)	Prati stabili da sfalcio di bassa quota in coltura tradizionale	Ambienti agricoli
9160	Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del <i>Carpinion betuli</i>	Quercio-Carpineti di pianura e degli impluvi collinari	Ambienti forestali
91E0*	Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion glutinosae</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)	Boschi alluvionali di Ontano nero, bianco e Salice bianco (eventualmente Pioppi)	Ambienti forestali
91F0	Foreste miste riparie di grandi fiumi a <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> e <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> o <i>Fraxinus angustifolia</i> (<i>Ulmion minoris</i>)	Boschi misti ripariali dei grandi fiumi di pianura	Ambienti forestali
9260	Boschi di <i>Castanea sativa</i>	Boschi di castagno	Ambienti forestali

2330 – Praterie aperte a *Corynephorus* e *Agrostis* su dossi sabbiosi interni

Habitat costituito da praterie secche acidofile ricche di licheni su dossi e/o depositi sabbiosi fluvio-glaciali della Pianura Padana occidentale.

3150 – “Laghi e stagni eutrofici naturali con vegetazione sommersa e galleggiante del *Magnopotamion* e *Hydrocharition*”

Si tratta di cenosi di erbe radicate sul fondo, liberamente natanti o sommerse in acque ferme eutrofiche, spesso torbide, di stagni e lanche. Spesso associate con canneti di *Phragmites australis*, cenosi a *Typha latifolia*, arbusteti di *Salix cinerea*, boschi paludosi di *Alnus glutinosa*.

La tendenza è quella di un naturale interrimento per progressiva estensione del canneto.

3240 - “Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Salix eleagnos*”

Habitat che si sviluppa lungo la massima parte dei fiumi e torrenti alpini con una certa portata e letti poco incassati. In pianura è un habitat frammentato e spesso associato con alneti.

Si tratta di cenosi instabili a causa delle ricorrenti piene con erosioni ed inghiainamenti.

3260 “Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculion fluitantis* e *Callitricho-Batrachion*”

Habitat tipico delle zone di pianura nell'area dei fontanili. Si tratta di popolamenti discontinui, flottanti, emergenti o più spesso sommersi di specie erbacee radicate sul fondo di acque pure e fredde, oligotrofiche, lentamente scorrenti.

3270 – Fiumi con argini melmosi con vegetazione del *Chenopodion rubri* p.p e *Bidention* p.p.

Habitat costituito da comunità vegetali che si sviluppano sulle rive fangose, periodicamente inondate e ricche di nitrati dei fiumi di pianura e della fascia submontana, con vegetazione annuale nitrofila pioniera delle alleanze *Chenopodion rubri* p.p. e *Bidention* p.p.. L'azione del fiume impedisce lo sviluppo verso vegetazioni di greto dominate da specie erbacee biennali o perenni.

4030 – Lande secche europee

Vegetazione basso-arbustiva acidofila generalmente dominata da *Calluna vulgaris* (brughiera), spesso ricca in specie dei generi *Vaccinium*, *Genista*, *Erica* e/o di *Ulex europaeus*, presente nella Pianura Padana e nelle regioni centro-settentrionali del versante occidentale della Penisola, dal piano basale a quello submontano-montano.

Salvo casi particolari, le brughiere tendono a evolvere più o meno rapidamente verso comunità forestali, conservandosi solo con il periodico passaggio del fuoco o con il pascolo.

6210 - “Formazioni erbose secche seminaturali e facie coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) “. Habitat prioritario se rappresenta un sito importante per orchidee

Pur non essendo calciofile, possono essere inquadrati in questa categoria le formazioni dei pratelli xerici alluvionale del *Diplachnion* (*Helianthemo-Caricetum liparocarpi*) e dello *Xerobromion*.

Questo habitat è rappresentato da praterie con radi arbusti in ambienti particolarmente xerici colonizzate da formazioni vegetali pioniere.

Un tempo oggetto di sfalcio e pascolo sono ormai abbandonate da tempo.

Nella Valle del Ticino si sono formate in seguito alla divagazione fluviale su greti ciottolosi abbandonati dal fiume.

Questi pratelli aridi sono a rischio di scomparsa a causa delle sistemazioni idrauliche che limitano la divagazione fluviale, impedendo la formazione di nuovi ambienti, mentre le vecchie formazioni hanno la tendenza ad una lentissima ma inevitabile evoluzione verso formazioni vegetali più complesse.

Il mantenimento di questi siti richiederebbe in alcuni casi l'eliminazione degli alberi e degli arbusti invadenti.

La biodiversità vegetale in queste zone è molto elevata, tuttavia questo habitat è prioritario solo se rappresenta un sito importante per le orchidee in base ad almeno uno dei seguenti criteri:

è presente un ricco contingente di specie

è presente una popolazione di una specie non molto comune sul territorio nazionale

sono presenti una o più specie di orchidee rare, molto rare od eccezionali sul territorio nazionale.

6430 - Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile

Comunità di alte erbe a foglie grandi (megaforbie), igrofile e nitrofile che si sviluppano, in prevalenza, al margine dei corsi d'acqua e di boschi igro-mesofili. Possono derivare dall'abbandono di prati umidi falciati, ma più spesso rappresentano comunità naturali di orlo boschivo.

6510 – “Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)”

Habitat localizzato su porzioni marginali della bassa e alta pianura, da 100 a 500 metri di quota.

Sono praterie a copertura totale di suoli alluvionali pianeggianti, tendenti a pH neutro con drenaggio variabile.

Nelle zone pianeggianti, se abbandonati, tendono a banalizzarsi e, piuttosto rapidamente, ad essere invasi da infestanti, quindi ad evolvere verso le cenosi forestali dalle quali derivano.

9160 – “Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del *Carpinion betuli*”

Caratterizzato dalla presenza di Farnia, Carpino bianco, Rovere, Tiglio cordato, Frassino, Ciliegio selvatico, Acero campestre, Robinia, Orniello.

Le unità fitosociologiche associate sono: *Carpinion* e subordinatamente elementi del *Quercetalia robori-petrae* e *Quercetalia pubescenti-petrae*.

Si tratta di fustaie talvolta estese, ma più spesso lembi relittuali di boschi mesofili tipici della pianura con infiltrazione di specie naturalizzate. I suoli sono alluvionali recenti e antichi (terrazzi fluvioglaciali) con substrati sabbiosi, ciottolosi ben drenati.

91E0 - Habitat prioritario “Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* a (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)”

Caratterizzato dalla presenza di Ontano nero, Frassino maggiore, Salice bianco, Pioppo nero, Pioppo bianco in sottotipi diversi.

Le unità fitosociologiche associate sono: *Salicion albae*, *Alno-Padion*, *Alnion glutinosae*, *Alnion incanae*.

Si tratta di boschi più o meno strettamente legati ai corsi d'acqua. I vari tipi forestali si insediano a seconda della profondità della falda e del tipo di suolo (sabbioso, ciottoloso, asfittico, ecc.).

In pianura questo habitat è associato o in contatto con greti nudi, relitti di querceti di farnia, robinieti, pioppeti artificiali e seminativi.

91F0 - “Foreste miste riparie dei grandi fiumi a *Quercus robur*, *Ulmus laevis* e *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* o *Fraxinus augustifolia* (*Ulmenion minoris*)”

Si tratta di lembi residui di un variegato mosaico vegetazionale costituito da diverse tipologie: Pioppeto di Pioppo nero, Pioppeto di Pioppo bianco, Saliceto di Salice bianco, Alneto di Ontano nero, Quercio-Carpineto della bassa pianura sottotipo golenale.

Sono boschi ad alto fusto o ceduo composto lungo gli alvei fluviali, soggetti a più o meno regolari esondazioni.

La conservazione è in generale mediocre in Piemonte a causa delle regimazioni idrauliche e dell'invasione di specie esotiche quali Robinia e Ciliegio tardivo.

9260 - «Foreste di Castanea sativa»

Si tratta di boschi fitti cedui semplici monospecifici, boschi a struttura irregolare oppure fustaie rade. Sono associati con querceti di rovere, betuleti e querceti di cerro e roverella.

La tendenza è quella di formare boschi misti plurispecifici e disetanei a causa dell'abbandono delle cure colturali.

Tab. 5 Specie floristiche di interesse conservazionistico

Specie	Gruppo	Art. 4 Direttiva 2009/147/CE e All.II Direttiva 92/43/CEE	All. IV e V Direttiva 92/43/CE	National Red List	Endemics	International Conventions	Altre motivazioni
<i>Gagea pratensis</i>	P						x
<i>Gladiolus imbricatus</i>	P						x
<i>Hottonia palustris</i>	P			x			
<i>Iris sibirica</i>	P			x			
<i>Lindernia procumbens</i>	P		x				
<i>Osmunda regalis</i>	P						x
<i>Vallisneria spiralis</i>	P						x

5.8.2. Fauna

Le informazioni sulla fauna sono disponibili attraverso la scheda del sito Natura 2000, che corrisponde al Parco del Ticino, identificato dal codice IT1150001 e denominato "Valle del Ticino" e gli allegati alle Misure di conservazione sito specifiche, che riportano informazioni riguardo alle specie di interesse conservazionistico.

Tab. 6 Specie faunistiche di interesse conservazionistico

Specie	Gruppo	Art. 4 Direttiva 2009/147/CE e All.II Direttiva 92/43/CEE	All. IV e V Direttiva 92/43/CE	National Red List	Endemics	International Conventions	Altre motivazioni
<i>Bufo bufo</i>	A					x	
<i>Bufo viridis</i>	A		x				
<i>Hyla intermedia</i>	A			x			
<i>Pelobates fuscus insubricus</i>	A	x					
<i>Rana dalmatina</i>	A		x				
<i>Rana latastei</i>	A	x					
<i>Rana lessonae</i>	A		x				
<i>Rana dalmatina</i>	A		x				
<i>Triturus carnifex</i>	A	x					
<i>Triturus vulgaris</i>	A			x			
<i>Alcedo atthis</i>	B	x					
<i>Anas crecca</i>	B	x					
<i>Anas penelope</i>	B	x					
<i>Ardea purpurea</i>	B	x					
<i>Ardeola ralloides</i>	B	x					
<i>Aythya nyroca</i>	B	x					

<i>Botaurus stellaris</i>	B	x					
<i>Caprimulgus europaeus</i>	B	x					
<i>Chlidonias niger</i>	B	x					
<i>Ciconia nigra</i>	B	x					
<i>Circus aeruginosus</i>	B	x					
<i>Circus cyaneus</i>	B	x					
<i>Egretta alba</i>	B	x					
<i>Egretta garzetta</i>	B	x					
<i>Emberiza hortulana</i>	B	x					
<i>Falco columbarius</i>	B	x					
<i>Falco naumanni</i>	B	x					
<i>Falco subbuteo</i>	B	x					
<i>Falco vespertinus</i>	B	x					
<i>Ficedula albicollis</i>	B	x					
<i>Himantopus himantopus</i>	B	x					
<i>Ixobrychus minutus</i>	B	x					
<i>Lanius collurio</i>	B	x					
<i>Lanius excubitor</i>	B	x					
<i>Lanius minor</i>	B	x					
<i>Lullula arborea</i>	B	x					
<i>Milvus migrans</i>	B	x					
<i>Nycticorax nycticorax</i>	B	x					
<i>Pandion haliaetus</i>	B	x					
<i>Pernis apivorus</i>	B	x					
<i>Philomachus pugnax</i>	B	x					
<i>Podiceps cristatus</i>	B	x					
<i>Rallus aquaticus</i>	B	x					
<i>Sterna albifrons</i>	B	x					
<i>Sterna hirundo</i>	B	x					
<i>Tringa glareola</i>	B	x					
<i>Acipenser naccarii</i>	F	x					
<i>Barbus meridionalis</i>	F	x					
<i>Barbus plebejus</i>	F	x					
<i>Chondrostoma soetta</i>	F	x					
<i>Cobitis bilineata</i>	F	x					
<i>Cottus gobio</i>	F	x					
<i>Lampetra zanandreae</i>	F	x					
<i>Protochondrostoma genei</i>	F	x					
<i>Rutilus pigus</i>	F	x					
<i>Sabanejewia larvata</i>	F	x					
<i>Salmo marmoratus</i>	F	x					
<i>Telestes muticellus</i>	F	x					
<i>Austropotamobius pallipes</i>	I	x					
<i>Brenthis hecate</i>	I					x	
<i>Cupido argiades</i>	I						x
<i>Cymindis axillaris</i>	I						x
<i>Dendrophilus punctatus</i>	I						x
<i>Gnatonchus schmidtii</i>	I						x
<i>Gomphus flavipes</i>	I				x		
<i>Helix pomatia</i>	I			x			
<i>Heteropterus morpheus</i>	I					x	
<i>Hirudo medicinalis</i>	I			x			
<i>Lucanus cervus</i>	I	x					

<i>Lycaena dispar</i>	I	x					
<i>Maculinea arion</i>	I		x				
<i>Masoreus wetterhallii</i>	I						x
<i>Mellicta britomartis</i>	I					x	
<i>Ophiogomphus cecilia</i>	I	x					
<i>Oxygastra curtisii</i>	I	x					
<i>Syntomus foveatus</i>	I						x
<i>Unio elongatulus</i>	I		x				
<i>Vertigo moulinsiana</i>	I	x					
<i>Zerynthia polyxena</i>	I		x				
<i>Apodemus agrarius</i>	M						x
<i>Dama dama</i>	M					x	
<i>Eptesicus serotinus</i>	M		x				
<i>Erinaceus europaeus</i>	M					x	
<i>Glis glis</i>	M					x	
<i>Lepus europaeus</i>	M					x	
<i>Martes foina</i>	M					x	
<i>Meles meles</i>	M					x	
<i>Micromys minutus</i>	M			x			
<i>Microtus arvalis</i>	M						x
<i>Microtus savii</i>	M				x		
<i>Muscardinus avellanarius</i>	M		x				
<i>Mustela nivalis</i>	M					x	
<i>Mustela putorius</i>	M		x				
<i>Neomys fodiens</i>	M					x	
<i>Pipistrellus kuhli</i>	M		x				
<i>Plecotus auritus</i>	M		x				
<i>Sciurus vulgaris</i>	M			x			
<i>Sorex araneus</i>	M					x	
<i>Sorex minutus</i>	M					x	
<i>Anguis fragilis</i>	R					x	
<i>Hierophis viridiflavus</i>	R		x				
<i>Elaphe longissima</i>	R		x				
<i>Lacerta bilineata</i>	R		x				
<i>Natrix natrix</i>	R					x	
<i>Natrix tessellata</i>	R		x				
<i>Podarcis muralis</i>	R		x				

La Valle del Ticino, grazie ai suoi ambienti naturali estesi e ben conservati lungo il corso del fiume, costituisce uno dei più importanti corridoi ecologici della Pianura padana ed ospita una avifauna e un'ittiofauna ricca e diversificata e una delle erpetocenosi più complete del Piemonte. Da segnalare alcune specie prioritarie come il tarabuso (*Botaurus stellaris*) e il pelobate fosco (*Pelobates cuscus insubricus*), oltre a specie rare come la cicogna nera (*Ciconia nigra*) e la libellula smeralda di fiume (*Oxygastra curtisii*). Riguardo all'ornitofauna, nel Parco sono presenti due stazioni di inanellamento gestite direttamente dall'Ente: stazione di Casone-Montelame in Comune di Pombia e stazione di Bosco Vedro in Comune di Cameri. L'importanza dell'avifauna del Parco è legata in particolar modo alla presenza di molte specie di uccelli migratori.

Uccelli migratori abituali del Parco del Ticino elencati nella Direttiva 2009/147/CE

Codice	Specie
A229	<i>Alcedo atthis</i>
A052	<i>Anas crecca</i>
A050	<i>Anas penelope</i>
A039	<i>Anser fabalis</i>
A029	<i>Ardea purpurea</i>
A024	<i>Ardeola ralloides</i>
A060	<i>Aythya nyroca</i>
A021	<i>Botaurus stellaris</i>
A224	<i>Caprimulgus europaeus</i>
A197	<i>Chlidonias niger</i>
A030	<i>Ciconia nigra</i>
A081	<i>Circus aeruginosus</i>
A082	<i>Circus cyaneus</i>
A027	<i>Egretta alba</i>
A026	<i>Egretta garzetta</i>
A379	<i>Emberiza hortulana</i>
A098	<i>Falco columbarius</i>
A095	<i>Falco naumanni</i>
A097	<i>Falco vespertinus</i>
A321	<i>Ficedula albicollis</i>
A131	<i>Himantopus himantopus</i>
A022	<i>Ixobrychus minutus</i>
A338	<i>Lanius collurio</i>
A340	<i>Lanius excubitor</i>
A246	<i>Lullula arborea</i>
A073	<i>Milvus migrans</i>
A023	<i>Nycticorax nycticorax</i>
A094	<i>Pandion haliaetus</i>
A072	<i>Pernis apivorus</i>
A151	<i>Philomachus pugnax</i>
A005	<i>Podiceps cristatus</i>
A118	<i>Rallus aquaticus</i>
A195	<i>Sterna albifrons</i>
A193	<i>Sterna hirundo</i>
A166	<i>Tringa glareola</i>

Numerosi gli studi e le ricerche realizzate dal Parco:

- Una “Ricerca sulla Fauna Ittica del Ticino” in collaborazione con il Parco del Ticino lombardo, che si è conclusa nel 1999, ha evidenziato la grande complessità strutturale del popolamento ittico del Ticino, con predominanza di ciprinidi reofili e presenza modesta di salmonidi, reliquato delle ricche popolazioni testimoniate per il passato.

FAUNA ITTICA del Ticino

Nome scientifico	Nome italiano	Esotici
<i>Alburnus alburnus alborella</i>	Alborella	
<i>Acipenser naccarii</i>	Storione	
<i>Anguilla anguilla</i>	Anguilla	
<i>Barbus barbus plebejus</i>	Barbo comune	
<i>Barbus meridionalis</i>	Barbo canino	
<i>Carassius carassius</i>	Carassio	*
<i>Chondrostoma genei</i>	Lasca	
<i>Chondrostoma soetta</i>	Savetta	
<i>Cobitis taenia</i>	Cobite comune	
<i>Cottus gobio</i>	Scazzone	
<i>Cyprinus carpio</i>	Carpa	
<i>Esox lucius</i>	Luccio	
<i>Gambusia holbrooki</i>	Gambusia	*
<i>Gasterosteus aculeatus</i>	Spinarello	
<i>Gobio gobio</i>	Gobione	
<i>Ictalurus melas</i>	Pesce gatto	*
<i>Lampetra zanandreaei</i>	Lampreda padana	
<i>Lepomis gibbosus</i>	Persico sole	*
<i>Leuciscus cephalus</i>	Cavedano	
<i>Leuciscus souffia</i>	Vairone	
<i>Lota lota</i>	Bottatrice	
<i>Micropterus salmoides</i>	Persico trota	*
<i>Oncorhynchus mykiss</i>	Trota iridea	
<i>Orsinigobius punctatissimus</i>	Ghiozzo puntato	
<i>Padogobius martensii</i>	Ghiozzo padano	
<i>Perca fluviatilis</i>	Pesce persico	
<i>Phoxinus phoxinus</i>	Sanguinerola	
<i>Pseudorasbora parva</i>	Pseudorasbora	*
<i>Rhodeus sericeus</i>	Rodeo amaro	*
<i>Rutilus erythrophthalmus</i>	Triotto	
<i>Rutilus pigo</i>	Pigo	
<i>Rutilus rutilus</i>	Rutilio	*
<i>Sabanejewia larvata</i>	Cobite mascherato	
<i>Salaria fluviatilis</i>	Cagnetta	
<i>Salmo (trutta) fario</i>	Trota fario	*
<i>Salmo (trutta) marmoratus</i>	Trota marmorata	
<i>Scardinius erythrophthalmus</i>	Scardola	
<i>Silurus glanis</i>	Siluro	*
<i>Stizostedion lucioperca</i>	Lucioperca	*
<i>Thymallus thymallus</i>	Temolo	
<i>Tinca tinca</i>	Tinca	
	Specie Autoctone	31
	Specie esotiche	11

- Nel 1988 il “Progetto Lontra”, uno studio della Lontra in cattività finalizzato alla reintroduzione della specie nella Valle del Ticino. Questo studio ha sino ad ora confermato che la Valle del Ticino presenta caratteristiche ambientali molto favorevoli ad ospitare una popolazione di Lontre. Alcuni esemplari di Lontre sono stati liberati, a scopo sperimentale, nel 2000-2002, gli animali si sono ben adattati all’ambiente.

- Tra il marzo 2004 e l’agosto 2006, in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino, il progetto “Censimento dei siti riproduttivi di Anfibi presenti nel Parco Naturale Valle del Ticino Piemontese”; la raccolta dati ha permesso di accertare la presenza nel territorio del Parco di 10 taxa di Anfibi e ha fatto emergere dati interessanti su *Rana latastei* e *Triturus carnifex*, specie di elevato interesse conservazionistico; la rana di Lataste, estremamente rara in Piemonte, con popolazioni spesso esigue e isolate, nel Parco del Ticino risulta estremamente diffusa e spesso anche la specie più abbondante. Questo testimonia come il Parco presenti ancora un elevato numero di ambienti adatti alla sopravvivenza di questo taxon, relativamente ben conservati. Il tritone crestato italiano (*Triturus carnifex*), invece, risulta estremamente raro nel Parco (solo tre siti riproduttivi accertati). Questa specie, insieme a *Pelobates fuscus insubricus*, è quindi uno dei taxon più a rischio di estinzione nel territorio del Parco e richiede urgenti misure di tutela. Lo stato conservazionistico e la distribuzione del pelobate fosco, sono ben noti e oggetto di studio nell’ambito di un progetto Life e di Progetti Regionali.

- I lepidotteri ropaloceri sono stati oggetto di una ricerca sistematica negli anni 2002 – 2005 in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino. Sono state individuate 12 stazioni, ritenute in buono o discreto stato di conservazione, rappresentative dei principali ambienti del Parco.
Al termine del biennio di indagine sono state censite 66 specie di Lepidotteri Ropaloceri che rappresentano il 52% della totalità delle specie conosciute per la Pianura Padana.

- I lepidotteri eteroceri sono stati oggetto di una ricerca sistematica negli anni 2004 – 2006 in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino.
Le specie raccolte sono 203 (circa il 50% dei macroeteroceri conosciuti per la Padania) di cui 15 legate agli ambienti umidi ed una all’ambiente del bosco planiziale.
Dall’indagine si può concludere che nel Ticino vi sia una bassa concentrazione di specie legate ad ambienti umidi, con un alto numero di specie ad elevato grado di vagilità che sono comunque uniformemente distribuite sul territorio indipendentemente dall’ambiente incontrato e dalle condizioni di conservazione di questo.
Le cause di questo fenomeno possono essere ricondotte all’elevato grado di antropizzazione e di industrializzazione del territorio, anche e soprattutto in campo agricolo. Inoltre, proprio in prossimità del fiume, è collocato l’aeroporto internazionale della Malpensa le cui rotte di atterraggio e decollo degli aerei sono orientate lungo il corso del Ticino procurando un altissimo tasso di inquinamento acustico e luminoso. In tutto il territorio del parco e nei suoi dintorni viene praticata un’agricoltura altamente tecnicizzata con un uso abbondante di fertilizzanti e pesticidi che sono la principale causa della drastica diminuzione dell’entomofauna.

- Nel 2004 il Parco Naturale Piemontese Valle del Ticino ha commissionato all'Università degli Studi di Torino, una ricerca al fine di conoscere la fauna di Lepidotteri Eteroceri presente nel parco e, contemporaneamente, un'indagine su quali fossero le fonti luminose pubbliche più idonee ad evitare l'inquinamento luminoso ed il nefasto impatto ambientale sugli insetti notturni con particolare riferimento ai macrolepidotteri che, tra gli insetti, sono coloro che più ne subiscono i danni.

I dati ottenuti hanno evidenziato che le lampade a luce gialla, ed in particolar modo quella a vapori di sodio ad alta pressione, hanno un basso potere di attrazione degli insetti soprattutto nei confronti di quelli di medie e grandi dimensioni.

Aggiungendo a queste caratteristiche le altre note, economicità di gestione, bassi consumi energetici e diminuzione della luminosità diffusa nel cielo, si deduce che le luci al sodio ad alta pressione, siano attualmente il sistema di illuminazione a minor impatto ambientale.

Se ne consiglia pertanto l'uso e si suggerisce la sostituzione di tutti gli altri sistemi di illuminazione stradale a luce bianca con luci ai vapori di sodio ad alta pressione in tutte quelle aree dove, per ragioni di conservazione della natura, sia necessario evitare il più possibile danni all'entomofauna.

Riguardo al tubo fluorescente che emette luce bianca attirando pochissimi insetti, potrebbe essere utilizzato in quei luoghi dove fosse necessario avere luce bianca in concomitanza di esigenze di protezione della natura.

Per aspetti più approfonditi si rimanda ai contenuti dello Studio di valutazione di incidenza.

6. PROBLEMI AMBIENTALI ESISTENTI PERTINENTI AL PIANO

I problemi ambientali esistenti sono quelli già riportati al capitolo sullo stato attuale dell'ambiente e riguardano vari aspetti: il sistema delle infrastrutture esistenti e in previsione che possono influire su qualità dell'aria, rumore, fauna; l'inquinamento, legato soprattutto a fonti esterne al Parco, dovuto alla posizione dell'area in un tratto molto antropizzato della Pianura Padana, la presenza di specie esotiche invasive, animali e vegetali, un problema globale, ormai molto diffuso.

Un altro aspetto critico è legato alla presenza di attività produttive, per le quali il nuovo Piano prevede interventi di mitigazione o, in caso di dismissione, di trasformazione in zone di fruizione o agricole e forestali; il Piano prevede, inoltre, il divieto di apertura di nuove attività.

Per quanto riguarda il problema degli immobili, principalmente agricoli, abbandonati o dismessi, il nuovo Piano cerca di contrastarlo con il recupero da parte di privati e non solo di aziende agricole, con varie possibili destinazioni, considerando la presenza antropica con carico opportunamente limitato una garanzia per il presidio del territorio.

Anche le attività estrattive (di sola lavorazione inerti) esistenti costituiscono un aspetto critico; in merito ad esse il nuovo Piano prevede: per alcune la dislocazione delle attività di lavorazione degli inerti al di fuori del territorio del Parco (e la successiva riqualificazione dell'area) e fino ad allora l'attuazione di interventi di mitigazione ambientale e paesistica da concordare con l'Ente Parco; in un caso, con dislocazione critica, in parte all'interno del Parco e in parte confinante con esso (attiva per estrazione e lavorazione di inerti), una concertazione tra l'Ente Parco e il Comune per la gestione dell'area. Inoltre, è vietata l'apertura e la coltivazione di nuove cave o attività estrattive o di lavorazione degli inerti all'interno del territorio del Parco.

Le discariche abusive sono considerate un ulteriore elemento di criticità; il Piano prevede di sottoporre a recupero ambientale le discariche abusive individuate dai Comuni, in collaborazione con l'Ente Parco e di sottoporre a monitoraggio la discarica in territorio di Trecate, abbandonata e riambientata in modo naturale. Il Piano, inoltre, prevede che all'interno del Parco non sia ammessa la localizzazione di discariche o impianti di compostaggio.

Da considerare, ancora, l'aspetto relativo al traffico veicolare e al sistema della viabilità di accesso per la fruizione del Parco, che deve essere adeguatamente gestito, per ridurre i possibili impatti su qualità dell'aria, dell'acqua, rumore, risorse naturalistiche; riguardo ad esso il nuovo Piano prevede una regolamentazione attraverso diversi articoli delle NTA.

7. OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE A LIVELLO INTERNAZIONALE, COMUNITARIO O DEGLI STATI MEMBRI

La Regione Piemonte, attraverso i propri strumenti di governo del territorio (il nuovo Piano territoriale regionale (PTR) e il primo Piano paesaggistico regionale (PPR)), promuove politiche territoriali e di sviluppo coerenti con le strategie europee e nazionali, orientate alla sostenibilità ambientale, economica e sociale. Essa ha provveduto a svolgere un'analisi degli obiettivi di protezione ambientale a vari livelli (internazionale, comunitario, nazionale, regionale), che ha evidenziato, dal punto di vista ambientale, obiettivi comuni a PTR e PPR, come emerge dall'esame del rapporto ambientale relativo ai due Piani regionali, esplicitati nella seguente tabella.

SISTEMA DEGLI OBIETTIVI		TEMI	OBIETTIVI AMBIENTALI DI RIFERIMENTO
		Sviluppo sostenibile	
SISTEMA DEGLI OBIETTIVI	Aria	1	Ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici
		2	Ridurre le emissioni di gas climalteranti
	Acqua	3	Incentivare l'utilizzo razionale e sostenibile delle risorse idriche
		4	Tutelare le caratteristiche ambientali delle fasce fluviali e gli ecosistemi acquatici
		5	Migliorare la qualità delle acque superficiali e sotterranee
	Suolo	6	Promuovere un uso sostenibile del suolo, con particolare attenzione alla prevenzione dei fenomeni di erosione, deterioramento, contaminazione, desertificazione
		7	Bonificare le aree contaminate e proteggere il suolo dai fenomeni di inquinamento
		8	Recuperare gli equilibri idrogeologici
		9	Contenere il consumo di suolo
		10	Salvaguardare le prime classi di capacità d'uso dei suoli
	Rifiuti	11	Ridurre la produzione di rifiuti
		12	Incrementare il recupero ed il riciclaggio dei rifiuti
		13	Favorire la creazione e diffusione di una rete di impianti integrati per lo smaltimento, il riciclaggio e la trasformazione dei rifiuti
	Rumore	14	Ridurre l'inquinamento acustico derivante dal sistema aeroportuale
		15	Contenere l'inquinamento da rumore derivante dalle infrastrutture stradali, ferroviarie e metropolitane
	Natura e biodiversità	16	Tutelare le aree protette
		17	Conservare il patrimonio agro-silvo-pastorale
		18	Limitare la perdita della biodiversità, valorizzando le specie e gli habitat
		19	Individuare, salvaguardare e potenziare la rete dei corridoi ecologici
	Energia	20	Promuovere il ricorso a fonti energetiche rinnovabili, nell'ottica del risparmio e dell'efficienza energetica
		21	Sviluppare metodologie di uso razionale dell'energia (sistemi di cogenerazione, teleriscaldamento tecnologie per l'ottimizzazione energetica)
		22	Realizzare una significativa riduzione dei consumi finali di energia, in particolar modo del settore civile (residenziale e terziario)
	Paesaggio e territorio	23	Recuperare i paesaggi degradati a causa di interventi antropici
		24	Tutelare i beni ed il patrimonio culturale ed incentivarne la fruizione sostenibile
		25	Garantire la protezione, la gestione e la pianificazione dei contesti territoriali e paesaggistici
		26	Promuovere un sistema infrastrutturale razionale che privilegi lo sviluppo di una rete integrata tra trasporto su strada e su rotaia
		27	Favorire politiche territoriali per il contenimento della frammentazione delle aree naturali e relativi impatti sulla biodiversità
		28	Promuovere un sistema urbano equilibrato e policentrico e nuove forme di relazione città-campagna
		29	Tutelare e favorire politiche di valorizzazione dei sistemi montani e collinari
		30	Promuovere lo sviluppo di un turismo sostenibile ed equilibrato
	Popolazione e salute umana	31	Promuovere il miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro
		32	Ridurre l'incidenza del carico di malattia dovuto a fattori ambientali
		33	Prevenire il verificarsi di incidenti rilevanti connessi a sostanze pericolose per l'uomo e per l'ambiente

Tra questi obiettivi, si sono valutati quelli pertinenti al Piano d'area del Parco Naturale del Ticino, tenuti in considerazione durante la sua preparazione.

TEMA	OBIETTIVI AMBIENTALI DI RIFERIMENTO
Aria	Ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici
Acqua	Incentivare l'utilizzo razionale e sostenibile delle risorse idriche
	Tutelare le caratteristiche ambientali delle fasce fluviali e gli ecosistemi acquatici
	Migliorare la qualità delle acque superficiali e sotterranee
Suolo	Promuovere un uso sostenibile del suolo e dell'acqua, con particolare attenzione alla prevenzione dei fenomeni di erosione, deterioramento, contaminazione, desertificazione
	Bonificare le aree contaminate e proteggere il suolo dai fenomeni di inquinamento
	Recuperare gli equilibri idrogeologici
	Contenere il consumo di suolo e dell'acqua
	Salvaguardare le prime classi di capacità d'uso dei suoli
Rifiuti	Ridurre la produzione di rifiuti
	Incrementare il recupero ed il riciclaggio dei rifiuti
	Favorire la creazione e diffusione di una rete di impianti integrati per lo smaltimento, il riciclaggio e la trasformazione dei rifiuti
Rumore	Ridurre l'inquinamento acustico derivante dal sistema aeroportuale
	Contenere l'inquinamento da rumore derivante dalle infrastrutture stradali, ferroviarie e metropolitane
Natura e biodiversità	Tutelare le aree protette
	Conservare il patrimonio agro-silvo-pastorale
	Limitare la perdita della biodiversità, valorizzando le specie e gli habitat
	Individuare, salvaguardare e potenziare la rete dei corridoi ecologici
Energia	Promuovere il ricorso a fonti energetiche rinnovabili, nell'ottica del risparmio e dell'efficienza energetica
Paesaggio e territorio	Recuperare i paesaggi degradati a causa di interventi antropici
	Tutelare i beni ed il patrimonio culturale ed incentivarne la fruizione sostenibile
	Garantire la protezione, la gestione e la pianificazione dei contesti territoriali e paesaggistici
	Favorire politiche territoriali per il contenimento della frammentazione delle aree naturali e relativi impatti sulla biodiversità
	Promuovere lo sviluppo di un turismo sostenibile ed equilibrato

8. POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE

Il Piano fa espresso riferimento alle finalità e agli obiettivi della legge istitutiva (L.R.19/2009 e s.m.i.):

- ✓ tutelare le risorse naturali del territorio attraverso strategie di gestione sostenibile concertate tra le istituzioni;
- ✓ promuovere la fruizione sociale e sostenibile e la diffusione della cultura e dell'educazione ambientale;
- ✓ favorire la fruizione didattica ed il supporto alle scuole di ogni ordine e grado ed alle università sulle tematiche dell'ambiente e dell'educazione alla sostenibilità;
- ✓ integrare le competenze istituzionali dei soggetti gestori con gli obiettivi e le strategie generali della rete ecologica regionale;
- ✓ favorire la partecipazione dei cittadini attraverso forme associative a sostegno delle azioni volte al raggiungimento delle finalità dell'area protetta.

e, inoltre:

- ✓ tutelare, gestire e ricostituire gli ambienti naturali e seminaturali che costituiscono habitat necessari alla conservazione ed all'arricchimento della biodiversità;
- ✓ sviluppare la ricerca scientifica applicata alla gestione degli ambienti naturali e seminaturali oggetto della tutela e promuovere e diffondere i modelli sperimentati;
- ✓ valorizzare il patrimonio storico-culturale e architettonico;
- ✓ promuovere iniziative di sviluppo compatibile con l'ambiente favorendo le attività produttive e lo sviluppo delle potenzialità turistiche e di altre forme di fruizione dell'area protetta che realizzano una equilibrata integrazione delle attività umane con la conservazione degli ecosistemi naturali.

Il Piano, inoltre, fa riferimento alle misure sito specifiche vigenti approvate con DGR n. 53-4420 del 19.12.2016 e ai dettami del Programma MAB UNESCO, essendo la Valle del Ticino Riserva della Biosfera MAB UNESCO a partire dal 2002.

Il Piano d'Area, quindi, è orientato alla tutela delle risorse naturali del territorio, promuovendo uno sviluppo sostenibile.

Il Piano definisce norme indirizzate alla tutela attiva del territorio e a minimizzare i possibili effetti che possono derivare da alcune previsioni di piano, rendendo compatibile lo sviluppo socio-economico con la tutela del territorio. Tale Piano, peraltro, non introduce previsioni insediative in aumento rispetto al Piano vigente, ma introduce una disciplina delle attività ai fini della sostenibilità ambientale, della tutela delle risorse idriche, dell'agricoltura, del patrimonio paesaggistico, storico-culturale ed edilizio, della qualità dell'aria, della protezione dall'inquinamento acustico e dell'abbattimento dell'inquinamento ottico e luminoso.

I possibili effetti significativi del nuovo Piano d'area sull'ambiente sono stati valutati sulla base dei contenuti dello studio di valutazione di incidenza (allegato al Rapporto ambientale), che ha fornito indicazioni in merito all'introduzione di specifiche misure di mitigazione e compensazione ambientale.

I possibili interventi che comportano un aumento del carico antropico, attraverso recupero, ampliamento, cambio di destinazione d'uso di edifici esistenti e nuova costruzione, sono comunque disciplinati da norme che introducono nel complesso fattori migliorativi rispetto allo stato attuale. In ogni caso la nuova costruzione è esclusa nelle zone di Riserva naturale speciale, nella zona agricola speciale, nelle zone naturalistiche di interesse botanico e faunistico e nelle aree boscate e, nelle

altre aree, ad eccezione dei manufatti a destinazione agricola, la nuova costruzione (per la quale è prevista la pianificazione esecutiva), è da intendersi come demolizione con ricostruzione con sagoma diversa, ma stessa s.u.. Inoltre, nel nuovo Piano d'Area, vi sono norme specifiche che introducono interventi di mitigazione (sulla scorta dei risultati dello studio di valutazione di incidenza) e opere di compensazione ambientale (artt. 6, 12,13,14 NTA).

Facendo un riepilogo delle valutazioni sui possibili effetti delle previsioni di Piano sull'ambiente, utilizzando come riferimento il quadro degli obiettivi ambientali delineato nel precedente capitolo e le componenti ambientali indicate, si propone la seguente tabella, che tiene conto delle indicazioni contenute nelle Norme di attuazione del Piano stesso, che ne rappresentano la parte applicativa.

AZIONI E INTERVENTI	ART. 22 NTA Disciplina della circolazione		+	o	o	o	o	+	o	o	
	ART.21 NTA Infrastrutture, viabilità minore e parcheggi, impianti tecnologici	nuovi interventi	-	-	-	-	-	-	-	o	-
		esclusi nuovi interventi	o	o	o	o	o	+	o	o	+
	ART.20 NTA Abbattimento dell'inquinamento ottico e luminoso		o	o	o	o	o	+	o	+	
	ART. 19 NTA Tutela della qualità dell'aria e protezione dall'inquinamento acustico		+	o	o	o	+	+	o	+	
	ART. 18 NTA Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico, storico-culturale ed edilizio		o	+	o	o	o	+	o	+	
	ART. 17 Tutela e valorizzazione dell'agricoltura		+	+	+	+	o	+	o	+	
	ART. 16 NTA Tutela delle risorse idriche		o	+	+	+	o	+	o	+	
	ART. 15 NTA Sostenibilità ambientale		+	+	+	o	o	+	+	+	
	ART. 14 NTA Zone con attività produttive	interventi di recupero del patrimonio edilizio		-	-	-	-	-	o	-	
		esclusi interventi di recupero del patrimonio edilizio e di nuova edificazione		+	+	+	+	o	+	o	+
	ART. 13 NTA Zone di riqualificazione ambientale	interventi di recupero del patrimonio edilizio		-	-	-	-	-	o	-	
		esclusi interventi di recupero del patrimonio edilizio e di nuova edificazione		+	+	+	+	o	+	o	+
	ART. 12 NTA Zone di fruizione			-	-	-	-	-	o	-	
	ART. 11 NTA Zone agricole e forestali	interventi di recupero del patrimonio edilizio		-	-	-	-	-	o	-	
		esclusi interventi di recupero del patrimonio edilizio e di nuova edificazione		+	+	+	+	o	+	o	+
	ART. 10 NTA Zone naturalistiche di interesse botanico e faunistico	interventi di recupero del patrimonio edilizio		-	-	-	-	-	o	-	
		esclusi interventi di recupero del patrimonio edilizio		+	+	+	+	+	o	+	
	ART. 9 NTA Zona Agricola Speciale	interventi di recupero del patrimonio edilizio		-	-	-	-	-	o	-	
		esclusi interventi di recupero del patrimonio edilizio		+	+	+	+	+	o	+	
ART. 8 NTA Zone di Riserva Naturale Speciale			+	+	+	+	+	o	+		
ART. 6 Tutela delle ZSC-ZPS			+	+	+	+	+	o	+		
ART. 5 NTA Divieti e norme generali			+	+	+	+	+	o	+		
COMPONENTE AMBIENTALE		ARIA									
		ACQUA									
		SUOLO									
		RIFIUTI									
		RUMORE									
		NATURA E BIODIVERSITA'									
		ENERGIA									
		PAESAGGIO E TERRITORIO									

+	effetto positivo
o	effetto trascurabile
-	effetto potenzialmente negativo

Riguardo ai potenziali effetti negativi del nuovo Piano, poiché lo stesso non introduce previsioni insediative in aumento rispetto al Piano vigente, ma anzi introduce una maggiore regolamentazione delle attività, i possibili effetti sulle componenti ambientali, valutati non in assoluto, ma relativamente alle variazioni introdotte dall'attuazione del nuovo Piano, sono da considerarsi trascurabili.

In ogni caso, lo studio di valutazione di incidenza, in merito agli impatti antropici derivanti dagli interventi di carattere edificatorio, ha introdotto opportune misure di mitigazione, tali per cui con la loro adozione si possono ritenere non significativi gli impatti sull'ambiente.

9. MISURE PREVISTE PER IMPEDIRE, RIDURRE E COMPENSARE GLI EVENTUALI EFFETTI SIGNIFICATIVI

I possibili effetti significativi del Piano d'area sull'ambiente, sono stati valutati sulla base dei contenuti dello studio di valutazione d'incidenza (allegato al Rapporto ambientale), che ha determinato l'introduzione di specifiche misure di mitigazione e compensazione ambientale.

In particolare, per quanto riguarda gli impatti derivanti da nuovi insediamenti residenziali, turistici, produttivi, questi possono riguardare un incremento del traffico veicolare, di produzione di rifiuti e reflui fognari, di inquinamento luminoso.

Per mitigare tali effetti l'art. 6 delle NTA prevede le seguenti misure.

Al fine di mitigare l'impatto derivante dal traffico veicolare:

- a) per le strade ad elevato traffico veicolare in caso di nuove costruzioni e/o ammodernamenti, dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti possibili per diminuire l'impatto faunistico: reti di protezione, sottopassi, barriere verdi, ecc. Nel frattempo, si dovranno adottare i dissuasori ottici (catarifrangenti direzionali) su strade con traffico sino a 10.000 veicoli/giorno ed un limite di velocità di 60 Km/ora in area Parco, ad eccezione delle autostrade.
- b) limiti di velocità: per le strade principali di accesso, limite di 40 Km/ora all'interno del Parco. Per le strade secondarie limite di 30 Km/ora.
- c) dissuasori. Sulle strade di accesso all'inizio del Parco ed in zone particolari (lunghe rettilinee, zone con forte presenza di anfibi, ecc.) risultano utili i dissuasori posti sulla carreggiata.
- d) lungo le strade di accesso, dove possibile, dovranno essere predisposte barriere verdi ad arbusti, anche non continue, per innalzare il volo degli uccelli e ridurre l'impatto acustico. Dove ritenuto vi sia pericolo per l'attraversamento di animali, si dovranno posizionare i dissuasori ottici (catarifrangenti direzionali).
- e) al fine di evitare fenomeni di abbagliamento della fauna e di inquinamento luminoso, se consentito dalle norme del Codice della Strada e ritenuto sicuro per la circolazione dai competenti Enti, si dovrà vietare l'uso di fari abbaglianti all'interno dell'area Parco sulle strade di accesso e secondarie.
- f) occorre predisporre piani di monitoraggio lungo le strade che percorrono il Parco, con particolare attenzione per quelle a maggior traffico, al fine di valutare nel tempo l'impatto sulla fauna derivante dagli investimenti ed individuare i punti critici per gli attraversamenti stradali.

Al fine di mitigare l'impatto derivante dalla produzione dei rifiuti e dei reflui fognari derivanti dai nuovi insediamenti:

- a) separazione, ove possibile, delle acque bianche e nere
- b) raccolta delle acque bianche, ove possibile, in apposite cisterne interrato per il riuso irriguo
- c) trattamento delle acque bianche prima dello scarico finale tramite vasca di disoleatura e vasca di sedimentazione opportunamente dimensionate
- d) trattamento delle acque nere prima dello scarico finale tramite:
 - doppia fossa Imhoff
 - vasca di disoleatura
 - trattamento di fitodepurazione, dove lo spazio a disposizione lo consente, con metodo tradizionale o con sub-irrigazione. Il trattamento di fitodepurazione deve sempre essere obbligatorio per scarichi in corsi d'acqua superficiali
- e) per gli scarichi nei corsi d'acqua superficiali, la qualità del refluo deve essere compatibile con quella del corpo ricevente in modo da non alterarne i parametri fisici, chimici e biologici.

Al fine di mitigare l'impatto derivante dall'inquinamento luminoso derivante dai nuovi insediamenti:

- a) utilizzare lampade a vapori di sodio ad alta pressione per l'illuminazione pubblica o per particolari esigenze di illuminazione privata;
- b) utilizzare tubi fluorescenti al neon o lampade a basso consumo energetico per l'illuminazione esterna delle abitazioni;
- c) ridurre al minimo la quantità di lampade all'esterno, il loro uso e la loro potenza;
- d) non rivolgere i fasci luminosi verso il cielo e verso la campagna circostante al fine di diminuire il disturbo agli animali in generale.

Riguardo al consumo di suolo, l'ART. 15 Sostenibilità ambientale delle NTA, prevede che la pianificazione settoriale e degli strumenti attuativi del Piano e dei piani sotto ordinati dovranno essere redatti in linea con le seguenti azioni:

- a) uso parsimonioso del territorio favorendo lo sviluppo interno agli insediamenti, attribuendo priorità assoluta per le aree urbanizzate dismesse e da recuperare, contrastando il fenomeno della dispersione insediativa.
- b) limitazione del consumo di suolo agendo sull'insediato esistente (trasformazione e riqualificazione), tutelando il patrimonio storico e naturale e le vocazioni agricole ed ambientali del territorio, anche mediante misure di compensazione ecologica.
- c) riduzione all'indispensabile della nuova edificazione, demolizione e ricostruzione di edifici nelle aree rurali se non strettamente funzionali all'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale e delle attività integrative.

Inoltre, le NTA del nuovo Piano introducono il divieto di nuove costruzioni nella zona agricola speciale e nelle zone naturalistiche di interesse botanico e faunistico, il divieto di apertura di nuove attività industriali, l'obbligo di privilegiare il recupero di immobili esistenti e/o dismessi e/o degradati rispetto alla nuova edificazione in aree agricole, introducendo un controllo da parte dell'Ente Parco.

Riguardo alle altre mitigazioni, esse consistono in una limitazione del carico antropico potenziale derivante dalle previsioni di Piano e per esse si rimanda direttamente ai contenuti dello Studio di valutazione d'incidenza.

Si ricorda, infine, che la Valutazione di incidenza verrà svolta anche nei livelli successivi di attuazione del piano, per prevenire effetti significativi su siti Natura 2000.

10. VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE

Sono state prese in considerazione, in fase di elaborazione del Piano, due possibili alternative:

- la prima riguarda l'ipotesi di non intervenire, cioè di non predisporre un nuovo Piano d'Area, mantenendo la situazione attuale senza attuare alcuna azione (alternativa zero);
- la seconda riguarda l'ipotesi di predisporre un nuovo Piano d'area che definisca le azioni attraverso le quali raggiungere gli obiettivi fissati, coerenti con quelli dei Piani sovraordinati o di pari livello.

L'alternativa zero, cioè la mancata predisposizione del nuovo Piano, non permetterebbe di avere un Piano aggiornato e conforme alla normativa ed agli strumenti di pianificazione vigenti e non permetterebbe di gestire le problematiche emerse nel periodo successivo alla stesura del piano vigente e di superare gli aspetti critici attualmente esistenti e richiamati al precedente cap. 6. In altre parole, la mancata predisposizione del nuovo Piano non permetterebbe di attuare le misure di tutela e valorizzazione del territorio e dell'ambiente contenute in esso.

Al contrario, l'alternativa scelta, attraverso la redazione di un nuovo Piano d'area, si pone i seguenti obiettivi fondamentali:

- l'adeguamento dei contenuti programmatici e prescrittivi alla normativa nazionale ed europea,
- la coerenza delle politiche di Piano rispetto alle diverse scale e livelli della pianificazione sovraordinata e sottordinata, per promuovere il coordinamento e l'orientamento delle politiche settoriali coinvolte, in particolare, per l'uso e la qualità delle acque, per le attività agricole, per le attività estrattive, per il riassetto idrogeologico, per la navigabilità, per il turismo e il tempo libero,
- la tutela attiva del territorio, da attuarsi attraverso forme di programmazione e gestione partecipate, capaci di promuovere lo sviluppo socio-economico e la riqualificazione paesaggistica ed ambientale, con la ricostruzione e la rinaturalizzazione degli ambienti degradati, il recupero e la salvaguardia delle risorse idriche anche con riferimento a processi di integrazione rapportati al più ampio contesto territoriale,
- la conservazione integrata dei delicati equilibri ambientali che caratterizzano il Parco,
- l'utilizzazione sostenibile delle risorse ambientali nonché il recupero e la rifunzionalizzazione delle strutture esistenti e valorizzazione dei beni culturali nel contesto territoriale d'area vasta.

Rispetto al Piano vigente, il nuovo Piano presenta una maggiore articolazione della zonizzazione, che permette una migliore regolamentazione delle attività nelle varie zone, anche in funzione delle criticità riscontrate. In generale, rispetto al Piano vigente, il nuovo Piano con la zonizzazione proposta, incrementa la superficie delle aree a maggior tutela corrispondenti non solo alle zone di Riserva speciale naturale, ma anche alla zona agricola speciale e alle zone naturalistiche di interesse botanico e faunistico, dove è vietata qualsiasi nuova costruzione. In particolare, la normativa relativa a interventi di manutenzione, restauro, risanamento, ristrutturazione e nuova edificazione permette di disciplinare meglio i suddetti interventi, introducendo fattori limitativi rispetto al piano vigente, come ad esempio il divieto di nuove costruzioni nella zona agricola speciale e nelle zone naturalistiche di interesse botanico e faunistico, il divieto di apertura di nuove attività industriali, l'obbligo di Piani attuativi per determinati interventi nelle aree di fruizione, produttive e di riqualificazione ambientale, l'obbligo di privilegiare il recupero di immobili esistenti e/o dismessi e/o degradati rispetto alla nuova edificazione in aree agricole, introducendo un controllo da parte

dell'Ente Parco. Inoltre, il Piano prevede una riqualificazione ambientale di aree degradate o compromesse da pregresse attività e la trasformazione di eventuali aree produttive, in zone di fruizione o agricole e forestali, in caso di dismissione, con Piani attuativi ed il controllo dell'Ente Parco.

Il nuovo Piano tiene conto delle Misure di conservazione sito specifiche del 2016 e dei dettami del Programma MAB UNESCO, che si vanno ad aggiungere alle "Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte" del 2014 (e s.m.i), al fine di tutelare il sito Natura 2000 (ZSC/ZPS IT1150001 "Valle del Ticino"). Introduce norme a favore della sostenibilità ambientale delle attività e di tutela specifica per le risorse idriche (anche attraverso il richiamo a PAI e PGRA), l'agricoltura, la qualità dell'aria, la protezione dall'inquinamento acustico e l'abbattimento dell'inquinamento ottico e luminoso. Una specifica norma, in particolare, indica le misure per mitigare l'impatto creato dal traffico veicolare, dalla produzione di rifiuti e reflui fognari e dall'inquinamento luminoso derivante da eventuali nuovi insediamenti. Questo permetterebbe, rispetto allo stato attuale (senza l'attuazione del nuovo Piano) di avere effetti positivi su questi aspetti, attualmente non regolamentati.

Infine, il nuovo Piano introduce il diritto di prelazione per il Parco delle aree demaniali e militari, dei terreni situati all'interno delle riserve e/o delle aree ritenute di pregio naturalistico, al fine di realizzare interventi di recupero, tutela e valorizzazione ambientale, fruizione sociale attraverso la rinaturalizzazione delle aree, ovvero la realizzazione di programmi connessi all'agricoltura compatibile.

11. MONITORAGGIO E CONTROLLO DEGLI EFFETTI SIGNIFICATIVI

Il monitoraggio è previsto espressamente dalla direttiva 2001/42/CE e dalla normativa nazionale e regionale relativa alla VAS; esso ha il compito di controllare gli effetti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del Piano d'area nel corso degli anni e di individuare tempestivamente gli effetti ambientali negativi in modo da adottare opportune misure correttive e fornire indicazioni per una eventuale modifica delle azioni previste dal Piano.

Il monitoraggio sarà svolto durante tutta la durata del Piano, con operazioni a cadenza triennale, quinquennale o in base alla disponibilità dei dati. L'esito delle attività di monitoraggio e le eventuali indicazioni correttive, saranno contenute in periodiche relazioni di monitoraggio, a cura dell'Ente Parco, e rese disponibili ai soggetti competenti in materia ambientale.

A tal fine vanno individuati degli indicatori direttamente correlati alle azioni e agli obiettivi del Piano, utilizzando eventuali meccanismi di controllo esistenti, per evitare duplicazioni del monitoraggio.

Vengono, inoltre, individuati i soggetti competenti e coinvolti nell'attuazione del Piano di Monitoraggio, quali:

- Ente Parco (strutture con competenze ambientali);
- Comuni;
- Provincia di Novara;
- ARPA Piemonte, Regione Piemonte

Nell'ambito del Piano di Monitoraggio Ambientale vengono definiti:

- gli effetti da monitorare rispetto alle azioni dal Piano;
- le fonti conoscitive esistenti da utilizzare per la definizione degli indicatori;
- la modalità di raccolta, elaborazione e presentazione dei dati relativi agli indicatori individuati;
- il programma delle attività di monitoraggio.

Gli indicatori proposti sono stati individuati in relazione ai possibili effetti sulle componenti ambientali degli obiettivi del piano, per verificarne il grado di raggiungimento, in termini quantitativi o, quando ciò non sia possibile, qualitativi.

Sono distinti in indicatori di contesto quando sono finalizzati a descrivere le trasformazioni nel tempo delle componenti ambientali e indicatori di attuazione, finalizzati a valutare il livello di attuazione del piano e il livello di raggiungimento dei suoi obiettivi.

Il piano di monitoraggio e l'insieme di indicatori individuati, saranno oggetto di verifica ed approfondimento in fase di attuazione del piano.

12. ALLEGATI: STUDIO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA, PIANO DI MONITORAGGIO, SINTESI NON TECNICA

Costituiscono allegati al presente Rapporto Ambientale, lo Studio di Valutazione di incidenza, il Piano di monitoraggio e la sintesi non tecnica.